dal 1996 the life lasting company

GOLDEN GROUP

CONSIGLIERI DI IMPRESA

Una grande passione arriva ovunque

ORONEWS

SOLGOMMA SPA

INDUSTRIA DELLA GOMMA DAL 1955

SOLGOMMA S.P.A.

PREMESSA

LA FINANZA AGEVOLATA: UN'OPPORTUNITA' PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ

Ogni giorno le imprese sentono parlare degli strumenti di finanza agevolata a supporto delle loro attività imprenditoriali, siano esse attività ricorrenti o attività di sviluppo di nuovi progetti aziendali. Vediamo dunque che **cos'è la Finanza agevolata** e quali sono le principali tipologie di aiuti a supporto delle imprese.

La finanza agevolata è quella branca della finanza aziendale dedicata al reperimento di fonti di finanziamento a **condizioni migliori rispetto a quelle di mercato**, tramite l'utilizzo degli strumenti agevolativi pubblici di origine comunitaria, nazionale e locale che le autorità pubbliche mettono a disposizione delle imprese in un'ottica di sviluppo territoriale e di miglioramento della competitività dell'intero sistema economico, favorendo quindi lo **sviluppo di nuovi progetti**, la realizzazione di nuovi investimenti o l'assunzione di nuovo personale.
Annualmente l'Unione Europea e le autorità nazionali mettono a disposizione delle imprese risorse finanziarie**, al fine di favorire o permettere un maggiore sviluppo di determinati settori ritenuti prioritari**, per controbilanciare gli squilibri esistenti a livello geografico o dimensionale, oppure per incrementare l'occupazione.
Essere informati sulle opportunità richiede un **aggiornamento continuo <u>che da sola</u>** l'impresa <u>non sempre riesce a fare</u>**.** *Questo è il motivo per cui molte aziende non utilizzano questi strumenti*. **Affidarsi ad una società come <u>Golden Group S.p.a., che ha competenze specifiche nella ricerca e l'analisi delle agevolazioni</u>** <u>permette l'utilizzo SISTEMATICO di strumenti agevolativi</u>. L'ufficio ha come obiettivo principale l'individuazione, lo scouting e l'aggiornamento continuo sulle misure a disposizione delle aziende. Queste misure sono portate all'attenzione dei clienti attraverso un'informazione costante, ma anche attraverso i *commerciali* od i *consulenti tecnici*. Quando poi il bisogno aziendale trova una misura agevolativa di interesse, il **passaggio da teoria a pratica**, viene fatto attraverso i progettisti dell'**Ufficio Tecnico**. Il tecnico dell'ufficio che prende in carico la lavorazione analizza i requisiti essenziali di partecipazione al Bando e la compatibilità del progetto con i requisiti richiesti in prima istanza. Poi procede con la stesura del progetto, la definizione del programma di lavoro e del relativo budget. Attività che viene fatta di concerto con l'azienda. L'attività si conclude con la presentazione della domanda. Una volta poi che il progetto viene ammesso al contributo, il tecnico gestisce e coordina i progetti finanziati nelle diverse fasi di esecuzione e conclude la sua attività con la rendicontazione.

LE FONTI E LE MODALITÀ DI INTERVENTO DELLA FINANZA AGEVOLATA

Le fonti della finanza agevolata sono varie: si va dalla legislazione Europea, che mette a disposizione delle imprese, dei professionisti e degli aspiranti imprenditori, risorse attraverso i Fondi Diretti e Indiretti, fino alla legislazione nazionale, regionale o provinciale, tramite la preziosa collaborazione delle Camere di Commercio.

Il Governo sostiene le imprese tramite politiche destinate ad agevolare e sostenere economicamente le aziende del territorio. Le modalità di intervento o spese ammissibili possono variare in base al contributo pubblico e queste si possono utilizzare per diverse tipologie come:

immobilizzazioni materiali (per l'acquisto di macchinari, attrezzature etc)
immobilizzazioni immateriali (come software, licenze etc)
miglioramento energetico
terreni e fabbricati
costi di R&S
creazione di start-up

consulenze specialistiche
pubblicità e promozione

Quasi tutti gli interventi di finanza agevolata prevedono come requisito d'accesso un codice Ateco, il codice di 6 cifre che classifica l'attività dell'impresa, e l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Le agevolazioni possono essere:

contributi a fondo perduto (o in conto capitale), quando non è prevista la restituzione del capitale
contributo in conto interessi, quando sono previsti finanziamenti a medio o lungo termine erogati dagli istituti finanziari che ne usufruirà per abbassare i tassi di interesse
credito agevolato, quando il prestito avviene a tassi inferiori a quelli di mercato
contributo in conto canoni, quando il finanziamento riguarda canoni di locazione o leasing
sgravi fiscali
strumenti per l'intervento nel capitale di rischio
garanzia del credito, quando viene offerta garanzia per investimenti a medio e lungo termine in vece dell'imprenditore

Le misure possono essere **automatiche, "a sportello" ed a graduatoria**, con un termine temporale prestabilito. Per le prime, si presenta domanda secondo le disposizioni di legge. Le seconde, prevedono che si possa fare domanda sino all'esaurimento delle risorse disponibili, senza alcun limite temporale. Infine quelle a graduatoria, prevedono una scadenza ben precisa e la concessione dipende dalla qualità e fattibilità del progetto oltre ai requisiti formali.

A SPASSO TRA I NUMERI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE NORMATIVE

Ogni anno, sono più di 1.000 le normative monitorate dall'Ufficio Tecnico a supporto delle imprese, ed il trend è destinato a crescere. Tra i settori finanziati, più del 50% dei progetti realizzati riguarda il settore Energia, Ambiente e Sicurezza, seguito dalla Ricerca e Innovazione e dall'Internazionalizzazione e, infine, dall'Occupazione.
Al primo posto nella classifica dei soggetti attuatori si colloca il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, seguito dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione dello sviluppo degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) e dall'INPS. Seguono, poi, i singoli enti Regionali e Camerali.
Fra tutti i Bandi attivati, sono più di 50 le nuove opportunità a diposizione delle imprese mensilmente. Anche in questo caso, gli Avvisi riguardano soprattutto i programmi di Investimento in attivi materiali e immateriali per progetti di Ricerca e Innovazione ed internazionalizzazione, seguiti dalle normative a sostegno dell'efficientamento energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché dai Bandi volti all'incremento dell'occupazione e del miglioramento delle competenze.

FOCUS - I BANDI CAMERALI - I 4 PRINCIPALI AMBITI

Le Camere di Commercio svolgono una funzione molto importante a supporto dello sviluppo economico del territorio provinciale, dando attuazione a iniziative programmate dalla Giunta Camerale e da Unioncamere regionale a beneficio delle imprese.

Le Camere di Commercio promuovono annualmente **bandi camerali** per le PMI per le varie attività di impresa, artigianato, commercio e industria in vari ambiti.

Tra le categorie di investimento principali, troviamo quella dell'**installazione di sistemi di sicurezza e del supporto degli investimenti materiali** di piccolo importo. Tali Avvisi sostengono gli investimenti inerenti all'acquisto di beni materiali, il cui impiego consenta lo sviluppo dell'attività aziendale mediante l'introduzione di innovazione tecnologica, di incremento dell'efficienza, della qualità/quantità delle produzioni e degli standard di sicurezza, o che permettano di ridurre l'impatto ambientale dell'attività.

Seguono poi i Bandi per l'internazionalizzazione delle imprese. Tali servizi sono finalizzati principalmente al supporto nella definizione delle possibili strategie di ingresso del/i nuovo/i mercato/i, delle strategie di business adeguate, delle strategie di marketing da adottare (prodotti/servizi, politiche di prezzo, canali di vendita, comunicazione/promozione). Soprattutto, i Bandi rivolti all'internazionalizzazione delle imprese supportano le PMI nella partecipazione a fiere o eventi internazionali, essenziali nella definizione di una strategia di ingresso in un mercato estero.

Inoltre, le Camere di Commercio erogano **voucher formativi** allo scopo di realizzare gli interventi di formazione a favore delle imprese associate al fine di migliorarne la competitività sul mercato attraverso il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori. Tali voucher possono riguardare anche attività di formazione per conformare le aziende agli obblighi nazionali (formazione obbligatoria).

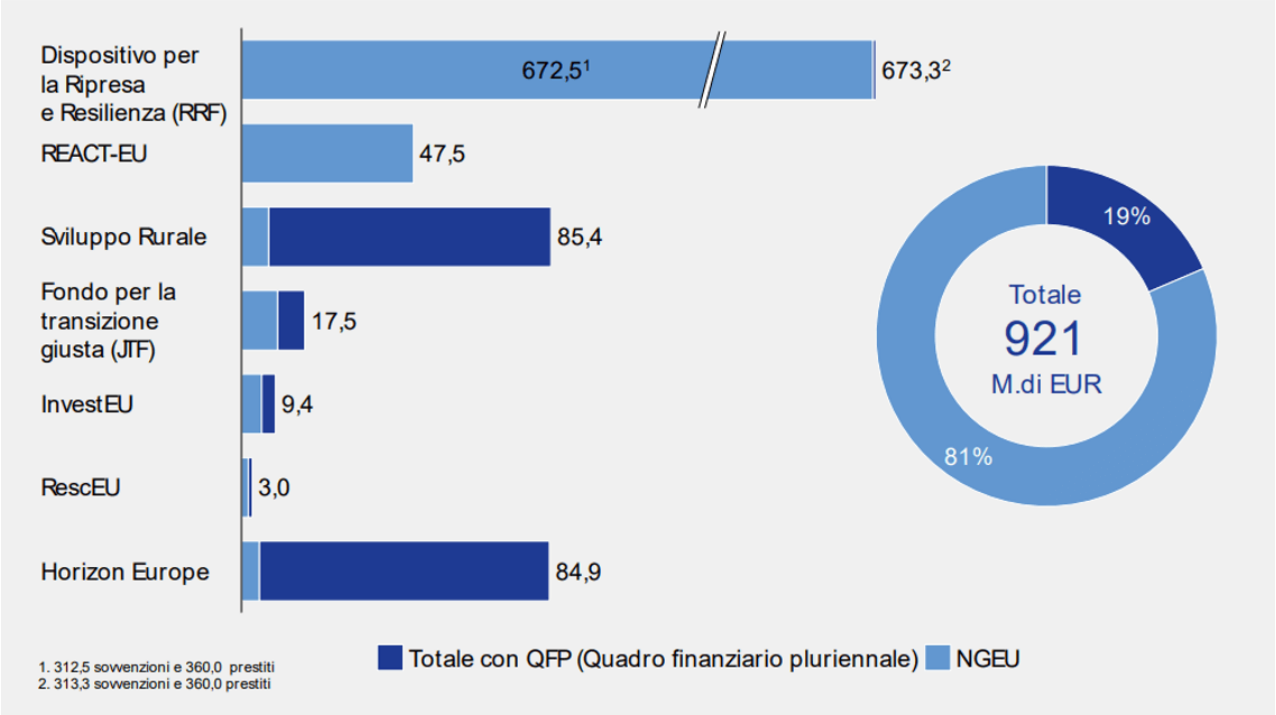
Gli enti camerali sono poi il punto di riferimento delle imprese per lo svolgimento di **progetti di alternanza scuola-lavoro:** questi progetti mirano a favorire un miglioramento nell'orientamento al lavoro e alle professioni e la facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro. Tramite la promozione dell'iscrizione delle PMI al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, le Camere di Commercio mirano ad assumere un ruolo attivo nella promozione di queste attività, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di orientamento e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale. Generalmente tali Bandi vengono pubblicati con cadenza annuale o semestrale.

Infine, annualmente le Camere di Commercio erogano **contributi per favorire la digitalizzazione delle imprese.** In tale ambito esse sono supportate dai servizi offerti dai Punti Impresa Digitali (PID), i quali costituiscono un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione. Tali Bandi si inseriscono all'interno del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevedono la concessione di voucher alle imprese a fronte di servizi di formazione e consulenza negli ambiti tecnologici del Piano Nazionale Industria 4.0, ovvero a fronte dell'acquisto di hardware e software generalmente funzionali alle attività di consulenza e formazione.

FOCUS: LE NUOVE SFIDE

Ripartire dopo la crisi pandemica ed economica: Il PNRR e la Nuova Programmazione Europea

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi.
Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si inserisce, appunto, all'interno del programma **Next Generation EU (NGEU)**, il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).



Next Generation EU - Dispositivi e risorse disponibili, miliardi di euro
Fonte: Commissione Europea

Obiettivi generali e struttura del piano

Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere. Il Regolamento RRF enuncia le **sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare:**

Trasformazione digitale



Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Investe inoltre sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia: il turismo e la cultura.

Transizione verde



Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti; programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili; investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Prevede inoltre azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato; e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio, e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (infrastrutture)



Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Potenzia i servizi di trasporto merci secondo una logica intermodale in relazione al sistema degli aeroporti. Promuove l'ottimizzazione e la digitalizzazione del traffico aereo. Punta a garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti.

Politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani



Missione 4: Istruzione e ricerca

Punta a colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, dell'offerta di servizi di istruzione nel nostro Paese, in tutto in ciclo formativo. Prevede l'aumento dell'offerta di posti negli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita.

Coesione sociale e territoriale



Missione 5: Coesione e inclusione

Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Migliora il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione. Un' attenzione specifica è riservata alla coesione territoriale, col rafforzamento delle Zone Economiche Speciali e la Strategia nazionale delle aree interne. Potenzia il Servizio Civile Universale e promuove il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche.

Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

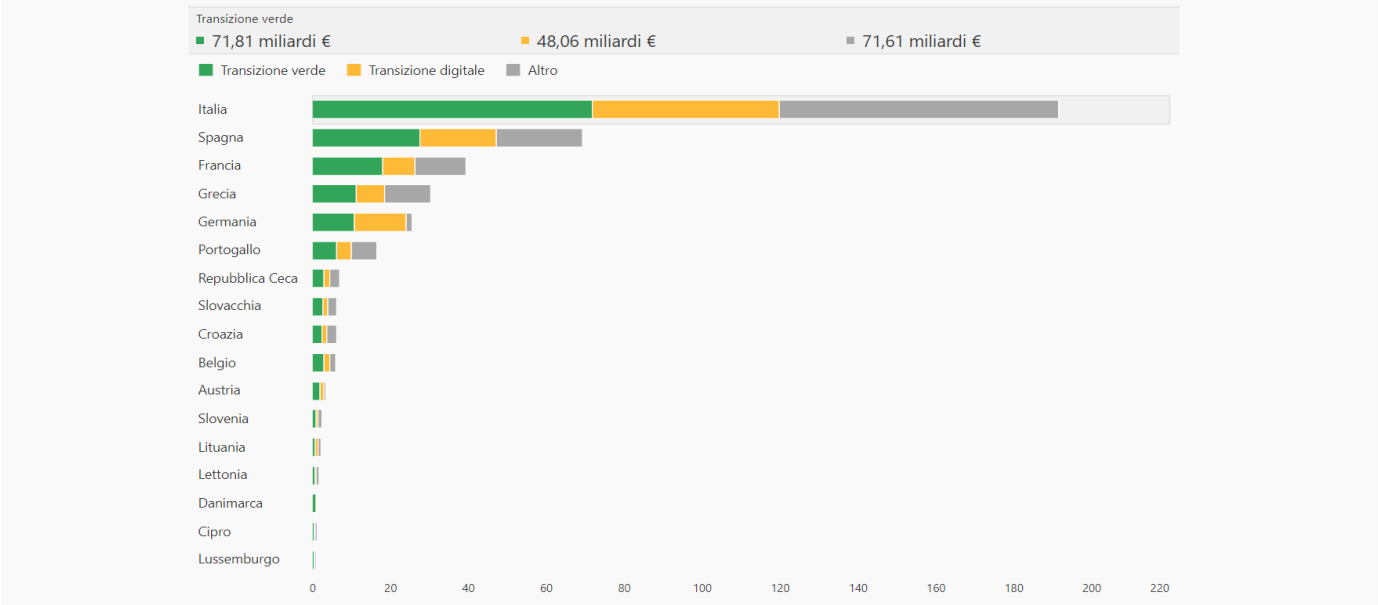


Missione 6: Salute

È focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio, con l'integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

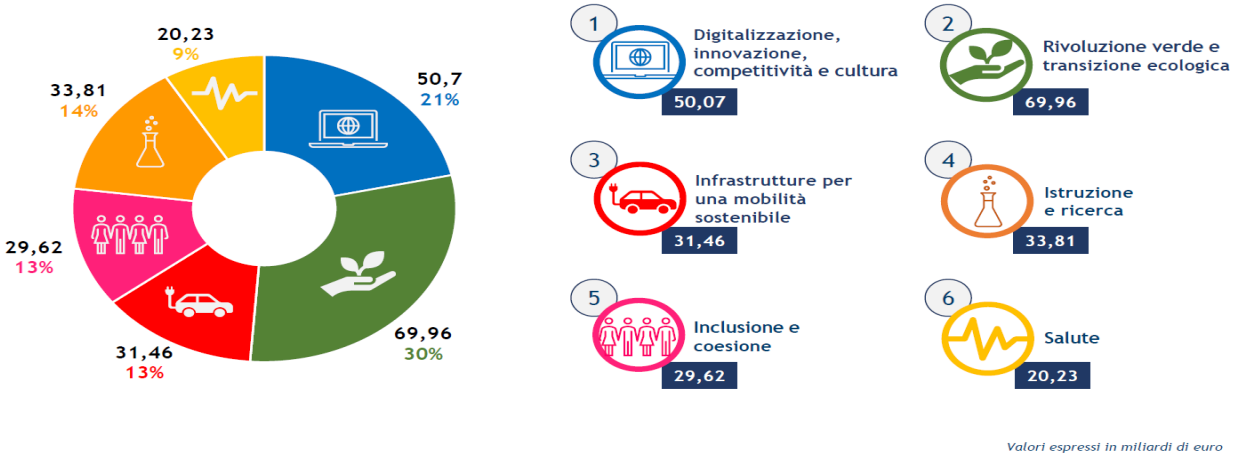
Risorse del piano e allocazione missioni e componenti - Italia

Il Governo Italiano intende richiedere il massimo delle risorse RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, divise in 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Il ricorso a tutte le risorse messe a disposizione dal RRF, inclusi i prestiti, **consentirà all'Italia di colmare il forte gap di investimenti infrastrutturali, legato anche al contenimento della spesa pubblica negli anni successivi alla crisi del 2010-11, e di aggredire gli ampi divari sociali e territoriali, in particolare quelli relativi al Mezzogiorno**. I prestiti saranno indirizzati anche a sostenere e potenziare le riforme e gli investimenti addizionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi definiti per la realizzazione della doppia transizione, verde e digitale e per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi sanitari di assistenza, prevenzione e cura.



Allocazione risorse RFF tra gli stati membri

Il Governo italiano, accanto alle sovvenzioni e ai fondi stanziati dall'Unione Europea, destina al piano di lavoro per la ripresa ulteriori 30,6 miliardi del piano complementare. Nella figura sottostante sono evidenziate le risorse e le percentuali destinate ai 6 obiettivi perseguiti, tenendo conto del totale delle risorse a disposizione (191,5 mld fondi europei + 30,6 mld piano complementare).



Italia - Risorse assegnate a missioni e componenti del PNRR

2 - Il PNRR Italiano modificato

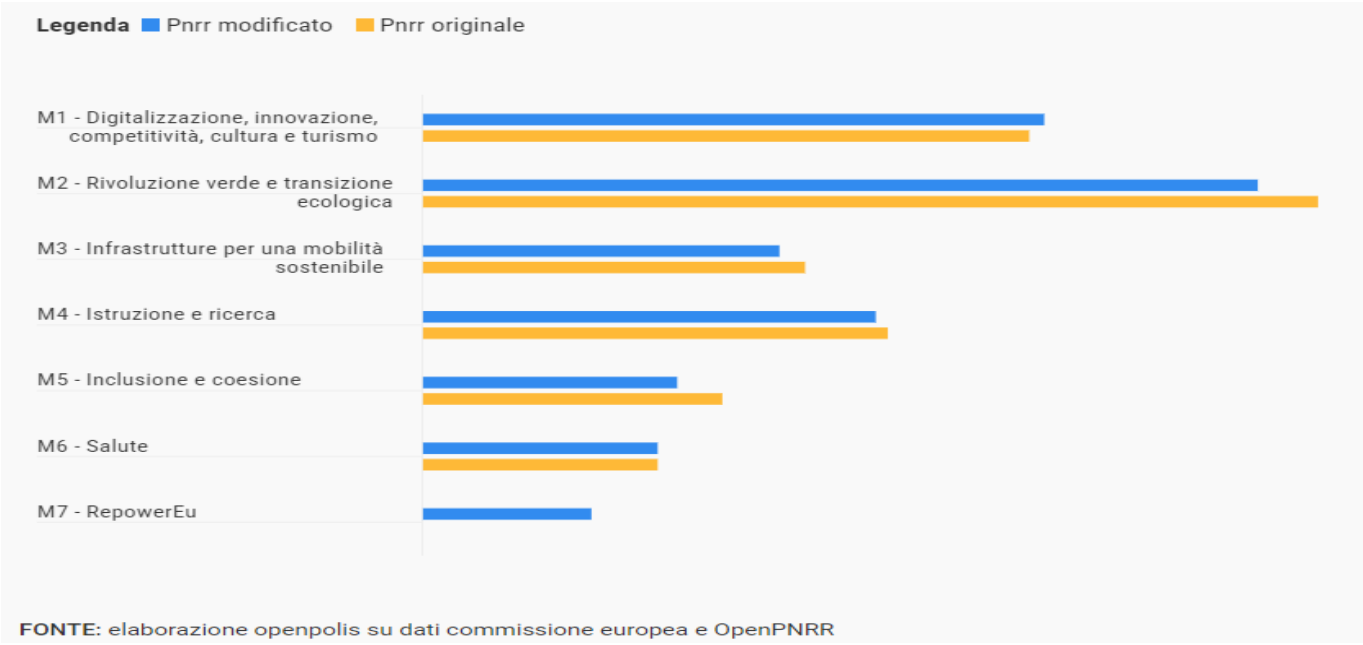
	PNRR orginale	PNRR modificato
Risorse complessive INVESTIMENTI	€ 191,5 miliardi	€ 194,4 miliardi
RIFORME	59 riforme	66 riforme
MISSIONI	6	7
MILESTONE E TARGET	527	614

Contributo alla transizione GREEN	37,5%	39,5%
Contributo alla transizione DIGITALE	25,1%	25,6%

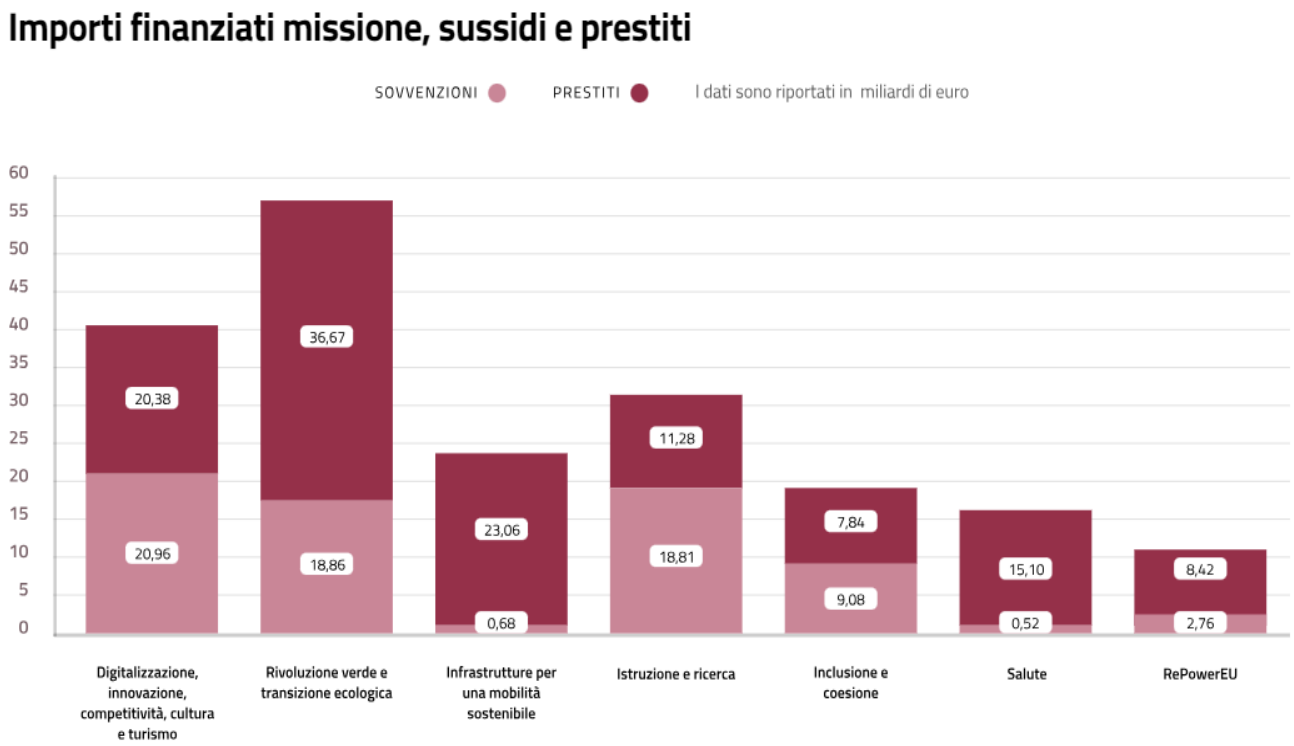
Per finanziare il PNRR italiano sono state messe a disposizione dall'Unione Europea risorse pari a **191,5 mld di euro,** composti da 68,9 mld di euro finanziati da sovvenzioni a fondo perduto *(grants)* e 122,6 mld di euro finanziati tramite prestiti *(loans)*.
L'**8 dicembre 2023**, il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il suo consenso alla proposta di decisione avanzata dalla Commissione per **modificare** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Tale modifica comprende l'aggiunta di un nuovo **capitolo dedicato a REPowerEU.**
Attualmente, l'importo complessivo del piano è di 194,4 miliardi di euro, articolato in **66 Riforme** – 7 in più rispetto al Piano originario – e **150 Investimenti.** Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del RePowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo.

Il **nuovo Piano** dispone, quindi, di una dotazione finanziaria complessivamente pari a **194,4 miliardi di euro**, a fronte dei 191,6 miliardi del PNRR originario. Le **sovvenzioni** ammontano a 71,8 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato relativo al Piano, per effetto della destinazione all'Italia di un contributo a fondo perduto aggiuntivo pari a 2,8 miliardi ai sensi del regolamento REPowerEU. I **prestiti** sono rimasti invariati e risultano pari a 122,6 miliardi di euro.

A seguito della revisione, il Piano include **sette Missioni**, poiché alla sei originarie si è aggiunto il capitolo **REPowerEU (Missione 7),** al quale sono destinati 11 miliardi di euro per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossi russi ben prima del 2030.



Il PNRR italiano comprende ora **145 misure, nuove o modificate**, incluso quelle che ricadono all'interno del capitolo sul REPowerEU.
Le **misure** sono progettate per rafforzare riforme fondamentali nei settori della giustizia, degli appalti pubblici e del diritto della concorrenza. Una serie di **investimenti**, sia nuovi che potenziati, mira a potenziare la competitività e la resilienza dell'Italia, promuovendo contemporaneamente la transizione verde e digitale. Questi investimenti coinvolgono settori cruciali come le energie rinnovabili, le catene di approvvigionamento sostenibili e le infrastrutture ferroviarie.

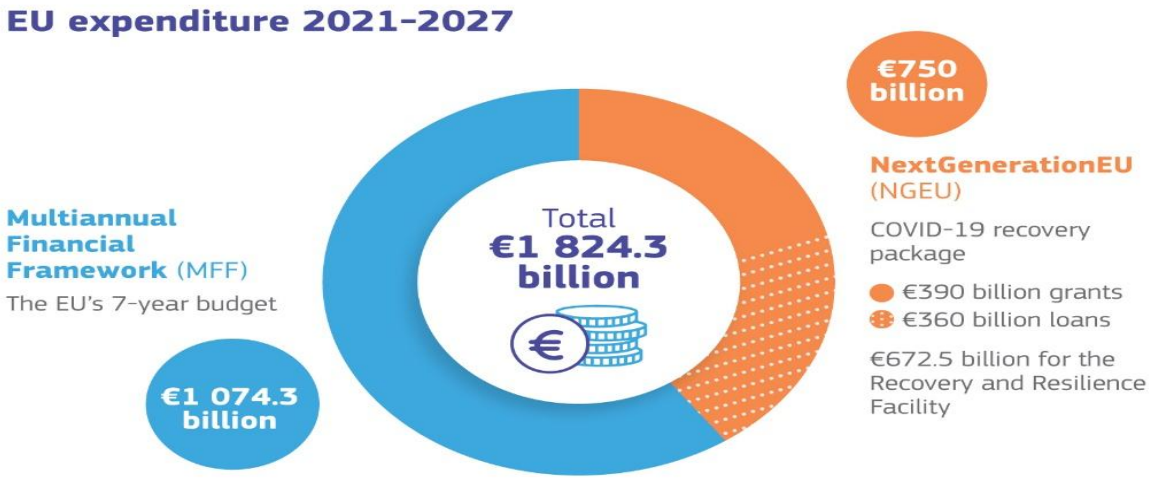


Fonte: https://www.italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/le-risorse-per-la-crescita/il-quadro-finanziario-del-pnrr.html

Particolare attenzione viene data alla **digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e alla resilienza del tessuto economico e sociale** della Nazione, destinando il **39,5%** dei fondi europei assegnati agli interventi volti a conseguire **obiettivi climatici** e **transizione verde** (rispetto al 37,5% previsto dal PNRR originario) e il **25,6%** delle risorse totali assegnate (rispetto al 25,1% del Piano originario) alla **transizione digitale**.

3 - La Nuova Programmazione Europea

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP o, nell'acronimo inglese, MFF) 2021-2027 è stato approvato dal Parlamento europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell'Unione europea il giorno successivo.
Il bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, assieme allo strumento per la ripresa NextGenerationEU, ammonta a 2.018 miliardi di euro a prezzi correnti e rappresenta una risposta senza precedenti che contribuirà a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus e contribuirà alla transizione verso un'Europa moderna e più sostenibile.



Oltre il 50% dell'importo totale del prossimo bilancio a lungo termine e di NextGenerationEU sosterranno la **modernizzazione dell'Unione europea attraverso la ricerca e l'innovazione, transizioni climatiche e digitali**.

Priorità orizzontali

I 5 «Obiettivi Strategici» che propone la nuova programmazione europea sono i seguenti:

Un'Europa più intelligente mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle imprese;

Un'Europa più verde grazie all'attuazione dell'accordo di Parigi, investimenti in transizione energetica, energie rinnovabili e lotta ai cambiamenti climatici;

Un'Europa più connessa dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;

Un'Europa più sociale che raggiunga risultati concreti relativamente al pilastro dei diritti sociali, occupazione di qualità, istruzione, competenze professionali e inclusione sociale;

Un'Europa più vicina ai cittadini che sostenga strategie di sviluppo locali e sviluppo urbano sostenibile.

Le dimensioni del QFP 2021-2027, con i suoi 1.835,3 miliardi di finanziamenti, sono estremamente più significative rispetto a quello che si è appena concluso, relativo agli anni 2014-2020, che ammontava alla cifra di 1.083,3 miliardi di euro.

FOCUS "NUOVE OPPORTUNITÀ"

In piena sinergia e complementarità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Programma Regionale FESR 2021-2027 individua nella **transizione ecologica e digitale** i due pilastri dello sviluppo economico e sociale dei territori.
Allo stesso modo, anche gli Enti Camerali promuovono la **trasformazione digitale ed ecologica delle imprese,** al fine di promuovere l'utilizzo, da parte delle imprese di servizi o soluzioni focalizzati sulle competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0, e incentivare l'avvio di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

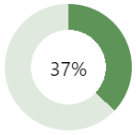
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il tema della sostenibilità riguarda sempre più direttamente il settore economico-produttivo e più in generale la società intera. Sono molte le **aziende che decidono di includere nel proprio *business* anche la dimensione sociale e ambientale** oltre a quella economica (fattori ESG), in quanto **essere sostenibili** per un'azienda significa anche attuare processi mirati a garantire il benessere economico e sociale senza pregiudicare la competitività aziendale.

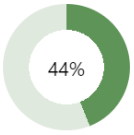
I numeri della sostenibilità d'impresa:



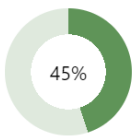
Dalle analisi di mercato risulta evidente che gli investimenti in sostenibilità stanno diventando sempre più **una priorità per le imprese italiane**.
Secondo la ricerca *Business for the Common Good 2022* sviluppata da Dynamo Academy, in collaborazione con il Sustainability Lab di SDA Bocconi, l'attenzione delle imprese italiane verso la corporate responsibility sta crescendo:



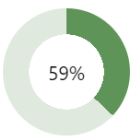
il 37% delle imprese ha aderito allo UNGC, il programma ONU che incoraggia l'adozione di politiche sostenibili;



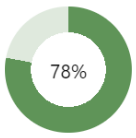
il 44% delle aziende ha redatto una **strategia e un piano d'azione** in materia di sostenibilità;



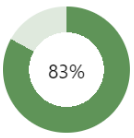
il 45% delle imprese mira a **ridurre le emissioni di CO2;**



il 59% delle imprese ha un **Comitato ESG** o un Comitato di Sostenibilità;



il 78% delle imprese considera comunità e territorio degli stakeholder di riferimento, e si relaziona con questi tramite donazioni, progetti e partnership che generano valore;



nell'83% delle imprese internazionali il team lavora in modo congiunto per il raggiungimento degli **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDGs), e nel 72% dei casi le strategie aziendali sono allineate a questi obiettivi.

I motivi alla base di questa scelta strategica sono i benefici che questa porta: facilità nell'attrazione di capitali, **migliori performance** e migliore capacità di gestione dei rischi, **incremento della reputazione dell'azienda** e successo sul mercato.
La sostenibilità quindi è diventata una sfida cruciale. Le pressioni per adottare pratiche più sostenibili, proteggere l'ambiente e migliorare la responsabilità sociale aziendale stanno crescendo rapidamente. Questa sfida è amplificata dal fatto che ignorarla può comportare **gravi conseguenze.** Le aziende rischiano di perdere clienti, l'accesso a finanziamenti. Inoltre potrebbe essere messo in discussione il futuro delle imprese. Non si deve rimanere indifferenti alla transizione ecologica.

Per condurre il proprio *business* in modo sostenibile, l'impresa deve trovare **soluzioni innovative** che le permettano di comprendere e **dare risposta alla complessità** del contesto in cui opera. Le principali **sfide "manageriali"** verso la sostenibilità d'impresa posso essere così sintetizzate:

rendere effettivo e misurabile il contributo delle imprese al raggiungimento degli SDGs:
implementare politiche e strategie di stakeholder engagement efficaci;
gestire in maniera sostenibile la catena di fornitura;
tutelare e promuovere i diritti umani nelle attività di business e attraverso le stesse.

In conformità al pilastro "transizione ecologica" del PNRR e alla Programmazione regionale, vengono emanati bandi che intendono privilegiare investimenti in grado di generare **efficienza energetica e produzione di rinnovabili**, nonché l'adozione di processi e prodotti per **un'economia circolare**.
Si riportano alcuni esempi:
Piano transizione 5.0
Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori
Green new deal
SIMEST_Fondo 394-81_Transizione Digitale o Ecologica

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il nuovo **"Piano Transizione 5.0"** per il biennio 2024 e 2025 punta a incentivare la **trasformazione green e digitale** delle imprese attraverso un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. Le risorse stanziate ammontano a 6,3 miliardi di euro, che sommati ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, raggiungono una quota pari a **13 miliardi di euro.**

Sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una **riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale **non inferiore al 3%** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei **processi** interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Il **piano Transizione 4.0** **resta operativo** per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che
non generano risparmio, oppure
generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Si precisa che il credito d'imposta Transizione 5.0 **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta **Transizione 4.0** né con il credito d'imposta per investimenti nella **ZES unica**.

Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** e spese per la **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Possono richiedere l'agevolazione tutte **le imprese** residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**.

Per fruire dell'incentivo le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la **certificazione** ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la **comunicazione** ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Al termine dell'investimento l'impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una **comunicazione di completamento (ex post)** dell'investimento corredata dalla **certificazione ex post.**

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in misura diversa a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici della **struttura produttiva o** dei **processi** interessati dall'investimento e della quota di investimento, come riportato nella tabella che segue:

	Riduzione consumi energetici		
Quota di investimento	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in **compensazione**, in un'unica rata, presentando il *modello F24.* **L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025**. L'eccedenza non compensata entro tale data sarà compensabile in **cinque rate** annuali di pari importo.

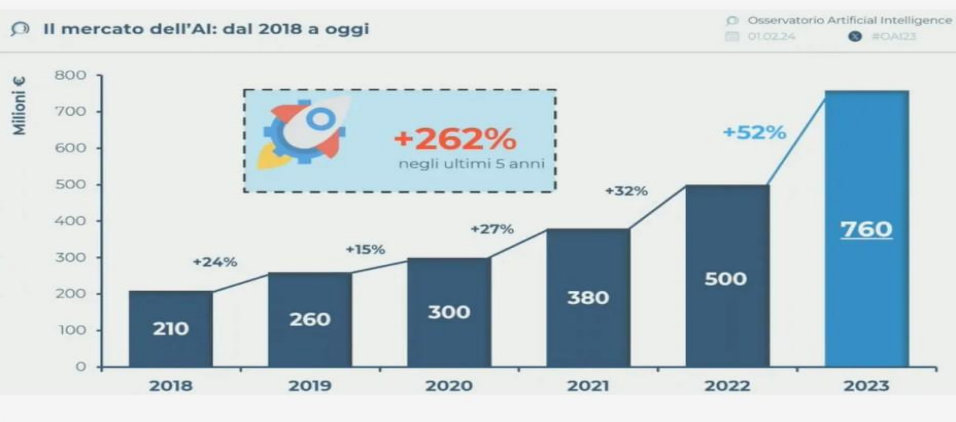
2) TRANSIZIONE DIGITALE

La digitalizzazione supporta le imprese che devono muoversi in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da mutamenti continui. Le opportunità offerte dalla tecnologia richiedono diversi cambiamenti all'interno dell'impresa stessa con conseguenti *investimenti finanziari* che non tutte le imprese possono sostenere. In particolare, i **bandi a sostegno della digitalizzazione** mirano a:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle **tecnologie I4.0**, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0;
- promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle **nuove competenze e tecnologie digitali** in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.

Tra le tecnologie abilitanti assumono un ruolo determinante l'intelligenza artificiale e la cybersecurity.

L'**intelligenza artificiale** sta determinando rapidi cambiamenti in tanti ambiti, sia da quello del suo impatto sulla protezione dei dati che da quello degli effetti che sta determinando sulle imprese, sulla loro struttura organizzativa e sulle nuove competenze che si rendono necessari.
Il **mercato** dell'Intelligenza artificiale **in Italia** nel **2023** segna un balzo del +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro, con questa sequenza di sviluppo: +24% nel 2019, +15% nel 2020, +27% nel 2021, e poi ancora +32% nel 2022, fino al +52% dell'ultimo anno. Per una crescita complessiva del mercato pari al +262% in questi ultimi 5 anni.



Il 90% del mercato dell'Intelligenza artificiale in Italia è generato dall'attività delle **grandi imprese**. L'**analisi dell'Osservatorio Artificial Intelligence** mostra come 6 grandi imprese italiane su 10 hanno già avviato un qualche progetto di Intelligenza artificiale, almeno a livello di sperimentazione; diversamente, **solo il 18% delle PMI italiane ha già avviato qualche progetto di AI**.
Questo dato è molto basso in assoluto ed è significativo anche in considerazione della particolare della struttura imprenditoriale del nostro paese, in cui la flessibilità degli organigrammi e la vicinanza dei vertici aziendali ai reparti di produzione e operativi dovrebbero rendere l'ambiente italiano molto più ricettivo e propizio alle innovazioni della AI.
Oggi, le imprese stanno cercando soluzioni innovative per mantenere la competitività, e l'intelligenza artificiale emerge come uno degli strumenti più potenti per sostenere le organizzazioni sul mercato. Il suo impatto è diversificato e si manifesta in numerosi settori, tra cui sanità, finanza, trasporti, vendita al dettaglio

Nel 2023 il **mercato della Cybersecurity italiano** è stato interessato da **investimenti nel digitale** da parte delle imprese, raggiugendo **2,15 miliardi di euro**, con un incremento del 16% rispetto al 2022.

A trainare il mercato sono state le grandi imprese: il 62% di esse ha incrementato gli investimenti nell'arco dell'anno, e l'81% ha definito un piano di sviluppo strutturato con strategia di lungo periodo. Operativamente il 68% delle GI ha investito in nuovi strumenti, il 62% sull'attenzione ai board aziendali e infine, il 43% sull'adeguamento normativo.
Maggiore difficoltà per gli investimenti lato piccole imprese, a causa delle risorse limitate e all'assenza di un'offerta di mercato che risponda alle loro esigenze.

Tuttavia, la spesa in cybersecurity in **Italia** è stata pari allo 0,12% del PIL, un dato che - seppure in crescita dello 0,1% rispetto al 2022 (era 0,10%) - ci colloca all'**ultimo posto** fra i paesi del G7, a grande distanza dai primi in classifica, Stati Uniti (0,34%) e Regno Unito (0,29%), e da Paesi come Francia o Germania allo 0,19%.



L'**intelligenza artificiale,** se supportata da adeguata formazione aziendale e professionale, può diventare un alleato importante per la **protezione delle aziende**, ma il mercato italiano di cybersecurity è ancora in uno *stato prematuro* in tal senso: **nonostante il 56% delle imprese abbia introdotto strumenti di IA in ambito sicurezza, solo il 22% di esse li usa in maniera estesa.**

In conformità al pilastro "transizione digitale" del PNRR e alla Programmazione regionale, vengono emanati bandi che finanziano progetti in grado di generare **innovazione digitale** nei processi, prodotti e servizi, rafforzando la competitività delle imprese.
Si riportano alcuni esempi:
D.L. 34/2019 - Digital Transformation nei Processi Produttivi
SIMEST_Fondo 394-81_Transizione Digitale o Ecologica

D.L. 34/2019 - DIGITAL TRANSFORMATION NEI PROCESSI PRODUTTIVI

Digital Transformation è l'incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di **Impresa 4.0** e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Possono essere finanziati progetti che puntano alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso:

tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics)

e/o

tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attorii al software

alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

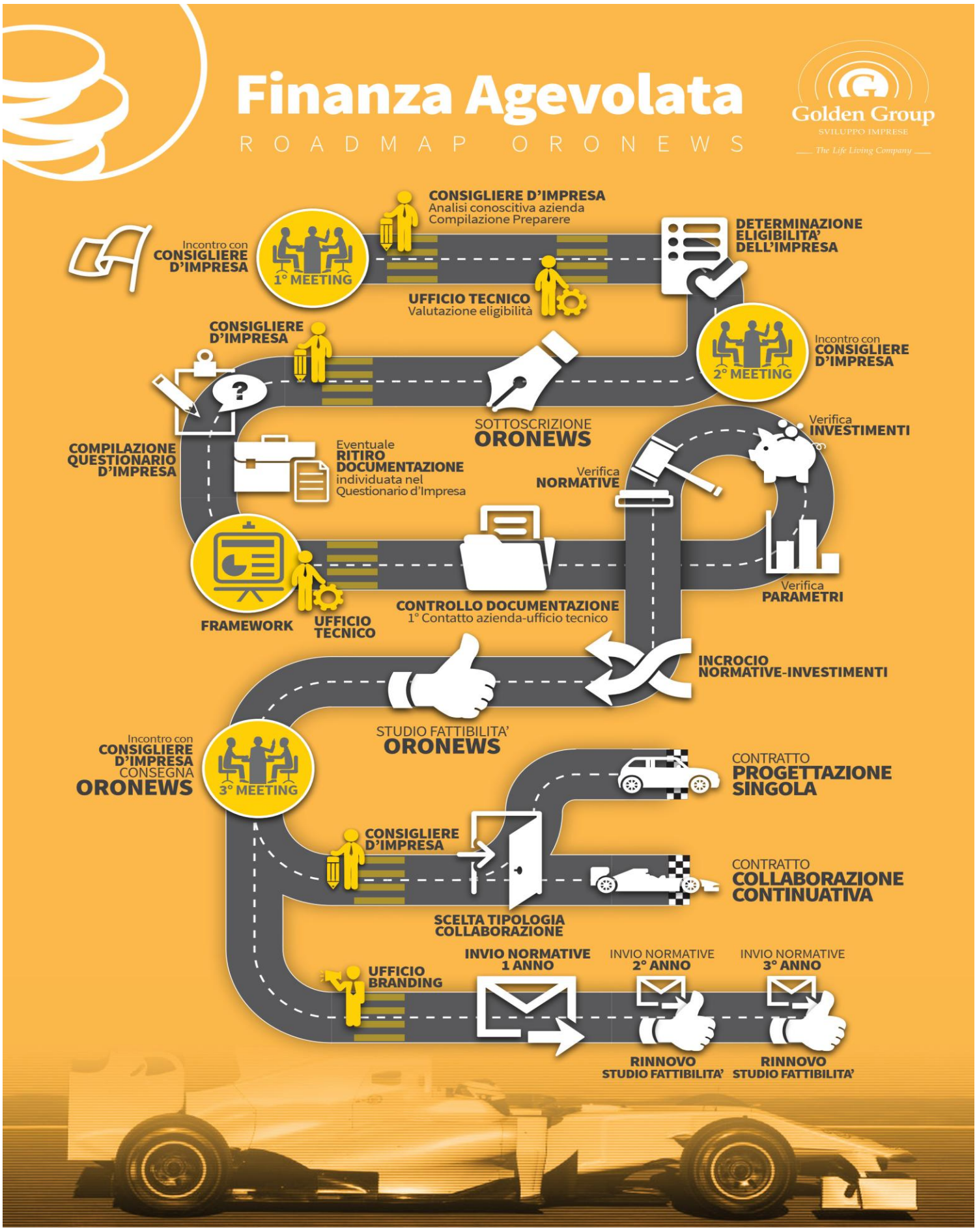
ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (Electronic data interchange - EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

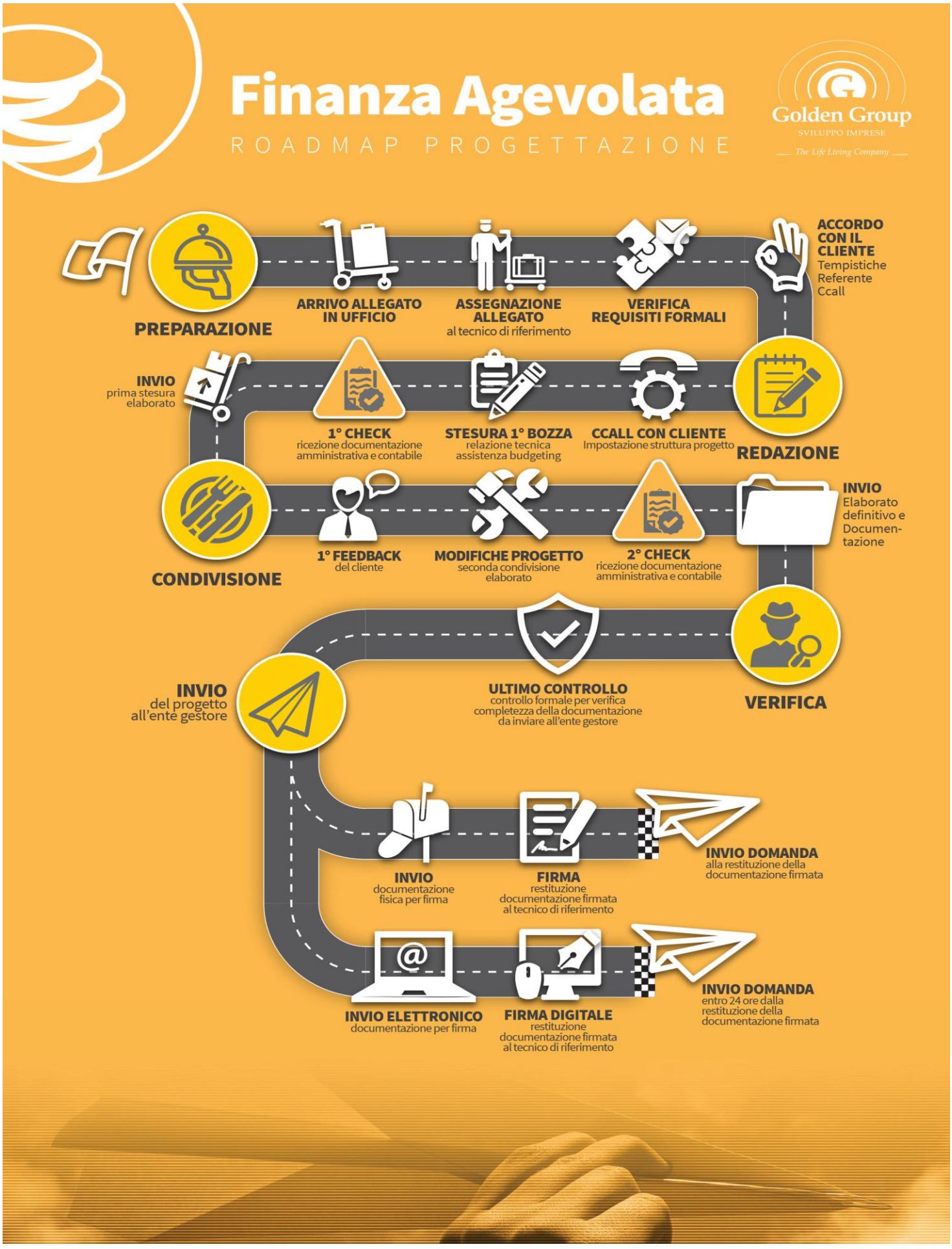
A tale scopo, i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione *oppure* investimenti.

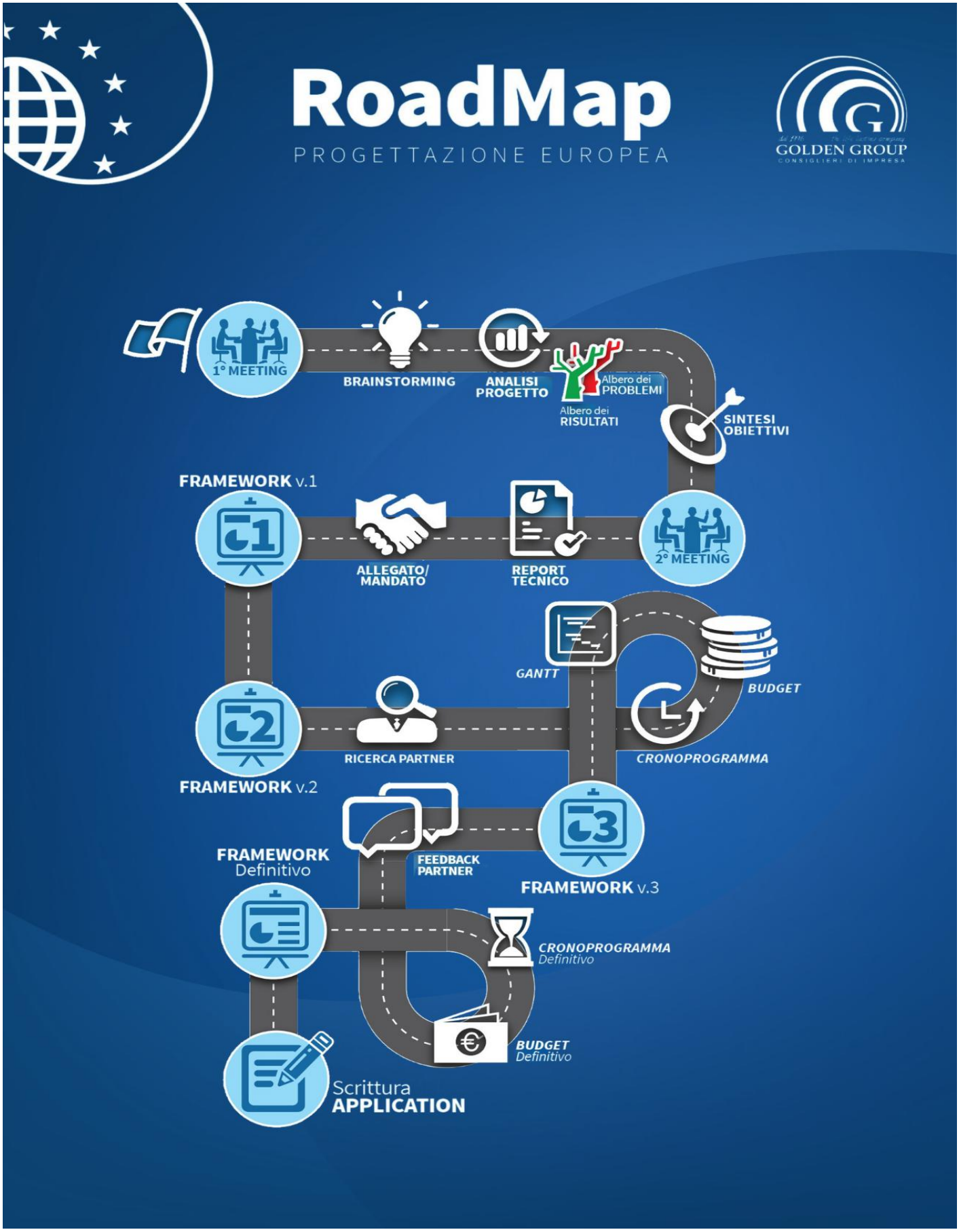
"Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede e rappresentano il nostro miglior sforzo per fornire dati accurati e aggiornati. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Pertanto, non possiamo garantire la completa accuratezza delle informazioni presentate dopo la data di pubblicazione. Si consiglia agli utenti di verificare l'attualità delle informazioni prima di prendere decisioni basate su di esse. Non saremo responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni fornite".

VISUALIZZAZIONE DEI SERVIZI

GOLDEN GROUP – Ufficio Tecnico




Finanza Agevolata
ROADMAP PROGETTAZIONE
Golden Group
SVILUPPO IMPRESE
The Life Living Company
PREPARAZIONE
ARRIVO ALLEGATO IN UFFICIO
ASSEGNAZIONE ALLEGATO
al tecnico di riferimento
VERIFICA REQUISITI FORMALI
ACCORDO CON IL CLIENTE
Tempistiche
Referente
Ccall
INVIO
prima stesura elaborato
1° CHECK
ricezione documentazione amministrativa e contabile
STESURA 1° BOZZA
relazione tecnica
assistenza budgeting
CCALL CON CLIENTE
Impostazione struttura progetto
REDAZIONE
CONDIVISIONE
1° FEEDBACK
del cliente
MODIFICHE PROGETTO
seconda condivisione elaborato
2° CHECK
ricezione documentazione amministrativa e contabile
INVIO
Elaborato definitivo e Documentazione
VERIFICA
ULTIMO CONTROLLO
controllo formale per verifica completezza della documentazione da inviare all'ente gestore
INVIO
del progetto all'ente gestore
INVIO
documentazione fisica per firma
FIRMA
restituzione documentazione firmata al tecnico di riferimento
INVIO DOMANDA
alla restituzione della documentazione firmata
INVIO ELETTRONICO
documentazione per firma
FIRMA DIGITALE
restituzione documentazione firmata al tecnico di riferimento
INVIO DOMANDA
entro 24 ore dalla restituzione della documentazione firmata


RoadMap
PROGETTAZIONE EUROPEA
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA
1° MEETING
BRAINSTORMING
ANALISI PROGETTO
Albero dei PROBLEMI
Albero dei RISULTATI
SINTESI OBIETTIVI
FRAMEWORK v.1
ALLEGATO/ MANDATO
REPORT TECNICO
2° MEETING
GANTT
BUDGET
RICERCA PARTNER
CRONOPROGRAMMA
FRAMEWORK v.2
FEEDBACK PARTNER
FRAMEWORK v.3
FRAMEWORK Definitivo
CRONOPROGRAMMA Definitivo
BUDGET Definitivo
Scrittura APPLICATION

FOCUS: DIMENSIONE D'IMPRESA

I parametri per definire la dimensione aziendale: fatturato, totale di bilancio e numero di dipendenti occupati espressi in termini di Unità Lavorative per Anno (ULA)

La qualificazione di PMI ha assunto il rango di status giuridico con l'emanazione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che ha recepito nell'ordinamento interno la raccomandazione 2003/361/CE, con la quale si stabilisce che **ai fini della rilevazione della dimensione aziendale** è necessario il contestuale soddisfacimento di **due requisiti quantitativi**:

- il primo dei quali composito, il **Fatturato** o il **Totale di Bilancio**,
- e il secondo in termini di **numero di dipendenti**.

Il primo dei requisiti è dunque il **Fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del Conto Economico o, se più favorevole per i fini dell'azienda, il **Totale di Bilancio**, vale a dire l'Attivo Patrimoniale, in ogni caso i dati devono essere desunti **dall'ultimo bilancio chiuso e approvato**.

In particolare, **condizione necessaria** affinché un'azienda venga considerata come**:**

1. **Microimpresa**, è che il fatturato o, in alternativa il totale di bilancio, **non superi l'ammontare di 2 milioni di euro;**
2. **Piccola impresa**, è che il fatturato o, in alternativa il totale di bilancio, **non superi l'ammontare di 10 milioni di euro;**
3. **Media impresa**, è che **il fatturato non superi i 50 milioni** di euro o, **in alternativa**, che **il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro;**
4. **Grande impresa**, è che **il fatturato superi i 50 milioni** di euro e il totale di bilancio superi i 43 milioni di euro.

Il **secondo requisito** è dato dal **numero dei dipendenti occupati** espressi in termini di Unità Lavorative per Anno, **"U.L.A.".**

Si considerano **dipendenti**:

- i lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato,
- iscritti nel libro matricola dell'impresa
- e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
- con l'eccezione di quelli in cassa integrazione straordinaria.

Non rientrano tra i dipendenti i soggetti:

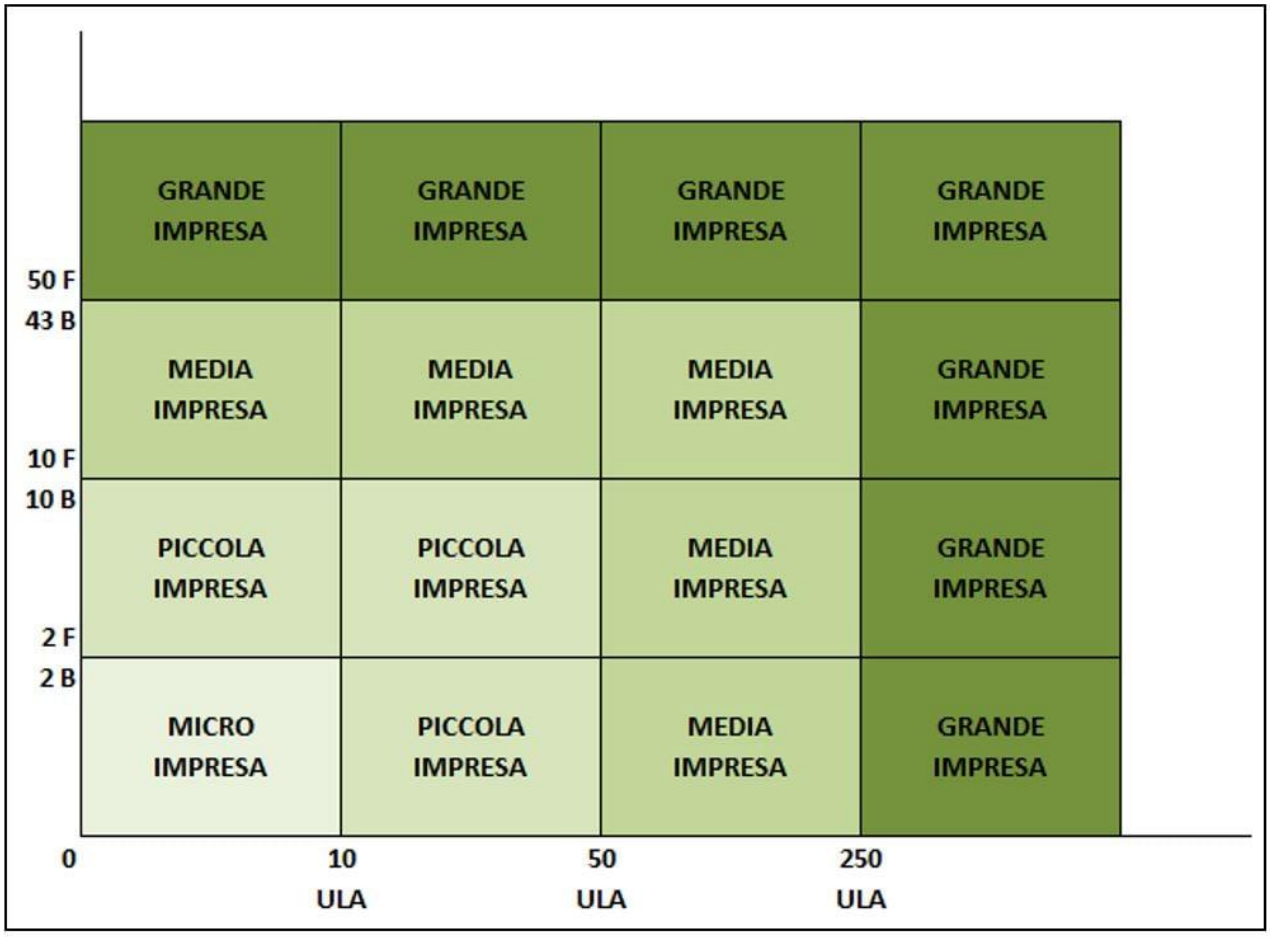
- con contratto di apprendistato
- e quelli con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati ai fini del calcolo purché percepiscano compensi per l'attività lavorativa svolta.

In particolare, **condizione necessaria** affinché un'azienda venga considerata come:

1. **Microimpresa**, è che in essa siano impiegate **meno di 10 U.L.A**.;
2. **Piccola impresa**, è che in essa siano impiegate **meno di 50 U.L.A**.;
3. **Media impresa**, è che in essa siano impiegate **meno di 250 U.L.A.;**
4. **Grande impresa**, è che in essa siano impiegate **250 o più U.L.A..**

Nel seguente grafico **è riassunto schematicamente** l'insieme delle **condizioni e la conseguente qualificazione dell'impresa**:



Focus: Calcolo delle Dimensioni Aziendali secondo i parametri UE

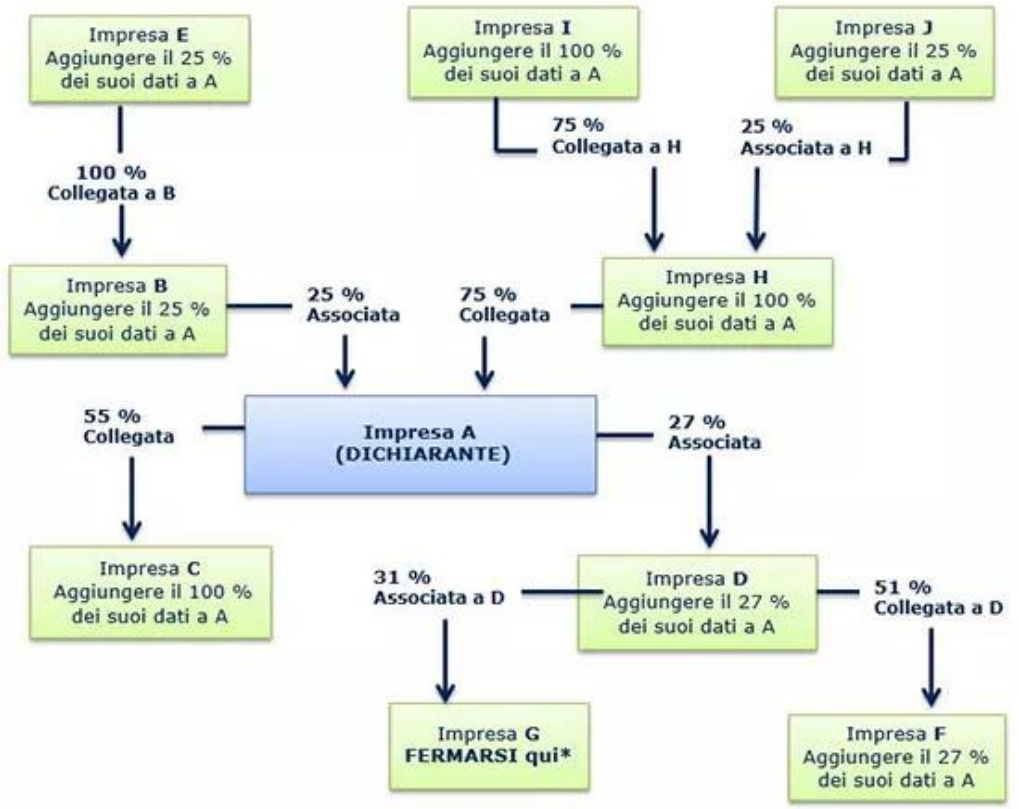
Imprese autonome (Art. 3, par. 1)
Le imprese AUTONOME sono definite, in negativo, come imprese che non sono né associate né collegate. Si tratta di imprese per le quali il calcolo della dimensione aziendale è effettuato esclusivamente con riferimento ai loro dati di bilancio, perché non ci sono rapporti di partecipazione rilevanti con altre imprese.
Imprese associate (art. 3, par. 2)
Si definiscono imprese ASSOCIATE tutte le imprese non identificabili come imprese COLLEGATE e tra le quali esiste la relazione seguente:

➢ un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). In particolare, la percentuale di partecipazione da tenere in considerazione, è quella compresa tra il 25% e il 50%. Superata tale soglia le imprese sono COLLEGATE.

Ai fini del calcolo della dimensione aziendale, i dati di bilancio e quelli relativi agli occupati delle imprese associate, devono essere sommati a quelli dell'impresa richiedente in misura proporzionale alla partecipazione detenuta (in caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata).
Un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in

imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000,00 Euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti.
Le sopracitate eccezioni valgono esclusivamente in caso di potenziali rapporti di associazione, qualora invece, uno dei soggetti dell'elenco (o più soggetti tra loro collegati) detenga una partecipazione maggiore del 50%, si applicano le disposizioni previste per la generalità delle imprese.

Imprese collegate (art. 3, par. 3)
Si definiscono imprese COLLEGATE le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Di norma, i punti sopracitati possono essere sintetizzati riconducendo la relazione di collegamento alla presenza di partecipazioni in altre imprese in misura superiore al 50%.
Ai fini del calcolo della dimensione aziendale, i dati di bilancio e quelli relativi agli occupati delle imprese collegate devono essere sommati al 100% a quelli dell'impresa richiedente.



Collegamento tramite persone fisiche
Le imprese fra le quali sussiste una relazione di collegamento (quindi sopra al 50% di partecipazione) attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 chiarisce che due imprese si considerano collegate per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

➢ la persona o il gruppo di persone fisiche devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale (> 50%);

➢ le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione (prime due cifre numeriche del codice Ateco) della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del proprio fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione (A fattura almeno il 25% a B oppure B fattura almeno il 25% ad A).

FOCUS: REGIME DE MINIMIS

Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore i regolamenti (UE) 2023/2831 e (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis, che sostituiscono rispettivamente il regolamento de minimis generale (UE) n. 1407/2013 e, per il settore SIEG, il regolamento (UE) n. 360/2012.

La nuova disciplina prevede l'aumento del massimale a 300.000 EUR per gli aiuti concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis generale.

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

Gli **aiuti** sono concessi a un'**impresa unica.**
Sono esempi di aiuti "de minimis" i prestiti a fondo perduto, ma anche i finanziamenti agevolati, i crediti di imposta ed altre forme di agevolazione fiscale.
Il massimale degli aiuti concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis SIEG viene innalzato a 750.000 EUR.

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

Ragione fiscale impresa richiedente	SOLGOMMA SPA		
Codice fiscale/Partita IVA	00382920486		
Indirizzo sede legale	Via Carraia 58, Empoli (FI) 50053		
Codice Ateco	22.19.09		
Anno di riferimento ultimo bilancio approvato	2024	2023	2022
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	6.462.328,00 €		
Unità lavorative annue (ULA)	41,00		
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	10.920.837,00 €		
Impresa associata/collegata			

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	2024	2023	2022
Fatturato ultimo bilancio approvato	6.462.328,00	-	-
Numero di occupati	41,00	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato	10.920.837,00	-	-

DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA	PICCOLA

DE MINIMIS

AIUTI DE MINIMIS ULTIMO TRIENNIO (2021-2022-2023)*					
NOME IMPRESA BENEFICIARIA	AUTORITA' CONCEDENTE	ATTO DI CONCESSIONE	STRUMENTO D'AIUTO	DATA DI CONCESSIONE	IMPORTO IN DE MINIMIS CONCESSO
SOLGOMMA SPA	Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.	LetteraEsitoRichiedente_4587591_2025-09-30.pdf	Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))	30/09/2025	11.784,92 €
					0,00
					0
				Totale ottenuto	11.784,92 €
				Plafond disponbile	€ 288.215,08

ORONEWS

IMPRESA: ***SOLGOMMA S.P.A.***
Codice di classificazione ISTAT 2007:
22.19.09 – Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

Codice di classificazione ISTAT 2007:
15.20.1 – Fabbricazione di calzature

PREMESSA *Dalle informazioni fornite da* ***SOLGOMMA S.P.A.*** *nel Questionario Impresa si evince che rientra nei parametri identificativi di* ***piccola impresa*** *nel settore* ***manifatturiero***

La sede legale e operativa risiede in:
Via Carraia 58 – Empoli (FI)

Unità locali:
Via Carraia 28/43 – Empoli (FI)
Via Carraia 56 – Empoli (FI)
Via Pirandello 20/22 – Empoli (FI)
Via Bonistallo 1 – Empoli (FI)
Via G. B. Vico snc – Empoli (FI)

Descrizione attività dell'impresa:
Fabbricazione di altri prodotti in gomma

N. Dipendenti – 41

Fatturato Ultimo Anno – 6.462.328,00 euro

Descrizione degli investimenti che **SOLGOMMA S.P.A.** dichiara di volere effettuare nel prossimo futuro:

1. *Produzione – Macchinari, attrezzature e impianti 4.0*
2. *Informatica – Software, PC e investimenti in cyber security*
3. *Ricorse umane – Nuove assunzioni*
4. *Impianti di sicurezza*
5. *Certificazioni*
6. *Ricerca e sviluppo*
7. *Abbattimento tasso INAIL*

PROSPETTIVE	In una ottica di pianificazione, vengono indicati, suddivisi per aree di intervento, gli strumenti di agevolazione di cui **SOLGOMMA S.P.A.** potrebbe usufruire nel breve periodo ed in futuro. Per ogni area compare il riferimento alla scheda tecnica relativa alla misura di agevolazione fruibile, riportata integralmente in allegato.

Indice delle agevolazioni

Area di intervento: Produzione (macchinari e attrezzature); (fabbricati e opere murarie); impianti ecologici; sistemi a basso impatto ambientale; impianti di sicurezza; arredamento; informatica; magazzino e logistica 40

SCHEDA 1
D.L. 69/2013 - Nuova Legge Sabatini 2023 42

SCHEDA 2
Scheda Riassuntiva - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021 - 2025 52

SCHEDA 3
L. 178/2020 - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021-2025 61

SCHEDA 4
DL 19/2024, art. 38 - Piano Transizione 5.0 73

SCHEDA 5
Bando ISI INAIL 2024 - Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Dipendenti 91

SCHEDA 6
INAIL - Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (OT23) 111

SCHEDA 7
Intervento a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali - Anno 2025 125

Area di intervento: Ricerca e innovazione, costi del personale di ricerca, brevetti e acquisizione know how 132

SCHEDA 8
Scheda Riassuntiva - Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Transizione Ecologica, Innovazione Tecnologica 4.0 e Altre Attività Innovative 134

SCHEDA 9
Detassazione dei costi di personale dedicato all'attività di R&S - Legge 311/2004 153

SCHEDA 10
Nuova Patent Box 155

SCHEDA 11
PR FESR 2021/2027 Azione 1.1.4.1 - Bando 1: Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo 2025 163

SCHEDA 12
PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.4.1 - Bando 2: Progetti di Ricerca e Sviluppo per MPMI e Midcap - 2025 170

SCHEDA 13
PR FESR 2021/2027 Bando Filiera Smart Progetto integrato di investimenti in innovazione di processo, prodotto e servizi 177

SCHEDA 14
PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.3 "Bando Impresa Digitale" 187

Area di intervento: Risorse umane (Formazione e selezione del personale e nuove assunzioni) 204

SCHEDA 15
PR FSE+ 2021-2027 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025 206

SCHEDA 16
Contributi ai Datori di Lavoro Privati a Sostegno dell'Occupazione di Lavoratori interessati da Crisi Aziendali ... 211

SCHEDA 17
Contributi per favorire l'occupazione dei disabili L. 68/1999 – Firenze e Prato (2025) 214

SCHEDA 18
L. 106/2021, art. 48 bis - Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti 222

SCHEDA 19
Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua 223

SCHEDA 20
PR FSE + 2021/2027 - Finanziamento di piani di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro 2023-2025 226

Area di intervento: Internazionalizzazione e fiere **234**
SCHEDA 21
Bando a Sostegno dell'Internazionalizzazione delle MPMI - 2025 235

Area di intervento: Produzione di energia e interventi per il risparmio energetico **240**
SCHEDA 22
Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico nell'edilizia 241
SCHEDA 23
Conto Termico 2.0 249
SCHEDA 24
Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili 252

Area di intervento: Certificazioni **260**

Area di intervento: Area commerciale **262**
SCHEDA 25
DL Agosto - Art. 81 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive - 2024 263
SCHEDA 26
L. 205/2017, art. 1, cc. 363 - 366: Sport Bonus 2025 266
SCHEDA 27
D.L. 50/2017, art. 57 bis - Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (Investimenti pubblicitari per l'anno 2025) 268

Area di intervento: Ricapitalizzazione aziendale, esigenza di liquidità **272**
SCHEDA 28
PR FESR 2021/2027 - Azione 1.3.2 - Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a euro 50.000 273
SCHEDA 29
Fondo di garanzia PMI - Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) 285

AREE DI INTERVENTO

Area di intervento: Produzione (macchinari e attrezzature); (fabbricati e opere murarie); impianti ecologici; sistemi a basso impatto ambientale; impianti di sicurezza; arredamento; informatica; magazzino e logistica

Lo strumento è dedicato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), operanti in tutti i settori produttivi, per i seguenti interventi:Investimenti in beni strumentali: acquisto o l'acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 c.c., nonché software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

- ✓ *D.L. 69/2013 - Nuova Legge Sabatini 2023 (Scheda 1)*

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2020/2021/2022 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali:

- ✓ *Scheda Riassuntiva - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021 – 2025 (Scheda 2)*

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2021 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

- ✓ *L. 178/2020 - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021-2025 (Scheda 3)*

L'art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

- ✓ *DL 19/2024, art. 38 - Piano Transizione 5.0(Scheda 4)*

L'obiettivo del bando è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

- ✓ *Bando ISI INAIL– Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Dipendenti (Scheda 5)*

Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.

- ✓ *INAIL - Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (OT23) (Scheda 6)*

La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio con conseguenti ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività economiche, hanno stanziato risorse a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze per interventi di ripristino dei danni subiti nonché per l'implementazione dei sistemi di sicurezza a difesa delle sedi aziendali

- ✓ *Intervento a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali - Anno 2025 (Scheda 7)*

NAZIONALE

SCHEDA 1

D.L. 69/2013 - Nuova Legge Sabatini 2023

TEMPISTICA

Linea Operativa

Le presenti modalità sono valide per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le domande presentate anteriormente ai termini iniziali previsti dal provvedimento, indipendentemente dallo stato dei procedimenti in essere, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del MISE, di concerto con il MEF, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari operative (si veda scheda '**DL 69/2013 - Nuova Legge Sabatini - Bonus per macchinari e impianti rivolto alle MPMI**'). In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE
Le domande di accesso possono essere presentate **a partire dal 1° ottobre 2024**.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale secondo i termini e le modalità previste, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.

Per l'iter di presentazione si vedano i dettagli in allegato.

Scadenza raccolta incarico a procedere:

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Lo strumento è dedicato alle **micro, piccole e medie imprese (MPMI),** operanti in tutti i settori produttivi, per i seguenti interventi:

A. **Investimenti in beni strumentali**: acquisto o l'acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di **macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 c.c., nonché software e tecnologie digitali,** destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

B. **Investimenti 4.0:** acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, **negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla legge n. 232/2016.** Per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione "*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*" dell'allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche[1]:
 a. **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da

[1] Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti *a)* e *b)* sono specificate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 "*Caratteristiche obbligatorie*", rispettivamente ai punti 2 e 3.

remoto di istruzioni e/o part program;

b. **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

C. Investimenti green: acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

In fase di erogazione, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente:

a. dichiarare il possesso un'idonea **certificazione ambientale** di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'**allegato 6/C;**
b. Dichiarare che beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'**allegato 6/C**, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.

Con la circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 si è **aggiornato l'elenco delle certificazioni ambientali** di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nel predetto allegato 6/C (v. Allegato).

I programmi d'investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d'investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, **presentano autonomia funzionale;** non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d'investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Nel rispetto del principio dell'autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare il programma d'investimento su più domande. Non sono in ogni caso ammissibili i programmi d'investimento concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

I programmi d'investimento realizzati dalle **imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER** devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 17 - *Aiuti agli investimenti a favore delle PMI* del medesimo regolamento GBER. Quindi, gli investimenti devono riguardare:

a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
d) cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento;

a. che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;
b. mediante un'operazione che avviene a condizioni di mercato;
c. da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimento rientrante nelle tipologie di cui sopra.

Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d'investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 - *Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* e 17 - *Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli* del regolamento ABER (***Regolamento UE n. 2022/2473***).
In particolare, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER che prevede **la non applicabilità dello stesso:**

- nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, di cui all'articolo 14 del regolamento, **superino i 600.000 euro**, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;
- nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 17 del regolamento **superino i 7,5 milioni di euro**, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.

Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e acquacoltura, i programmi devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 27 - *Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici*, 29 - *Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca*, 33 - *Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura,* 46 - *Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura* FIBER (***Regolamento UE n. 2022/2473***). Non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a **2,5 milioni** di euro né aiuti di importo superiore a **1,25 milioni** di euro per beneficiario e per anno.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno unionale previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE
L'agevolazione è riconosciuta alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento, concernente investimenti in beni strumentali e/o investimenti 4.0 e/o investimenti green.

Il **processo di capitalizzazione** deve rispettare i seguenti termini e modalità:

- **la delibera di aumento di capitale sociale** deve presentare le seguenti caratteristiche:
 a. deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come "*versamento in conto aumento del capitale*";
 b. deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della

stessa;

c. non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
d. l'aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento;
e. l'aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d'investimento;
f. l'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
g. l'aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;

- **l'aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo**;
- **la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto**. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
- il **versamento** della restante parte dell'aumento di capitale **dovrà risultare effettuato** dall'impresa **entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo**, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo richiesto e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, a meno che sia prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; in tale caso l'aumento di capitale sociale dovrà risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le **PMI** che alla data di presentazione della domanda:

a. sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;
b. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
d. non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come definita nei rispettivi regimi.

Le imprese di cui sopra devono avere, al momento della presentazione della domanda, la sede legale o una unità locale in Italia.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono esclusi i settori finanziario - assicurativo (Sezione K dei Codici ATECO 2007).

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, oltre ai requisiti sopra previsti:

- **sono costituite in forma di società di capitali;**
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art 2632 codice civile;
- **sono state impegnate in un processo di capitalizzazione**.

SPESE AMMESSE

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di **beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di intervento sopra indicati, destinati a strutture già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.**

I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato il programma d'investimento.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad **uso produttivo e strumentali** all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. Gli investimenti devono fare riferimento ad una sola unità produttiva, qualora la MPMI voglia effettuare investimenti riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità produttiva una diversa domanda di agevolazione.

Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario**, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.** Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

Non sono ammesse le spese:

a. per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
b. relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni «ad uso mostra» e quelli venduti «con riserva di gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in «conto visione» o in «prova» all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
c. relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura;
d. connesse a commesse interne;
e. per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
f. che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»;
g. di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

h. per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
i. relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
j. imputabili a imposte e tasse;
k. relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
l. relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
m. per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
n. ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro;
o. relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
p. per impianti generici non strumentali rispetto all'attività tipica dell'impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell'investimento stesso;
q. relative a beni non classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del Codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4. dell'attivo dello stato patrimoniale.

Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, e per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, **per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l'acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l'attività svolta dall'impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.**

L'acquisto di un impianto di produzione energetica (fermo restando i vincoli di cui al precedente paragrafo) è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'art. 2424 del c.c., non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo. Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.

TIPO DI SOVVENZIONE

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore aderente alla convenzione, a copertura del programma di investimento.

Il **finanziamento,** il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a. Essere deliberato a copertura dei programmi di investimento **e fino al 100% dello stesso;**
b. Avere **durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti

dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene, oppure alla data di collaudo se successiva;

c. essere deliberato e contrattualizzato per un **valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto,** per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura (non possono essere concessi aiuti a favore di progetti nel settore della pesca e acquacoltura con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro né aiuti il cui ESL sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno). Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti; *il limite massimo di 4 milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 69/2013. Pertanto, entro il limite massimo di 4 milioni di euro di finanziamento, una PMI può presentare una o più domande di agevolazione "Nuova Sabatini", e il predetto limite non può in alcun modo essere superato. Il massimale di 4 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa e non all'eventuale gruppo di imprese collegate. Il limite minimo, invece, è riferito alla singola domanda di agevolazione*;

d. essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

e. in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa proponente in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa proponente stessa.

<u>Agevolazioni concedibili</u>

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, **su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:**

a. al **2,75%** per gli investimenti **in beni strumentali;**
b. al **3,575% per gli investimenti 4.0;**
c. al **3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).**

Tabella riepilogativa:

Tipologia investimento	**Imprese beneficiarie**	**Tasso annuo di interesse convenzionalmente assunto per il contributo in c/impianti**
Beni materiali o immateriali nuovi a uso produttivo	Micro piccole e medie	2,75%
Nuova Sabatini 4.0	Micro piccole e medie	3,575%
Nuova Sabatini Green	Micro piccole e medie	3,575%

Esempi:

Finanziamento	***Semestri***	***Tasso***	***Contributo***
100.000 €	*10*	*2,75%*	***7.717,37 €***
100.000 €	*10*	*3,575%*	***10.092,38 €***

È prevista inoltre la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (**80%** dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario. Qualora l'intensità massima dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo di garanzia, superi le soglie di intensità di aiuto dei regimi di esenzione, il Ministero procede alla conseguente riduzione del contributo fino alla misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un **contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:**

a. 5% per le micro e piccole imprese;
b. 3,575% per le medie imprese.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

*Agevolazione concessa in **regime di esenzione:***

- ***Regolamento UE n. 651/2014**, art. 17 (intensità massima di aiuto pari al 10% per le medie imprese e al 20% per le piccole imprese);*
- *Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali: **Regolamento UE n. 2022/2472**, artt. 14 e 17 (intensità massima di aiuto pari al **65%**);*
- *Con riferimento al settore della pesca e dell'acquacoltura: **Regolamento UE n. 2022/2473**, artt. 27, 29, 33, 46 (intensità massima di aiuto pari al **50%**).*

RETROATTIVITÀ'

Il programma d'investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva[2] - ossia in data non coincidente né antecedente **- alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore.**

I programmi devono essere conclusi **entro 12 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa

[2] Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d'investimento.

riferito al programma d'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

La legge di bilancio 2023 stabilisce che per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi. Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

La delibera di aumento di capitale sociale deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa.

L'aumento di capitale sociale deve essere **interamente sottoscritto** dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo.

La PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a **versare almeno il 25% dell'aumento di capitale,** oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. **Il versamento della restante parte dell'aumento di capitale** dovrà risultare effettuato dall'impresa entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo richiesto e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, a meno che sia prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; in tale caso l'aumento di capitale sociale dovrà risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo.

VINCOLI

Cumulabilità. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

L'agevolazione è altresì cumulabile con il credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 in quanto il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all'art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 laddove è stabilito che lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento.

Erogazione del contributo

In linea generale, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti (**sia ordinario sia per capitalizzazione**) è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d'investimento, **in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d'investimento.** In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso

l'accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

Rimane confermata l'erogazione del contributo in conto impianti ordinario in un'unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:

a. dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del DL Crescita;
b. dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del DL Semplificazioni;
c. dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge di bilancio 2022.

Rimane confermata l'erogazione del contributo in conto impianti per la capitalizzazione in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro.

Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con il soggetto finanziatore, oppure alla realizzazione di un programma d'investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il **«Codice unico di progetto - CUP»,** che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4, decreto-legge n. 69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, è subordinata all'acquisizione della **documentazione antimafia**.

DOCUMENTI

Per verificare l'ammissibilità dell'impresa richiedente alla presente misura l'ente erogatore provvederà al calcolo del rating aziendale basato sulla solidità finanziaria, economica e patrimoniale della stessa.

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 2

Scheda Riassuntiva - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021 - 2025

TEMPISTICA

Gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 sono agevolati da:

L. 160/2019

Legge di Bilancio 2020: per gli investimenti tra il 1° gennaio e il 31 Dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dalla precedente normativa.

L. 178/2020

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere **dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022**, **ovvero entro il 30 Giugno 2023** a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati **dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 31 Giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della L. 178/2020, il DL 29/2024, pubblicato il 29 marzo 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, all'art. 6 impone diversi obblighi a carico delle aziende ai fini della fruizione dei crediti d'imposta. In particolare, definisce le seguenti casistiche:

Imprese che hanno avviato investimenti 4.0 nel 2023 e hanno quote non ancora fruite al 30 marzo 2024

Le imprese sono tenute a effettuare obbligatoriamente la comunicazione degli investimenti (comunicazione ex-post): l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Imprese che intendono fruire del credito d'imposta 4.0 a decorrere dal 30 marzo 2024

Le imprese sono tenute a comunicare:

- preventivamente (comunicazione ex-ante), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito, la relativa fruizione;
- a completamento degli investimenti (comunicazione ex-post): l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Imprese che hanno realizzato investimenti 4.0 a decorrere dal 01 gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024

Le imprese sono tenute a comunicare al completamento degli investimenti (comunicazione ex-post), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

N.B. Le comunicazioni ex-ante ed ex-post sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del MISE e sono condizione necessaria per poter usufruire del credito d'imposta. **Le modifiche al modello, le**

modalità e i termini di invio delle comunicazioni ex ante ed ex post saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul precedente DM 6 ottobre 2021. Pertanto, ai fini della corretta fruizione del credito, è necessario attendere la pubblicazione del nuovo modello sopra indicato. Fino a quel momento non è corretto procedere con compensazione.

Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024 in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.
In particolare, la sospensione è prevista per i codici tributo "6936" (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e "6937" (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2020/2021/2022 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali:

EX SUPER-AMMORTAMENTO coperto dalla legge di Bilancio 2020
L'agevolazione consiste in un credito di imposta concesso alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Territorio dello Stato.
I beni immateriali diversi da quelli presenti nell'Allegato B (dunque software ordinari non inclusi nel Piano Nazionale Imprese 4.0), non sono ammessi ad alcun tipo di sovvenzione.

EX IPER-AMMORTAMENTO coperto da Legge di Bilancio 2020/2021/2022
Beni ammissibili all'agevolazione (sia per i Beni di cui all'Allegato A che per i Beni di cui all'Allegato B è necessaria l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura)

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0'
L'Allegato A è suddiviso in tre grandi categorie:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
- macchine utensili per **asportazione**
- macchine utensili operanti con **laser** e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- macchine **e impianti** per la realizzazione di prodotti mediante la **trasformazione** dei materiali o delle materie prime
- macchine utensili per la **deformazione** plastica dei metalli e altri materiali
- macchine utensili per **l'assemblaggio,** la giunzione e la saldatura
- macchine per il confezionamento e **l'imballaggio**
- macchine utensili di **de-produzione e riconfezionamento** per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
- **robot,** robot collaborativi e sistemi multi-robot

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle **caratteristiche superficiali** dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici

macchine per la **manifattura additiva** utilizzate in ambito industriale

macchine, **anche motrici e operatrici,** strumenti e dispositivi per il carico/scarico, **movimentazione,** pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione **e meccatronici**)

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Il Decreto Semplificazioni (DL 135/2018) ha chiarito che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).

2) Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

altri sistemi di **monitoraggio in-process** per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei **materiali** (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale

dispositivi intelligenti per il **test delle polveri** metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie **additive**

sistemi intelligenti e connessi di **marcatura e tracciabilità** dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification)

sistemi di **monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine** (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, **l'identificazione** o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei **consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni**

filtri e sistemi di **trattamento e recupero** di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di

anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività' di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

- banchi e postazioni di lavoro dotati di **soluzioni ergonomiche** in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
- sistemi per il **sollevamento/traslazione** di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
- dispositivi **wearable,** apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di **realtà aumentata** e virtual reality
- interfacce uomo-macchina **(HMI)** intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato,

condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

<u>Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.</u>

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing,* per la quota imputabile per competenza.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:
- veicoli e altri mezzi di trasporto individuati dall'art. 164, comma 1 del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli ad uso pubblico, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti);
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;

i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (vedi Allegato);
beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,** incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Esclusivamente per i beni materiali strumentali diversi da quelli degli Allegati A e B (Ex Super-ammortamento), sono ammissibili alle stesse condizioni e agli stessi limiti anche gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni.**

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o che siano destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione Legge di Bilancio 2020 si concretizza in un **credito d'imposta riconosciuto nelle seguenti misure:**

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni materiali strumentali diversi da quelli degli Allegati A	Ex Super-ammortamento	**6%**	2 Milioni
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**40%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		20%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**15%**	Fino a 700.000 euro
Beni Immateriali strumentali diversi da quelli di cui all'Allegato B (software ordinari)	**ESCLUSI**		

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **cinque quote annuali** di pari importo **ridotte a tre per gli investimenti di cui all'Allegato B,** a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti diversi da quelli di cui agli Allegati A e B, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dei beni per gli investimenti di cui ai agli Allegati A e B.
Nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota

fruibile a partire dal medesimo anno.

L'agevolazione Legge di Bilancio 2021/2022 si concretizza in un **credito d'imposta riconosciuto nelle seguenti misure:**

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2021, ovvero entro il 31 Dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**50%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		30%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**40%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		20%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

Dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**20%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		5%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni
	Ex Iper-ammortamento - investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE, di concerto con il Ministro della	**5%***	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 50 Milioni

	transizione ecologica e MEF		

N.B. Come specificato nella circolare 14/E del 17 Maggio 2022, il limite massimo degli investimenti in beni materiali 4.0, pari a 20 milioni di euro, non è riferito all'intero triennio 2023-2025, bensì alla singola annualità.

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2023, ovvero entro il 30 Giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**20%**	Fino a 1 Milione annuo

Con la legge di conversione del DL Aiuti è stato introdotto quanto segue: per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B effettuati a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta è elevata al 50% (invece del 20%).

Dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, ovvero entro il 30 Giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**15%**	Fino a 1 Milione annuo

Dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**10%**	Fino a 1 Milione annuo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **tre quote annuali** di pari importo, a **decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dei beni per gli investimenti di cui agli Allegati A e B.
Nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

RETROATTIVITA'

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato occorre fare riferimento alle regole generali della Competenza previste dall'Art. 109 del TUIR.
Di seguito si riporta una sintesi dei momenti temporalmente rilevanti in relazione alle diverse modalità di effettuazione degli investimenti:

Modalità di effettuazione degli investimenti	Momento di effettuazione degli investimenti

Proprietà	Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute: Alla data della consegna o spedizione; Ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio")
Leasing	Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

Con risposta 21/2023 dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito che anche per gli oneri accessori è necessario seguire il principio di competenza di effettuazione degli investimenti.

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per le imprese agricole, il credito d'imposta **è cumulabile con i PSR solo per la differenza consentita in base alle percentuali stabilite** dall'allegato 2 al regolamento Ue n. 1305/2013. **Ad esempio**, per la Misura 4 del PSR, valgono le seguenti percentuali massime: 40% in tutte le regioni, 50% nelle regioni del Sud, maggiorabili del 20% per i giovani agricoltori.

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 3

L. 178/2020 - Credito d'Imposta Beni Strumentali 2021-2025

TEMPISTICA

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere **dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022**, **ovvero entro il 30 Novembre 2023**[3] a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati **dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Modifiche con la Legge di Bilancio 2025

Con i commi 445-448 si modifica la disciplina del credito d'imposta investimenti 4.0, di cui all'art.1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

- **ABROGAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER BENI IMMATERIALI 4.0 DAL 2025**

Viene prevista l'abrogazione dal 2025 del credito di imposta per i beni immateriali 4.0 di cui all'Allegato B. A seguito della modifica, quindi, il bonus può essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- **LIMITE DI SPESA PER IL CREDITO DI IMPOSTA PER BENI MATERIALI 4.0**

Per il credito di imposta in beni strumentali materiali 4.0 di cui all'Allegato A, invece, viene fissato un **limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tale limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui sopra, l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una **comunicazione** concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 39/2024, che dovrà essere aggiornato con apposito decreto direttoriale del MIMIT. Il decreto apporrà le necessarie modifiche, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta in beni strumentali materiali 4.0 (di cui art. 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020), il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate,

[3] Data prorogata con conversione decreto mille proroghe GU. 49 del 27/02/2023.
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d'imposta siano effettuati nell'intervallo temporale che va **dal 16 Novembre 2020 al 30 Giugno 2021**, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020. Il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire **distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 Novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%** (c.d. "prenotazione") **dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.** Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (per il momento di effettuazione dell'investimento si veda la tabella nella sezione RETROATTIVITA') entro il 30 Giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

COMUNICAZIONI EX ANTE ed EX POST

Il **DL 39/2024, pubblicato il 29 marzo 2024** ed entrato in vigore il giorno successivo, all'art. 6 impone diversi obblighi a carico delle aziende ai fini della fruizione dei crediti d'imposta. In particolare, definisce queste casistiche:

A. **Imprese che hanno avviato investimenti 4.0 nel 2023 e hanno quote non ancora fruite al 30 marzo 2024**
 Le imprese sono tenute a effettuare obbligatoriamente la comunicazione degli investimenti (comunicazione ex-post): l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
B. **Imprese che intendono fruire del credito d'imposta 4.0 a decorrere dal 30 marzo 2024**
 Le imprese sono tenute a comunicare:
 - preventivamente (comunicazione ex-ante), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito, la relativa fruizione;
 - a completamento degli investimenti (comunicazione ex-post): l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
C. **Imprese che hanno realizzato investimenti 4.0 a decorrere dal 01 gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024**
 Le imprese sono tenute a comunicare al completamento degli investimenti (comunicazione ex-post), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

N.B.
Le comunicazioni ex-ante ed ex-post sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 24 aprile 2024 del MIMIT (che sostituisce il precedente DM 6 ottobre 2021) e sono condizione necessaria per poter usufruire del credito d'imposta.

Con l'emanazione del decreto direttoriale 24 aprile 2024 del MIMIT viene sbloccata la compensazione in F24 che era stata sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024 (la Risoluzione aveva previsto la sospensione per i codici tributo "**6936**" - *beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020* - e "**6937**" - *beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020* -, quando in corrispondenza degli stessi veniva indicato come **"anno di riferimento" 2023 o 2024**).

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (**GSE**) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

Il **modello** si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B, e la fruizione negli anni dei crediti d'imposta.
Tale modello è trasmesso **in via preventiva** dall'impresa al fine di comunicare

l'ammontare complessivo degli **investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024** e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso **al completamento** degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta.

Si ricorda che, per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, la FAQ[4] pubblicata il 16 aprile dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli investimenti effettuati entro il 2022 non vige l'obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo "6936" e l'anno di avvio dell'investimento.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2021 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

EX IPER-AMMORTAMENTO
Beni ammissibili all'agevolazione (sia per i Beni di cui all'Allegato A che per i Beni di cui all'Allegato B è necessaria l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura)

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0'
L'Allegato A è suddiviso in tre grandi categorie:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

1. macchine utensili per **asportazione**
2. macchine utensili operanti con **laser** e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
3. macchine **e impianti** per la realizzazione di prodotti mediante la **trasformazione** dei materiali o delle materie prime
4. macchine utensili per la **deformazione** plastica dei metalli e altri materiali
5. macchine utensili per **l'assemblaggio,** la giunzione e la saldatura

[4] **FAQ Agenzia delle Entrate del 16/04/2024**: In attuazione dell'articolo 6 del DL 39/2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105.
Risposta: I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

6. macchine per il confezionamento e **l'imballaggio**
7. macchine utensili di **de-produzione e riconfezionamento** per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
8. **robot,** robot collaborativi e sistemi multi-robot
9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle **caratteristiche superficiali** dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici
10. macchine per la **manifattura additiva** utilizzate in ambito industriale
11. macchine, **anche motrici e operatrici,** strumenti e dispositivi per il carico/scarico, **movimentazione,** pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione **e meccatronici**)
12. **magazzini** automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Il Decreto Semplificazioni (DL 135/2018) ha chiarito che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).

2) Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- **sistemi di misura** a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- altri sistemi di **monitoraggio in-process** per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei **materiali** (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
- dispositivi intelligenti per il **test delle polveri** metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie **additive**
- sistemi intelligenti e connessi di **marcatura e tracciabilità** dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification)
- sistemi di **monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine** (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, **l'identificazione** o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle

prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei **consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni**
- filtri e sistemi di **trattamento e recupero** di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività' di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

- banchi e postazioni di lavoro dotati di **soluzioni ergonomiche** in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
- sistemi per il **sollevamento/traslazione** di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
- dispositivi **wearable,** apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di **realtà aumentata** e virtual reality
- interfacce uomo-macchina **(HMI)** intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering

per la ricostruzione virtuale di contesti reali

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell'agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione con l'iperammortamento, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato

dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto. Il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore. Il riferimento al "costo per l'acquisto del bene", anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d'imposta spettante sia che si proceda con l'acquisto in proprietà che con l'acquisizione del bene in leasing. Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, **non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione.**

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing,* per la quota imputabile per competenza.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:

- veicoli e altri mezzi di trasporto individuati dall'art. 164, comma 1 del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli ad uso pubblico, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti);
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (vedi Allegato);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,** comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o che siano destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

N.B. I liberi professionisti possono accedere alla presente normativa SOLO per la parte di competenza dell'Ex-Super Ammortamento, quindi beni materiali e immateriali NON 4.0 (informativa allegata in fondo).

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione si concretizza in un **credito d'imposta riconosciuto nelle seguenti misure:**

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2021, ovvero entro il 31 Dicembre 2022 a

condizione che entro la data del 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**50%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		30%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**40%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		20%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

Dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	**20%**	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		5%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni
	Ex Iper-ammortamento - investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e MEF	**5%***	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 50 Milioni

N.B. Come specificato nella circolare 14/E del 17 Maggio 2022, il limite massimo degli investimenti in beni materiali 4.0, pari a 20 milioni di euro, non è riferito all'intero triennio 2023-2025, bensì alla singola annualità.

* Il DL Sostegni ter ha introdotto una nuova fascia per incentivare i grandi investimenti "inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", obiettivi che saranno poi chiariti con un decreto ministeriale.
Se, ad esempio, l'investimento è pari a 40 milioni, i primi 10 saranno trattati come di

consueto: 2,5 milioni al 20% (prima aliquota) e 7,5 milioni al 10% (seconda fascia fino a 10 milioni). Per gli altri 30 milioni eccedenti la seconda aliquota si apre una duplice strada: se l'investimento persegue gli obiettivi di transizione ecologica ed è compreso nel PNRR, si potrà avere un beneficio del 5% su tutti i 30 milioni. Se invece non rientra in tale fattispecie, potranno accedere all'incentivo "standard" (sempre al 5%) solo 10 milioni.

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2023, ovvero entro il 30 Giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**20%**	Fino a 1 Milione annuo

Con la legge di conversione del DL Aiuti è stato introdotto quanto segue: per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B effettuati a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta è elevata al 50% (invece del 20%).

Dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, ovvero entro il 30 Giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	**15%**	Fino a 1 Milione annuo

~~**Dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che** entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:~~

~~Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B~~	~~Ex maggiorazione del 40%~~	~~**10%**~~	~~Fino a 1 Milione annuo~~

➔ **ABROGATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **tre quote annuali** di pari importo**,** a **decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dei beni per gli investimenti di cui agli Allegati A e B.
Nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Nel caso in cui **l'interconnessione dei beni** di cui all'Allegato A e Allegato B avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dell'ex Super-ammortamento, rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione. L'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà

poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l'interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione, **l'agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in rassegna** *(Risposta a istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021)*

RETROATTIVITA'

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere **dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022**, **ovvero entro il 30 Novembre 2023** a determinate condizioni.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione fino al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a determinate condizioni.
La Legge di Bilancio 2025 ha abrogato il credito d'imposta per beni IMMATERIALI 4.0 dal 2025: il bonus può, quindi, essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato occorre fare riferimento alle regole generali della Competenza previste dall'Art. 109 del TUIR.
Di seguito si riporta una sintesi dei momenti temporalmente rilevanti in relazione alle diverse modalità di effettuazione degli investimenti:

Modalità di effettuazione degli investimenti	Momento di effettuazione degli investimenti
Proprietà	Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute: • Alla data della consegna o spedizione; • Ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio")
Leasing	Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

Con risposta 21/2023 dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito che anche per gli oneri accessori è necessario seguire il principio di competenza di effettuazione degli investimenti.

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, **tenuto conto anche della non**

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per le imprese agricole, il credito d'imposta **è cumulabile con i PSR solo per la differenza consentita in base alle percentuali stabilite** dall'allegato 2 al regolamento Ue n. 1305/2013 (Ad esempio per la Misura 4 del PSR valgono le seguenti percentuali: Max 40% in tutte le regioni, 50% nelle regioni del Sud, maggiorabili del 20% per i giovani agricoltori).

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della Legge di Bilancio 2018, in materia di investimenti sostitutivi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente normativa, ovvero ***"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058 della Legge n. 178 del 30/12/2020".***
La fattura sprovvista del riferimento di cui sopra, **non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.**
Sono individuati dall'Agenzia delle Entrate **i seguenti correttivi:**

1. in relazione alle **fatture emesse in formato cartaceo**, il riferimento **può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;**
2. in relazione alle **fatture elettroniche**, il beneficiario, **in alternativa, può:**
 - **stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile** che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA). Si deve quindi apportare in fattura, dopo averla stampata il timbro di "Copia conforme all'originale" e va apportata la dicitura corretta. Fattura registrata presso l'SdI;
 - **realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate**, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

In relazione agli investimenti di cui agli Allegati A e B, le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere

rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU pari a 250.000 Euro), di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 Euro), e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 Euro).

Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative riferite ai beni di cui agli Allegati A e B, le imprese effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 4

DL 19/2024, art. 38 - Piano Transizione 5.0

TEMPISTICA

Prevalutazione obbligatoria

Le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" **e le comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024, in via telematica, attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0", accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.**

Le comunicazioni di completamento dei progetti possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta è disposta con provvedimento del medesimo Direttore generale, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del PNRR.

Per l'accesso al beneficio:

- l'impresa trasmette una **COMUNICAZIONE PREVENTIVA,** esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE, rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR. **La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla CERTIFICAZIONE TECNICA EX ANTE;**
- Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili. Nel caso di indisponibilità delle risorse, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa, la quale conferma entro 10 giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro 5 giorni dall'avvenuta conferma, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato;
- A seguito dell'avvenuta prenotazione ed **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato**, l'impresa trasmette una **COMUNICAZIONE di AVANZAMENTO del progetto di innovazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,** sia degli investimenti di cui all'intervento 1) sia degli investimenti di cui all'intervento 2a). La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate;
- Entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui sopra, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla

completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato;

- **A seguito del completamento del progetto di innovazione, E IN OGNI CASO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2026**, l'impresa trasmette **apposita COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO** contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. **La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla CERTIFICAZIONE TECNICA EX POST E DAGLI ATTESTATI COMPROVANTI IL POSSESSO DELLA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA NONCHÉ DELLA CERTIFICAZIONE CONTABILE;**
- Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato;
- Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il credito d'imposta sarà quindi **utilizzabile**, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, in una o più quote **se** entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE

Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui sopra e il relativo credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili.

Con la medesima cadenza di cui sopra, il GSE comunica, altresì, al Ministero, al MEF e al MASE il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'Allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui ai punti 1), 2a) e 2b) sulla base delle comunicazioni trasmesse, al fine di individuare l'eventuale necessità di azioni correttive da parte del Ministero per il conseguimento dei predetti obiettivi.

Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili, nel limite dei crediti d'imposta prenotati, e trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Scadenza Raccolta incarico a procedere: 01 dicembre 2024

(Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi)

ATTIVITA' FINANZIABILI	L'art. 38 del DL 19/2024[5] (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese che, **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025,** effettuano nuovi

[5] Il **DL 19/2024** "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" (decreto PNRR) è entrato in vigore il 02 marzo 2024, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e convertito in legge (**L. 56/2024**). La legge di conversione è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024.

investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

INVESTIMENTI AMMESSI

INTERVENTO 1) BENI MATERIALI E IMMATERIALI DI CUI AGLI ALLEGATI A) e B) ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici[6] della struttura produttiva[7] localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento[8] non inferiore al 5%.

➔ **RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**

La riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, **da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep),** è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui sopra (situazione ex post) con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione o di una stima, operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. In particolare:

a. **Per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio** della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
b. **Per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio** della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);
c. **Per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi,** qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici

[6] **Consumi energetici**: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla Circolare MISE 18 dicembre 2014.

[7] **Struttura produttiva**: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

[8] **Processo produttivo**: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull'intera annualità[9];

d. **Per le imprese di nuova costituzione** (imprese attive da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione), che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto sopra previsto, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale. Per tali imprese, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
 - la determinazione dello **scenario controfattuale[10]** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'intervento 1), almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
 - la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
 - la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche. Tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato. Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi. Ai fini dell'individuazione della natura dell'indicatore che meglio descrive tali relazioni, si potrà far riferimento, ove possibile, a studi di settore, letteratura, offerte di mercato (per ciascuno occorre fornire i riferimenti dettagliati delle fonti).
Gli **Indicatori** dovranno consentire la corretta normalizzazione dei consumi della situazione ante realizzazione dei progetti di innovazione rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post realizzazione dei medesimi progetti, ovverosia il calcolo dei risparmi a parità di servizio reso (es. medesimo prodotto realizzato o medesimo servizio erogato). *Nella circolare operativa sono riportati alcuni esempi di indicatori di prestazione energetica associati ad alcuni settore di intervento.*
Per ciascun **Indicatore** dovranno essere riportati i valori assunti dallo stesso nella situazione ante e post realizzazione del progetto, nonché l'unità di misura delle grandezze

[9] Qualora l'impresa disponga di dati parziali inerenti ai consumi energetici misurati nei mesi relativi all'esercizio precedente, questi possono essere utilizzati in combinazione con i dati relativi all'esercizio in corso ed eventualmente riproporzionati sull'annualità.
[10] **Scenario controfattuale:** struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.

interessate (ad esempio tep/m3, tep/ton etc.).
Ai fini della definizione dei consumi della struttura produttiva ovvero del processo interessato, bisogna tener conto di tutta l'energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo dei risparmi, si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all'articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014).
Il risparmio energetico, come in seguito dettagliato, dovrà essere attestato attraverso la trasmissione di **certificazioni (ex ante ed ex post) rilasciate da uno o più valutatori indipendenti.**
Le informazioni di dettaglio utilizzate per determinare il risparmio energetico certificato relative al progetto di innovazione, in particolare l'individuazione dei processi produttivi impattati dal progetto, gli indicatori e i valori delle grandezze energetiche utilizzate negli algoritmi di calcolo indicati, nonché i criteri ed i beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale, dovranno essere riportati in una **Relazione tecnica**, che dovrà essere conservata dall'Impresa beneficiaria e resa disponibile per le eventuali attività di vigilanza e controllo.

INTERVENTO 2). Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui sopra (INTERVENTO 1), **sono inoltre agevolabili**:

a. **BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO**
Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199[11]**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.** Ricadono, quindi, gli investimenti relativi a impianti di produzione di **energia elettrica da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile,** vale a dire proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico;
N.B.: Si sottolinea come gli investimenti di cui al presente intervento non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e nel calcolo delle premialità.

b. **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**
Le **spese per la formazione del personale** previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, **nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui all'intervento 1) e 2a), e in ogni caso**

[11] **articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. 199/2021:**
"Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
……
(2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
- 2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
- 2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore".

sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni sotto indicati.

INVESTIMENTI ESCLUSI

Al fine di garantire il rispetto del **principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente** (**DNSH**), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nelle schede di controllo riportate all'Allegato 3, **NON sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:**

a. ad attività e attivi direttamente connesse ai combustibili fossili**,** compreso l'uso a valle, **ad eccezione**:
 1. di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
 2. di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167 e dal Regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
b. ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione** dei progetti di innovazione che:
 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
 2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte[12] che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
c. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, **ad eccezione:**
 1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i

[12] **Flusso di fonte**: tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018.

medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d. ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, **ad eccezione** dei progetti di innovazione che:
 1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
 2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R 12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
 3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
 4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

BENEFICIARI

Possono richiedere l'agevolazione tutte **le imprese** residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**.

Il credito d'imposta **non spetta** alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e **al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

SPESE AMMESSE

INTERVENTO 1) BENI MATERIALI E IMMATERIALI DI CUI AGLI ALLEGATI A) e B) ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Nell'ambito degli investimenti di cui all'Intervento 1), sono agevolabili gli investimenti in:

a. **Beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui **all'Allegato A** alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o

alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;

b. **Beni immateriali nuovi,** strumentali all'esercizio d'impresa di cui **all'Allegato B** alla L. 232/2016.

- **Estensione dei beni di cui all'Allegato B**

 Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla L. 232/2016, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla **non ammissibilità degli investimenti**:

a. nei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli ad uso pubblico, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti);
b. nei beni per i quali il decreto del MEF 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
c. nei fabbricati e nelle costruzioni;
d. nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
e. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

INTERVENTO 2.a) BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO

Nell'ambito degli investimenti di cui all'Intervento 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 199/2021, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, **sono agevolabili le spese relative a:**

a. i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
b. i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c. gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile;
d. i servizi ausiliari di impianto;
e. gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili *(potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (ore equivalenti))* è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio

precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui alle lettere a), b) e d) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1. **Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui alla lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.** Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui alle lettere da c) a e), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

Sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi e non già impiegati in altri impianti.

Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del DL 181/2023, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo:

a. **moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b. **moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti[13] negli Stati membri dell'Unione europea** con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c. **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europe**a composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

 Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del DL 181/2023 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell'ENEA), sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12.

Requisiti dei moduli fotovoltaici ammessi alla misura "Transizione 5.0"

In attesa della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (di seguito anche Registro) di cui sopra, **i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle norme tecniche di seguito riportate:**

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4:

[13] Modifica introdotta dall'articolo 1, comma 6 del DL Omnibus (DL 113/2024)

Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;

e dovranno garantire prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro.

Inoltre, a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, i moduli dovranno essere dotati di:

- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all'interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
- di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica.

Si rammenta, al riguardo che **una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore**, **modificandone il marchio**, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM - Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio. I soggetti beneficiari che dispongono delle predette certificazioni possono trasmetterle al GSE allegandola alla comunicazione relativa all'intervento.

N.B.: I BENI DI CUI ALL'INTERVENTO 2.A) ENTRANO IN ESERCIZIO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE.

INTERVENTO 2.b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nell'ambito delle spese di cui all'Intervento 2, lettera b), sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, **erogate da soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

a. i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
b. le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
c. i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
d. i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
e. i centri di competenza ad alta specializzazione;
f. gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694;
g. gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione prevedono lo svolgimento di **uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2, a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:**

a. almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie **rilevanti per la transizione energetica** dei processi produttivi;
b. almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie **rilevanti per la transizione digitale** dei processi produttivi.

Sono agevolabili, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli Interventi 1) e 2a), e in ogni caso nel massimo di 300.000 euro:

a. le spese relative ai formatori di cui sopra;
b. i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d. le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori discenti nelle attività di formazione sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

TIPO DI SOVVENZIONE

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a **50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.**

La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all'Intervento 1), indipendentemente dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a 50 milioni di euro annui. Il credito d'imposta è subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

Il credito d'imposta, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione, è riconosciuto nella misura del **35% del costo,** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del **15% del costo**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del **5% del costo**, per la quota di investimenti oltre i 10

milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'Intervento 1).

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento sopra prevista è rispettivamente aumentata:

a. **al 40%, 20% e 10%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'Intervento 1) (investimenti in beni strumentali 4.0);
b. **al 45%, 25% e 15%,** nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'Intervento 1) (investimenti in beni strumentali 4.0).

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni €	**35%**	**40%**	**45%**
Da 2,5 a 10 milioni €	**15%**	**20%**	**25%**
Da 10 a 50 milioni €	**5%**	**10%**	**15%**

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla L. 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:

a. **un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle MPMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico (ex ante ed ex post);**
b. **un importo non superiore a 5.000 euro per le spese, sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Il credito d'imposta è **utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025**, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. **L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.**

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007, di cui all'articolo 34 della L. 388/2000, e di cui all'articolo 31 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al DPR 917/1986.

RETROATTIVITA'

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.**

Per **data di avvio** del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il progetto di innovazione si intende **completato** alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
b. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori[14] dei medesimi beni;
c. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

La comunicazione ex post dovrà essere inviata in ogni caso entro il 28 febbraio 2026.

VINCOLI

CUMULABILITÀ
Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0** di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della L. 178/2020, **nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** di cui all'articolo 16 e 16-bis del DL 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2023 **e nella ZLS** di cui all'articolo 13 del DL 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024**.**

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

SPECIFICHE

- **In caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della L. 178/2020 (Credito d'imposta beni strumentali 4.0), previa comunicazione di**

[14] **Data di fine lavori**: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'Intervento 2 a) in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete.

completamento degli investimenti di cui all'articolo 6 del DL 39/2024. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi indicati nella sezione CONTROLLI.

- **Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.**

- **La comunicazione preventiva è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale:**
 a. **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse,** ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause che abbiano determinato il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta;
 b. **siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui sopra in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito utilizzabile in compensazione.**

La comunicazione di completamento e le comunicazioni periodiche non possono, in ogni caso, avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione preventiva.

LE CERTIFICAZIONI DEL RISPARMIO ENERGETICO

La riduzione dei consumi energetici è attestata con **apposite certificazioni tecniche**, **rilasciate da uno o più valutatori indipendenti**, **nella forma di perizie asseverate** che, rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti, attestino:

a. **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'Intervento 1);
b. **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

La **certificazione tecnica ex ante** si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.
La **certificazione tecnica ex post** si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le certificazioni tecniche di cui sopra attestano altresì il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a. gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni

"*meccanica ed efficienza energetica*" e "*impiantistica elettrica ed automazione*", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Tali soggetti sono tenuti a dichiarare il possesso dei **requisiti di professionalità** previsti, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei **requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui sopra sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. **Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni al GSE sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.** Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sopra indicati, qualora in possesso dei requisiti previsti.

CERTIFICAZIONI CONTABILI E REQUISITI DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, dotato di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 39/2010. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le disposizioni previste per i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche.

MECCANISMO DEL *RECAPTURE*

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, **entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti,** il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente

già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all'art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

OBBLIGHI PNRR

In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro:

a. la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
b. il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dal decreto e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3;
c. l'assenza di doppio finanziamento;
d. l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046[15];
e. il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

CONTROLLI

Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, **a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva.**

L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, **ivi comprese le certificazioni e le perizie sopra indicate, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito**.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente

[15] ***Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione***
1. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari del l'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.

DECADENZA

L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a. **in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria,** fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi, come sopra indicato;

b. fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c. **mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;**

d. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili.

RECUPERO

Nel caso in cui all'esito dei controlli nonché delle verifiche documentali e in situ sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Al verificarsi delle cause di decadenza previste alla lettera a), non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 5

Bando ISI INAIL 2024 - Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Dipendenti

TEMPISTICA	Prossima apertura
ATTIVITA' FINANZIABILI	L'obiettivo del bando è quello di **incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e dei lavoratori** rispetto alle condizioni preesistenti alla data di pubblicazione del bando e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. Altro obiettivo è quello di **incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli** per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli interventi devono essere volti al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso investimenti che conservano la loro utilità per più esercizi ovvero manifestano i loro benefici economici in un arco temporale che va oltre l'annualità considerata. **Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), i rischi aziendali.** Sono finanziabili le seguenti **tipologie di progetto**, suddivise, per la parte relativa agli stanziamenti, **in 5 Assi di finanziamento:** **ASSE 1** **TIPOLOGIA INTERVENTO 1.1 - PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI** Si considerano macchine ammissibili **le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE,** recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento. **Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine**, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente almeno dal 31 dicembre 2021. Sia in tali casi che in quelli in cui l'impresa opti per la sostituzione di macchine di proprietà, ancorché non obbligatoria per la specifica Tipologia di intervento, le macchine sostituite devono essere alienate insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto. Inoltre, per le Tipologie di intervento B) e C) sotto riportate che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti

condizioni:

a. analogo tipo;
b. allestimento equivalente in termini di accessori/utensili;
c. prestazioni non superiori del 30%.

Non sono ammissibili i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

Tipologie di intervento:

A) RIDUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio che prevedono **l'acquisto e l'installazione di**:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
- cappe chimiche di aspirazione
- armadi di sicurezza collegati a impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
- cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
- glove box aspirati

Sono finanziabili i progetti di:

- riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" o alle sostanze tossiche per la riproduzione presenti nel luogo di lavoro;
- riduzione del rischio legato agli "agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è "non irrilevante per la salute dei lavoratori" (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008).

Nel caso in cui l'acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell'impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.

B) RIDUZIONE DEL RISCHIO RUMORE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE

Sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori ai valori inferiori di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate.

Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo. Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010[16].

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE e antecedentemente alla direttiva 2006/42/CE e possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione.

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull'esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (LpA) superiore a 85 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; i dati relativi all'emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:

- $LpA \geq 3$ dB(A)
- $LwA \geq 3$ dB(A)

C) RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE: progetti di riduzione del rischio mediante la **SOSTITUZIONE** di macchine conformi alle rispettive

[16] Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile.

direttive di prodotto di riferimento. Sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:

a. Vibrazioni mano-braccio: martelli demolitori; perforatori; picconatori elettrici, idraulici, pneumatici; seghe e motoseghe; decespugliatori, tagliaerba; motocoltivatori; chiodatrici; compattatori vibro-cemento; limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici; cubettatrici; ribattitrici; trapani a percussione e avvitatori ad impulso
b. Vibrazioni corpo intero*:* macchine con operatore a bordo

Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione.

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE e antecedentemente alla direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del D. Lgs. 17/2010.

Le macchine da sostituire possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione.

Sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull'esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all'emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.

Nell'ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili esclusivamente quelle compatte.

Per "**valori di azione**" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art. 201 del d.lgs. 81/2008:

a. per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s^2;
b. per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s^2.

Per "**macchine movimento terra compatte**" si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati e gli escavatori compatti, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.

D) RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PERSONE

Sono finanziabili progetti che migliorano le modalità di movimentazione delle persone mediante:

- l'acquisto dei seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di spostare più facilmente le persone riducendo le sollecitazioni meccaniche per il rachide dell'operatore: teli ad alto scorrimento; tavole di scorrimento; assi in materiale rigido; cinture ergonomiche; carrozzine; dischi girevoli; ausili specifici per grandi obesi; attrezzature idonee al sollevamento di persone (sollevatori per persone non collaboranti);
- la sostituzione di letti di degenza.

E) RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI MEDIANTE INTERVENTI DI AUTOMAZIONE

Sono ammissibili progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:

- sistemi automatici di alimentazione e scarico
- robot
- pallettizzatori e depallettizzatori automatici

In relazione ai "sistemi automatici di alimentazione e scarico", non sono finanziabili macchine che, oltre a effettuare le operazioni di carico e/o scarico, effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.
In relazione ai "robot", sono ammissibili i robot destinati ad eseguire esclusivamente operazioni di movimentazione di unità di carico; rientrano tra le spese accessorie i nastri e i rulli trasportatori che consentono l'ingresso o l'uscita delle unità di carico dalla postazione dei robot stessi; non sono invece ammissibili i sistemi di immagazzinamento a monte e a valle dei robot e degli eventuali nastri e rulli, nonché i robot che effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.

F) RIDUZIONE DEL RISCHIO EMERGENZA NEL SETTORE DELLA PESCA
Sono finanziabili progetti di riduzione del rischio mediante acquisto di: dispositivi lanciasagola; trasmettitori di localizzazione di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell'unità; radiogoniometri; giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza (PLB) dotati di luci stroboscopiche e imbraghi per verricellamento; tute stagne da sopravvivenza e lavoro, finalizzate alla protezione termica, in trilaminato con rinforzi in Kevlar; defibrillatore semi automatico esterno (DAE); sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali con auricolare e microfono stagni; scale di recupero uomo a mare; zattere di salvataggio.

G) RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI NEL SETTORE DELLA PESCA
Sono ammissibili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione di: sistemi di trasporto e/o di alimentazione; piattaforme rialzabili; macchine e nastri per la vagliatura e il trasporto del pescato; dispositivi per la movimentazione automatica di aggancio dei divergenti con imbarco; dispositivi per la movimentazione automatica dei bighi/stanghe da pesca; macchine per la produzione del ghiaccio.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1.2 - PROGETTI PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Sono ammissibili esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle **Tipologie di intervento** sottoelencate:
A) ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATO UNI ISO 45001:2023 da:

a. Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA;
b. Organismi di certificazione non rientranti nel caso precedente.

B) ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI SETTORE PREVISTO DA ACCORDI INAIL-PARTI SOCIALI:

- SGSL-AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete";
- SGSL-MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese;
- SGI-AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia;
- SGSL-AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa;
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale;
- SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica;
- Per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l'Industria chimica;
- SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende

Sanitarie pubbliche della Regione Lazio;

- SGSL-CP Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato;
- Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici;
- SGSL-U Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari;
- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Manifestazioni fieristiche.

C)ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 81/2008 ASSEVERATO in conformità:

a. al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018;
b. alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile;
c. alla norma UNI 11856-1:2022 per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali;
d. alla norma UNI 11857-1:2022 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.

I progetti di cui al presente intervento non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci.
Parimenti, non possono richiedere il contributo per tali progetti le imprese che hanno già adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) o un modello organizzativo e gestionale (MOG), ancorché non certificati/asseverati, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

D) ADOZIONE DA PARTE DELLE MPMI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 81/2008 SECONDO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI AL D.M. 13/2/2014, NON ASSEVERATO
Il modello organizzativo e gestionale deve essere conforme ai requisiti dell'art 30 del d.lgs. 81/2008, relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 e deve essere adottato secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.

ASSE 2
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2 - PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI

Si considerano macchine ammissibili le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), ~~c), f)~~ di detto decreto.
Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente almeno dal 31 dicembre 2021 e devono essere rottamate insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto.
Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:

a. analogo tipo;
b. allestimento equivalente in termini di accessori/utensili;
c. prestazioni non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

La verifica dell'analogia di tipo e il confronto tra le prestazioni delle macchine da

acquistare rispetto a quelle da rottamare, di cui ai punti a) e c), deve essere effettuato con riferimento alle indicazioni fornite rispettivamente nelle Tabelle 2 e 3 in Allegato 2.

Non sono ammissibili i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

Per i progetti che comportano l'acquisto di trattori agricoli o forestali, questi devono essere non usati, e omologati in conformità con il regolamento UE 167/2013 e con potenza nominale non superiore a 130 kW. I trattori ammissibili devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. I trattori da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente almeno dal 31 dicembre 2021.

I trattori da acquistare rispetto a quelli da rottamare devono rispettare le seguenti condizioni:

- medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal Regolamento UE 167/2013;
- potenza non superiore del 50%, fermo restando il rispetto del limite di potenza nominale pari a 130 kW.

Il confronto tra le prestazioni dei trattori da acquistare rispetto a quelli da rottamare deve essere effettuato con riferimento alle indicazioni fornite nella **Tabella 2 in Allegato 2.**

La documentazione attestante la rottamazione di macchine e trattori, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o trattore rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). Tali dati dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti o nel certificato di rottamazione ove previsto.

Tipologie di intervento:

A) RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI ANCORAGGI FISSATI PERMANENTEMENTE

Sono ammissibili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:

- puntuali
- lineari flessibili
- lineari rigidi

Gli ancoraggi devono essere conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.

Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.

B) RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI E DI MACCHINE OBSOLETI

Sono ammissibili i progetti di sostituzione di:

- macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)
- trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 01 gennaio 2005.

Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall'impresa esclusivamente tramite rottamazione.

Nell'ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili esclusivamente quelle compatte.

Per "macchine movimento terra compatte" si veda la definizione indicata nella Tipologia di

Intervento C) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche dell'Asse 1.1.

C) RIDUZIONE DEL RISCHIO DA LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Sono ammissibili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento mediante l'acquisto di:

- sistemi di monitoraggio per valutare il tenore di ossigeno e la possibile presenza di agenti chimici pericolosi all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione;
- dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti.

Nel caso in cui l'acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell'impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.

ASSE 3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3 - PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono quindi **esclusi** gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Tipologie di intervento:

A) RIMOZIONE DI COPERTURE IN MCA E LORO RIFACIMENTO: il valore limite per le spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch'essi di rimozione ed escluse le parti non costituite da MCA che non sono oggetto di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è pari a **60 € per mq.** Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa. Alla spesa per la bonifica e il rifacimento della copertura può essere aggiunta quella per l'acquisto e la posa in opera di ancoraggi permanenti conformi ai requisiti richiesti, nel rispetto del valore limite pari al 10% delle spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura su cui vengono installati.

B) RIMOZIONE DI COPERTURE E CONTROSOFFITTI IN MCA E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE: il valore limite per le spese relative alla bonifica del controsoffitto in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch'essi di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica del controsoffitto è pari a **20 € per mq.**

In entrambi i casi gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività e del quale ha la disponibilità da almeno il 31 dicembre 2021. In conformità a tale requisito sono esclusi gli interventi su immobili dei

quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali immobili operi occasionalmente personale dell'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento.
La rimozione delle coperture in cemento-amianto deve riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è finanziabile solo la rimozione della copertura utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente.
Il progetto può comprendere l'acquisto e l'installazione permanente sulla nuova copertura di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili ai tipi A, C e D della stessa.
La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. **È ammessa la presentazione del Piano di lavoro all'organo di vigilanza precedentemente a tale data.**
Ai fini dell'ammissibilità a questo intervento è indispensabile presentare Certificato di analisi o del rapporto di prova relativo ad almeno 1 campione per ogni copertura e per ogni sottocopertura o controsoffitto oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008; nel caso di invio di un rapporto di prova dovrà essere inviata anche la relazione del campionamento a cura del laboratorio che esegue le analisi o della ditta che esegue la bonifica, incaricato del prelievo dei campioni.

ASSE 4
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4 - PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti beni, che devono essere **non usati e non a uso domestico:**

- macchine conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto;
- apparecchi elettrici che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/CE.

Le macchine e gli apparecchi elettrici da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente almeno dal 31 dicembre 2021 e devono essere alienati esclusivamente mediante rottamazione insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto.
Le macchine o gli apparecchi elettrici da acquistare devono essere di analogo tipo rispetto a quelli da sostituire; nel caso le macchine o gli apparecchi elettrici da acquistare possiedano ulteriori funzioni non presenti in quelli da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata. Le macchine e gli apparecchi elettrici da acquistare possono comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nelle macchine o negli apparecchi elettrici da sostituire. La documentazione attestante la rottamazione delle macchine o degli apparecchi elettrici, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o apparecchio elettrico rottamato (ad es. marca, modello, matricola, n. serie); tali dati dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti.

Tipologie di intervento:

A) RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE

Sono finanziabili i progetti di sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento

della direttiva 2006/42/CE. Non sono finanziabili le macchine semoventi con operatore a bordo.
Per "rischio infortunistico" si intendono i rischi:

- di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine;
- di ustione da contatto con parti calde delle macchine o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni;
- di ustione da assideramento;
- elettrico;
- di esplosione o deflagrazione.

B) RIDUZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI

Sono finanziabili i progetti di sostituzione di apparecchi elettrici immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE.
Per "rischio infortunistico" si intendono i rischi:

- di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine;
- di ustione da contatto con parti calde delle macchine o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni;
- di ustione da assideramento;
- elettrico;
- di esplosione o deflagrazione.

C) RIDUZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI DI LEGNO PUNTI 80

Sono finanziabili i progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle polveri di legno presenti nel luogo di lavoro, mediante l'acquisto e l'installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione di polveri di legno
- cappe di aspirazione

Nel caso in cui l'acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell'impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.

ASSE 5

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5 - PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente intervento ha l'obiettivo di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli **per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per migliorare il rendimento e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, per la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico.**
Il progetto può prevedere l'acquisto **al massimo di 2 beni, non usati**, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore propri.

Ciascuno dei beni richiesti deve raggiungere il punteggio di 130 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, **i requisiti previsti per una Misura e per un Fattore di rischio.**
Si considerano "trattori agricoli o forestali" i trattori, a ruote o a cingoli, omologati in conformità con il regolamento UE 167/2013. Per i trattori ammissibili valgono i requisiti seguenti:

1. tranne quanto previsto al successivo punto 2, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore;
2. solo per le categorie T2 e C2:
 - in caso di selezione della Soluzione tecnica 1a, i trattori possono essere dotati sia di struttura ROPS a due o quattro montanti che di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009
 - in caso di selezione delle Soluzioni tecniche 2a e 2b, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.

Non sono ammissibili i trattori con potenza nominale superiore a 130 kW.

Si considerano "macchine agricole e forestali" le macchine, dotate o meno di motore endotermico o elettrico, conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), ~~c), f)~~ di detto decreto. Si considerano inoltre macchine:

- i trattori agricoli o forestali a cingoli non omologati in conformità al regolamento UE 167/2013;
- le attrezzature intercambiabili a corredo di un trattore o di una macchina che quindi assumono la caratteristica di bene a sé stante ai fini del presente Allegato.

Nel caso di richiesta di macchine irroratrici semoventi, queste devono essere dotate di cabina ROPS e di livello 4 secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.

Le macchine ammissibili sono esclusivamente quelle che l'impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali; **non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate, quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.**

Non sono ammissibili i trattori a cingoli immatricolati come macchine con potenza nominale superiore a 130 kW.

Per le macchine mietitrebbiatrici non sono selezionabili le soluzioni tecniche 2c e d.

Per le Soluzioni tecniche 1a,b e 2a,b,c,d, i trattori e le macchine da rottamare o da permutare contestualmente all'acquisto dei nuovi trattori o macchine devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente almeno dal 31 dicembre 2021.

Valgono inoltre le condizioni che seguono, da declinare nel rispetto dei requisiti delle specifiche Soluzioni tecniche.

- I trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli da sostituire devono essere stati immessi sul mercato in data antecedente al 01 gennaio 2013 e per essi:
 - se immessi sul mercato in data antecedente al 01 gennaio 2005 è ammissibile la sola rottamazione;
 - se immessi sul mercato tra il 01 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012 l'impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
- Le macchine agricole e forestali con motore, con l'esclusione dei trattori a cingoli per i quali valgono le condizioni di cui al punto precedente, devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse
 - se immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE è ammissibile la sola rottamazione;
 - se immesse sul mercato dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE e prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE l'impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.

· Le macchine agricole e forestali prive di motore devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse è ammissibile la sola rottamazione.

Per ciascun bene richiesto devono sussistere le condizioni selezionate per la Misura e il Fattore di rischio:

Sezione 1 - Misure (è necessario selezionare un intervento per ciascun bene richiesto)	
Misura	**Intervento**
1) Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	a. Acquisto di macchina agricola e forestale priva di motore, che determina un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola;
2) Adozione di soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti	a. Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentati a gasolio e aventi, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
	b. Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentati a gasolio e aventi, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 30 al 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
	c. Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina e avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
	d. Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina e avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa;
	e. Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale con motore elettrico o a metano;
	f. Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura intercambiabile di proprietà dell'impresa.

Sezione 2 - Fattori di rischio (è necessario selezionare una soluzione tecnica per ciascun bene richiesto)	
Misura	**Intervento**
1) Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsoleti	a. Acquisto di trattore agricolo o forestale con contestuale rottamazione di trattore di proprietà dell'impresa
	b. Acquisto di macchina agricola e forestale con contestuale rottamazione di analoga macchina di proprietà dell'impresa
2) Rumore	a. Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di riferimento relativamente a: · livello sonoro all'orecchio del conducente misurato sia a cabina aperta che a cabina chiusa · rumore del trattore in movimento, con contestuale permuta di altro trattore di proprietà dell'impresa
	b. Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di riferimento relativamente a: · livello sonoro all'orecchio del conducente misurato sia

	a cabina aperta che a cabina chiusa · rumore del trattore in movimento, con contestuale permuta di altro trattore di proprietà dell'impresa
	c. Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore endotermico o elettrico, che presenta un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza acustica ponderata A (LWA) inferiori di almeno 3 dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di un'analoga macchina di proprietà dell'impresa che deve essere permutata contestualmente all'acquisto della nuova macchina
	d. Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore endotermico o elettrico, che presenta un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza acustica ponderata A (LWA) inferiori di almeno 2 dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di un'analoga macchina di proprietà dell'impresa che deve essere permutata contestualmente all'acquisto della nuova macchina
3) Operazioni manuali	a. Acquisto di macchina agricola e forestale che consenta la meccanizzazione di un'operazione colturale o zootecnica precedentemente svolta manualmente

PER TUTTI GLI INTERVENTI i progetti finanziabili devono rispettare i seguenti **criteri generali:**

- **non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non lavoratori** (costituisce eccezione a tale ipotesi il coltivatore diretto, richiedente il finanziamento per la propria attività in forma di ditta individuale senza dipendenti, assolvendo per se stesso agli obblighi contributivi e assicurativi);
- **devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando (18 dicembre 2024) e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data;**
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro nell'ambito della medesima regione, il progetto rimane ammissibile solo qualora la stessa sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione.

Per gli interventi 1.1, 2, 4 o 5, nei casi in cui è prevista la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno 3 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente Avviso ISI (al 31 dicembre 2021).

Per i progetti di cui all'Allegato 3 gli immobili oggetto di intervento devono essere nella disponibilità (proprietà, locazione o comodato) dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 3 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente Avviso ISI (al 31 dicembre 2021). Nei casi di locazione o comodato, di durata breve o non definita per il comodato, alla data di concessione del contributo deve essere documentata la disponibilità del proprietario a proseguire la locazione o il comodato per almeno tre anni dalla realizzazione del progetto.

BENEFICIARI

I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono le **imprese**, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, secondo le distinzioni di

seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.

ASSE 1: Progetti di riduzione dei rischi tecnopatici (1.1) e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (1.2)
I soggetti destinatari sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
Non sono destinatarie, per l'Asse 1.1 e 1.2, le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai contributi per i progetti di cui all'Asse 5.

ASSE 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici
I soggetti destinatari sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
Sono escluse:

- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 alle quali è riservata la partecipazione per i progetti di cui all'Asse 4 (vedi specifici Ateco);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione per i progetti di cui all'Asse 5.

ASSE 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
I soggetti destinatari sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

ASSE 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
I soggetti destinatari sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, operanti in specifici settori Ateco 2007:

- 03* - Pesca e Acquacoltura
- 10.41.10 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
- 10.51.20 - Produzione dei derivati del latte
- 10.61.10 - Molitura del frumento
- 10.61.20 - Molitura di altri cereali
- 13* - Industrie tessili
- 14* - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15* - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16* - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- 23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
- 31* - Fabbricazione di mobili
- 32.12* - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
- 32.13* - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
- 32.2* - Fabbricazione di strumenti musicali
- 32.3* - Fabbricazione di articoli sportivi
- 32.4* - Fabbricazione di giochi e giocattoli
- 32.99.1* - Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata

ASSE 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
I soggetti destinatari sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o

all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie del sub **Asse 5.1 (generalità delle imprese)** sono tutte le imprese che non hanno i requisiti di partecipazione al sub Asse 5.2 di seguito specificati.
Le imprese destinatarie del **sub Asse 5.2 (giovani agricoltori**) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande, come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno la metà dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore a 40 anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio della metà di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: almeno la metà del capitale sociale deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli di età non superiore a 40 anni e gli organi di amministrazione devono essere composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'imprenditore agricolo professionale (IAP) e le società agricole possono accedere ai contributi ISI ove si avvalgano di dipendenti o di soci lavoratori per i quali sono assolti gli obblighi contributivi e assicurativi, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal bando.

In tutti i casi, **al momento della domanda**, l'impresa richiedente deve soddisfare i seguenti **requisiti**:

- Avere attiva nel territorio della Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- Essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso (18 dicembre 2024). Lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso (18 dicembre 2024) e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge;
- Essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposti a procedure di fallimento o a liquidazione giudiziale o controllata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza né trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo[17], amministrazione controllata o straordinaria né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- Non devono sussistere a carico dell'impresa provvedimenti giudiziari interdittivi, con efficacia ancora in corso, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2001;

[17] Non rientra tra le cause di esclusione al finanziamento il concordato preventivo in continuità aziendale omologato.

- Per i soggetti destinatari dei contributi di cui agli **Assi 1.1, 2, 3, 4, 5: non aver ottenuto il provvedimento di concessione per uno degli Avvisi ISI 2021, 2022 e 2023**. L'accertamento della sussistenza del provvedimento di concessione conseguito nel triennio precedente, anche se operato nella fase di verifica tecnica-amministrativa, comporta l'esclusione della domanda di finanziamento. **Il provvedimento di concessione non costituisce causa di esclusione se riferito a progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.**
 È esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG[18], ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda;
- **Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi da 1 a 5:** rispettare le regole sul cumulo previste dal Regolamento (UE) di riferimento; non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dai Regolamenti di riferimento (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D). La dichiarazione dovrà essere rinnovata anche in fase di rendicontazione;
- Per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei contributi di cui all'Asse 5:
 - non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - non essere un'impresa in difficoltà così come previsto dall'articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante, ovvero, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro non abbiano riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è ommesso con violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che al momento della domanda sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda.

Ai fini della concessione del contributo, i soggetti destinatari dei contributi di cui al presente Avviso dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto dell'agevolazione.

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del "Patto di integrità" (Modulo G).

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla

[18] La richiesta di riduzione del tasso di tariffa (OT 23), avanzata entro l'anno precedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG.

rendicontazione del progetto.

Tra i destinatari degli Assi di finanziamento **non sono previste** imprese che non versano i contributi INAIL in modo diretto (presenza del rapporto assicurativo INAIL) o indiretto (premi riscossi tramite il rapporto assicurativo INPS) per l'attività oggetto dell'intervento.

SPESE AMMESSE

Sono ammesse a contributo le **spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali,** funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza, le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati nei relativi Allegati.

Le spese devono essere sostenute e documentate dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento[19].

Asse 1.1 e 2 e 4: Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro. Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.

Asse 3: Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro. Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.

Asse 5: sono ammissibili:

A. le spese di progetto, relative all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali;
B. le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata. La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro per entrambe le tipologie di impresa richiedente.

Ai fini della determinazione delle spese di progetto non sono computabili i costi relativi ad accessori non presenti nel listino del fabbricante del trattore agricolo o forestale o della macchina agricola e forestale.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina. Inoltre, per i soli trattori agricoli o forestali, ivi inclusi quelli a cingoli non omologati in conformità al regolamento (UE) 167/2013, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, comprensivo di cabina ROPS e pneumatici.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i contributi di cui all'Asse 5, il contributo potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché

[19] Ad eccezione della tipologia di intervento: "Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente" (Allegato 2, tipologia di intervento a))

l'eventuale saldo.

Non sono ammesse a contributo le spese relative **all'acquisto o alla sostituzione** di:

- Dispositivi di protezione individuale;
- Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- Ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse le spese relative a:

- Trasporto del bene acquistato;
- Consulenza per redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo e della documentazione utile ai fini del perfezionamento della domanda;
- Formazione dei lavoratori;
- Adempimenti, compreso l'aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi;
- Compilazione della domanda di contributo, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
- Adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- Compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati;
- **Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;**
- Costi del personale interno (ad esempio personale dipendente, titolare di impresa, legali rappresentanti e soci);
- Costi autofatturati;
- Spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- Interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- Per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui all'Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del contributo a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 35% (20% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto. Nel caso in cui l'importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

TIPO DI SOVVENZIONE

Assi 1.1, 2, 3, 4:
Il **contributo a fondo perduto** è pari al **65%** delle spese ammesse, al netto dell'IVA[20].

Asse 1.2:
Il **contributo a fondo perduto** è pari all'**80%** delle spese ammesse, al netto dell'IVA.

[20] L'IVA è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo e solo nel caso di operazioni esenti ex articolo 10 del DPR 633/1972, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Asse 5:
Il contributo a fondo perduto, calcolato sull'importo delle spese ritenute ammissibili al netto di IVA, è concesso nella misura di seguito specificata:

- **65%** per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- **80%** per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

In riferimento al sub Asse 5.2, possono ottenere l'intensità massima dell'aiuto dell'80% gli imprenditori agricoli che, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico, che ne ha permesso l'accesso, rispettano anche i requisiti di formazione/competenze e sono a capo dell'impresa[21]. In assenza di quest'ultimi due requisiti sarà concesso il finanziamento del 65% nella misura base stabilita per la generalità delle imprese agricole.

Per tutti gli assi l'ammontare del contributo è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro (la spesa minima ammissibile sarà quindi pari a 7.692,31 euro per l'Asse 1.1, 2, 3, 4 e 5.1 e 6.250,00 euro per l'Asse 1.2 e 5.2) e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

Non è previsto il limite minimo di contributo per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2.

Le agevolazioni di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi in regime de minimis (Regolamento UE n. 2831/2023, n. 1408/2013[22] e n. 717/2014)

Le agevolazioni di cui all'Asse 5 sono concessi in regime di esenzione agricola (Regolamento UE n. 2472 /2022, art. 14)

RETROATTIVITA'

I progetti finanziabili devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data (18 dicembre 2024).

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a **progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.**

Si precisa che la firma del preventivo per accettazione o, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, la presentazione del Piano di lavoro sono documenti di programmazione che esulano dall'avvio del progetto. Nei casi dubbi, a richiesta dell'Istituto, sarà onere dell'impresa dimostrare che gli acquisti o lavori non sono stati avviati prima della chiusura della procedura di compilazione della domanda.

[21] 1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

Il giovane agricoltore è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

[22] A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/3118, pubblicato sulla GUUE del 13/12/2024, in vigore dal 16/12/2024, l'importo complessivo degli aiuti de minimis nel settore agricolo, concessi ad un'impresa unica, non deve superare i 50.000 euro nell'arco di tre anni.

Il progetto ammesso deve essere realizzato **entro 365 giorni** decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. Entro lo stesso termine perentorio l'impresa presenterà alla sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell'intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento per lo specifico intervento.

VINCOLI

Cumulabilità.
I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 (concessi in regime de minimis) sono cumulabili con altri aiuti di stato secondo le regole previste dall'articolo 5 "Cumulo" del regolamento di riferimento[23].

I contributi di cui all'Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2) possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

- purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento UE 2472/2022.

I contributi Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di stato.

Laddove l'importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all'impresa, determini il superamento del massimale de minimis o l'intensità massima dei Regolamenti di riferimento, l'impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l'istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne
le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il contributo, sommato a quelli già concessi all'impresa nel periodo di osservazione previsto dal relativo Regolamento, non superi il massimale o l'intensità stabilito dallo stesso.

N.B.: Laddove non espressamente vietato dalla legge statale, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento, per il medesimo progetto del finanziamento, voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne la compatibilità con l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, fermo restando che non è possibile superare il costo effettivamente sostenuto, in quanto il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma, **per una sola tipologia di intervento** rientrante in una delle tipologie di progetto, previste in corrispondenza dei diversi Assi di finanziamento sopra indicati, e

[23] Regolamento UE n. 2831/2023, art. 5 (Cumulo):
1. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.*
2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

riguardante **una sola unità produttiva**.

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la **soglia minima di ammissibilità pari a 130 punti.**

Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, sono attribuiti 8 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007 individuati a livello regionale/provinciale.

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1, 2, 3, 4, 5, è possibile richiedere un punteggio aggiuntivo di 5 punti per la certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 - rilasciata da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA in data non successiva alla pubblicazione del bando (18 dicembre 2024). La certificazione deve essere valida nel periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

La fattura, nel rispetto di una sana gestione finanziaria e della necessità di garantire l'osservanza del divieto del doppio finanziamento, ai fini dell'erogazione deve riportare i seguenti elementi: il riferimento all'Avviso Isi 2024 e al Codice unico di progetto (CUP), se già comunicato, e, laddove presente, anche il riferimento all'agevolazione fiscale, del tipo non aiuto.

È obbligo dei beneficiari:

- Non alienare né cedere né distrarre i beni agevolati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione. In caso di certificazione, la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3), mantenere le attività lavorative negli immobili oggetto di bonifica per i tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

Per le domande, ad esclusione di quelle che prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000,00 euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo stesso. Per le micro e piccole imprese di cui agli Assi 4 e 5, è possibile richiedere un'anticipazione fino al 70% dell'importo del finanziamento stesso, senza il suindicato limite di 30.000,00 euro.

DOCUMENTI

- Documentazione attestante riduzione o eliminazione del rischio (es. DVR, conformità CE, documento attestante data immissione sul mercato, certificato analisi per amianto ecc);
- Per i documenti specifici dei singoli interventi fare riferimento agli allegati relativi ai diversi assi;
- Questionario di prevalutazione INAIL

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 6

INAIL - Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (OT23)

TEMPISTICA	Le domande devono essere presentate **dal 01 gennaio 2025 e fino al 28 febbraio 2025.** **Per ogni intervento il soggetto richiedente deve essere in possesso della relativa documentazione probante. A pena di inammissibilità, la documentazione probante dovrà essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 28 febbraio 2025.** **La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT),** sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Scadenza raccolta incarico a procedere: 07 febbraio 2025
ATTIVITA' FINANZIABILI	Le aziende che realizzano **interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge,** possono ottenere **la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione**, prevista dall'articolo 23 delle *Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi*, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019. La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali. Nella domanda (OT23) l'azienda deve indicare **gli interventi che ha attuato nell'anno precedente quello di presentazione della stessa domanda** (**per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025, gli interventi devono essere stati realizzati nell'anno 2024**). **NOVITA':** per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, **sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.** La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento**. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l'azienda deve attuare 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.** Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B. Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda, **tranne gli interventi della sezione E** relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro **e l'intervento F-5** relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, **che devono essere stati realizzati su tutte le PAT**, in quanto, per garantire la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell'azienda nel suo complesso. **Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P)** hanno valenza **pluriennale**, ossia l'arco di validità dell'intervento è esteso a più annualità (2 o 3 a seconda dell'intervento), **fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità** (ad esempio, l'intervento A 3.2 "l'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010" può essere selezionato per tre anni. L'intervento selezionato nell'anno 2025 può avere come documentazione le fatture di

acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell'anno 2024 o nei due anni precedenti, ossia 2023 e 2022).
Tali interventi sono qualificati come **pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).**

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVE ESSERE SELEZIONATO 1 INTERVENTO DI TIPO A OPPURE 2 INTERVENTI DI TIPO B.

SEZIONE A - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A.1 - AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO[24]

SEZIONE A - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A.1 - AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO[25]	**Tipo di intervento**
A.1.1: L'azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all'impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti. Ai fini dell'attuazione dell'intervento i multi-rilevatori devono rispondere alla norma CEI/EN 60079-29-1. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2024 e devono essere stati utilizzati nell'anno 2024.	**A**
A.1.2: L'azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato sistemi atti a rilevare o localizzare tubazioni metalliche e non, serbatoi, cavi elettrici di potenza ed altre tipologie di linee conduttrici di corrente, ecc. non visibili in superficie, il cui danneggiamento potrebbe generare situazioni pericolose nelle attività di scavo o di accesso a zone interrate con la possibile presenza di reti tecnologiche. I sistemi devono essere stati acquistati e utilizzati nell'anno 2024.	**B**
A.1.3 (P): L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda**. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2024 o nei due anni precedenti, uno o più sistemi di recupero; nel caso di azioni di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e del relativo sistema di arresto della caduta.	**A**
A.1.4 (P): L'azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda**. L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato almeno un dispositivo (ad esempio: trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad esempio: robot per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Per robot si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione, sia mobili o trasferibili	**A**

[24] Ai fini della presente sezione per "ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).
[25] Ai fini della presente sezione per "ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).

per eseguire lavorazioni di pulizia, lavaggio o altro in ambienti confinati. I dispositivi e/o robot devono essere stati acquistati nell'anno 2024 o nei due anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2024.	
A.2 - PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	**Tipo di intervento**
A.2.1: L'azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta. L'intervento è selezionabile dalle aziende residenti nelle regioni in cui tali dispositivi non sono obbligatori. Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578 e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sulle" o "nelle" strutture/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il titolare dell'impresa che ha richiesto l'intervento ha la disponibilità giuridica.	**A**
A.2.2: L'azienda ha installato su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate. L'intervento è relativo all'installazione di scale fisse, realizzate a regola d'arte, per l'accesso a postazioni in cui è necessario accedere occasionalmente per eseguire lavori temporanei e di breve durata, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza rispetto alle condizioni di accesso già esistenti (es. eliminazione dell'uso di scale movibili, sostituzione di scala a pioli con scala a gradini, ecc.).	**B**
A.3 - SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI	**Tipo di intervento**
A.3.1: L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili.	**A**
A.3.2 (P): L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010. **L'intervento è pluriennale (P)** e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende: a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione.	**A**

A.3.3: L'azienda ha adottato su tutte le macchine procedure *lock out - tag out* (LOTO) per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro. Per *lock out-tag out* (LOTO) si intendono specifiche procedure operative, conformi allo standard OSHA 29 CFR 1910.147, atte a garantire che, prima dell'intervento sulle macchine e sulle altre attrezzature di lavoro, le fonti di energia siano e rimangano isolate e le energie immagazzinate siano dissipate in modo tale da prevenire l'avviamento inatteso o altri possibili eventi pericolosi connessi a tali energie.	**B**
A.3.4: L'azienda ha acquistato e installato, su macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware (ad es. telecamere con monitor) muniti di eventuale software di gestione. I dispositivi considerati sono quelli che consentono la visibilità della zona di lavoro in via indiretta e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente.	**A**
A.3.5: L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree in cui di pertinenza delle macchine operatrici o da quelle in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale.	**B**
A.3.6 (P): L'azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali di cui è proprietaria privi di strutture di protezione antiribaltamento (ROPS) o di strutture di protezione contro la caduta degli oggetti (FOPS), con nuovi trattori che ne sono dotati. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** L'intervento si riferisce alla sostituzione di uno o più trattori di proprietà aziendale immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1° gennaio 2000 con acquisto di nuovi trattori omologati in conformità al regolamento UE 167/2013. I trattori sostituiti, immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1° gennaio 2000, devono essere oggetto di rottamazione. Se l'intervento, al contrario, riguarda la sostituzione di trattori immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° gennaio 2000, questi possono essere sia oggetto di permuta presso il rivenditore dal quale si effettua l'acquisto del nuovo, sia oggetto di rottamazione.	**A**
A.3.7 (P): L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale; **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** · ai fini dell'attuazione dell'intervento a), l'azienda deve aver acquistato e installato uno o più dispositivi di interblocco associati ai ripari per impedire il funzionamento di organi pericolosi quando il riparo non è chiuso, secondo la norma UNI EN ISO 14119. È ammissibile l'installazione dei quattro tipi di dispositivi di interblocco: meccanici non codificati, meccanici codificati, senza contatto non codificati e senza contatto codificati; · ai fini dell'attuazione dell'intervento b), la macchina deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 19085-13; · ai fini dell'attuazione dell'intervento c), l'azienda deve avere acquistato una macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; · ai fini dell'attuazione dell'intervento d), la macchina segatronchi può essere a nastro fissa o spostabile, a carico e/o scarico manuale o automatico. La macchina deve essere conforme alla UNI EN 1807-2.	**A**

A.3.8: L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto. L'intervento è valido per macchine conformi all'allegato V del d.lgs. 81/08, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (d.lgs. 81/08, art. 70, comma 2).	**A**
A.3.9: L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta. Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto). Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sul" o "nel" mezzo di trasporto di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.	**B**
A.4 - PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO	**Tipo di intervento**
A.4.1: L'azienda ha effettuato un'analisi termografica di una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive. L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori. Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.	**B**
A.4.2: L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi. La misura mira a proteggere i lavoratori che nello svolgimento della propria attività possono trovarsi nelle vicinanze di linee ad alta tensione o venire inavvertitamente in contatto con esse. L'impiego dei sensori di campo elettrico, integrati nei DPI, deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo degli adempimenti di cui agli artt. 82, 83, 117 del d.lgs. 81/08.	**A**
A.5 - PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO	**Tipo di intervento**
A.5.1: L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede: individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica; identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina; formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri; messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato; informazione e addestramento per autosomministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco. L'intervento è volto alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili reazioni allergiche conseguenti alle punture di imenotteri (quali api, vespe, ecc.) a cui possono essere esposti principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all'aria aperta. Per "personale laico" si intende il personale non sanitario appositamente addestrato a intervenire in questi eventi.	**B**
A.6 - AMBIENTI DI LAVORO	**Tipo di intervento**
A.6.1: L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o	**B**

un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso;	
A.6.2: L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione. Per "analisi di stabilità dei fronti di scavo" si intende l'analisi di stabilità del sito, come valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, richiesta per tutte le tipologie di coltivazione. Tale valutazione del rischio di caduta di massi e di franamento indica che devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato. L'intervento può essere selezionato solamente dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 7.	**A**

SEZIONE B - PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	**Tipo di intervento**
B.1: L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico. L'intervento prevede che l'azienda abbia organizzato, avvalendosi di ditte di trasporto esterne o con personale aziendale, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro, per esempio, con servizi navetta. Il servizio può essere, ad esempio, quello relativo al collegamento finale fra i punti di arrivo dei mezzi pubblici e il luogo di lavoro, oppure prevedere corse notturne. Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto attivo nell'anno 2024 mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente.	**B**
B.2: L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc. Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2024. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni competenti nella realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento.	**B**
B.3: L'azienda ha acquistato e installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.	**B**
B.4: L'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti.	**A**
B.5: L'azienda ha acquistato e installato cronotachigrafi di tipo digitale su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti per i quali tale dispositivo non è obbligatorio. L'installazione deve essere effettuata da officine autorizzate.	**B**
B.6: L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di: a. adattamento intelligente della velocità b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices") c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente d. avviso avanzato di distrazione del conducente e. segnalazione di arresto di emergenza f. rilevamento in retromarcia	**A**

g. registratore di dati di evento h. monitoraggio della pressione degli pneumatici i. frenata di emergenza in grado di rilevare persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro j. mantenimento della corsia k. avviso di deviazione dalla corsia l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri. L'entrata in vigore del Regolamento 2014/2144 UE rende obbligatoria l'installazione di questi dispositivi sui veicoli omologati dal 6 luglio 2022 e commercializzati dal 7 luglio 2024. La misura mira ad aumentare il livello di sicurezza dei mezzi attualmente in circolazione e di avvicinarlo a quello dei nuovi veicoli. **L'intervento si ritiene attuato solo se l'azienda ha provveduto all'installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali.**	

SEZIONE C - PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	
C.1 - PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE	**Tipo di intervento**
C.1.1: L'azienda ha insonorizzato una o più macchine[26] oppure le ha sostituite con macchine alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate.	**A**
C.1.2 (P): L'azienda ha effettuato interventi di insonorizzazione uno o più ambienti di lavoro con una riduzione del rischio rumore. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** L'intervento è valido se gli ambienti sono stati insonorizzati mediante l'acquisto e l'installazione di quanto di seguito riportato, così come definito dalla norma UNI 11347: a) cabine; b) cappottature; c) schermi acustici; d) separazioni; e) silenziatori; f) sistemi antivibranti; g) trattamenti ambientali.	**A**
C.2 - PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	**Tipo di intervento**
C.2.1 (P): L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha installato cappe e/o impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza. Per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008.	**A**

[26] Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:

a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata
b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente.

C.2.2: L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m^3. L'intervento è applicabile nei seguenti ambiti lavorativi: a) Settore ceramiche piastrelle; b) Fonderie; c) Settore lapideo; d) Scavi di gallerie.	**A**
C.2.3: L'azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor. Costituiscono esempi di sistemi automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor, gli impianti nebulizzatori e i sistemi automatici per la bagnatura di piazzali e piste. Rientrano in questo insieme anche i sistemi automatici di pulizia dei mezzi di movimentazione e trasporto, comprese le gomme.	**B**
C.2.4: L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all'ambiente esterno. Le unità filtranti debbono risultare efficaci rispetto a particelle di piccole dimensioni, in particolare rispetto le classi granulometriche della frazione respirabile. Risulta utile l'installazione di un prefiltro di media efficienza che cattura le particelle di maggiori dimensioni ed un filtro principale per la frazione respirabile (filtro HEPA). Il sistema multistadio evita l'intasamento del filtro principale e garantisce una maggiore durata del filtro ad alta efficienza.	**B**
C.2.5: L'azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali.	**A**
C.2.6: L'azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro.	**A**
C.3 - PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON	**Tipo di intervento**
C.3.1: L'azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato. Per "misure correttive" si intendono esclusivamente i seguenti interventi: impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio (realizzazione di pozzetti di aspirazione); interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio; pressurizzazione degli ambienti di lavoro indoor; ventilazione attiva o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati. La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima e dopo l'implementazione della misura correttiva; il livello di concentrazione post operam dovrà risultare pari o inferiore a 200 Bq/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. A monte dell'intervento la misurazione deve essere mediata su base annua mentre, successivamente allo stesso, su un periodo di almeno tre mesi. Tutte le misurazioni dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4.	**B**
C.4 - REVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI	**Tipo di intervento**
C.4.1: L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche.	**B**
C.4.2: L'azienda ha introdotto nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.	**A**
C.4.3: L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato	**A**

ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari (ad esempio letti di degenza in cui le varie sezioni sono azionabili non manualmente)	
C.4.4: L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc.) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. L'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s^2].	**B**
C.4.5: L'azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza).	**A**
C.4.6: L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A (8) [m/s2] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A (8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione. L'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "Sistema mano-braccio" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. a) punto 2), fissato a 2,5 [m/s^2].	**A**
C.4.7: L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A (8) [m/s2] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A (8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione. L'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s^2].	**A**
C.5 - PROMOZIONE DELLA SALUTE	**Tipo di intervento**
C.5.1: L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.	**B**
C.5.2: L'azienda ha attuato un programma per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol.	**B**
C.5.3: L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro. L'intervento non è selezionabile qualora per le spese sostenute per la sua realizzazione sia stato chiesto il finanziamento dell'Istituto ai sensi del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'articolo 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190.	**B**
C.5.4: L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025. L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.	**B**
C.6 - PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO	**Tipo di intervento**
C.6.1: L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi	**B**

per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo" (per "ambiente severo caldo" si intende quello definito dalle norme UNI EN ISO 7243 (indice di valutazione WBGT) e UNI EN ISO 7933 (indice di valutazione PHS): · acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità); · acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti; · acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti.	

SEZIONE D - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE	**Tipo di intervento**
D.1: L'azienda ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l'organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro sia attraverso l'adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	**B**
D.2: L'azienda ha attuato una specifica attività di prevenzione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.	**B**
D.3: L'azienda ha attuato, nell'anno 2024, interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti, fino a un massimo di 15 minuti, ripetuti nel tempo, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. **B - D.4:** L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche.	**B**
D.5: L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.	**A**
D.6: L'azienda ha erogato, ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura. Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2024 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9.	**B**

SEZIONE E - GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE (da adottare su tutte le PAT)	**Tipo di intervento**
E.1: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Nel caso di sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA dovrà essere selezionato l'intervento E-3.	**A**
E.2: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617. Il certificato dovrà essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.	**A**

E.3: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da: 1. linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema); 2. norma UNI EN ISO 45001 (per sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA); 3. linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità: a. SGSL - AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete" b. SGSL - MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese c. SGI - AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia d. SGSL - AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa e. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale f. SGSL - GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica g. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica h. SGSL - AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio i. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici j. SGSL - U: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari k. SGSL - CP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato Non possono richiedere tale intervento le aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione di un SGSL. Per i sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, l'intervento è selezionabile solo dalle imprese dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo.	**A**
E.4: L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs.81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014. **A - E.5:** L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 asseverato in conformità: a. al Rapporto Tecnico UNI TR 11709 b. alla Norma UNI 11751-1 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile c. alla Norma UNI 11856-1 per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali d. alla Norma UNI 11857-1 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.	**A**
E.6: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000. Per il settore costruzioni l'intervento si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49.	**A**

E.7: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000. Documentazione ritenuta probante: Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2024.	**A**
E.8: L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	**A**
E.9: L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" - promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti.	**A**
E.10: L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati. Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo. Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento. Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera.	**A**
E.11: L'azienda ha aderito al "Programma Responsible Care" e ha compilato il Self Assessment Tool disponibile al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com.	**A**

SEZIONE F - GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI	**Tipo di intervento**
F.1: L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra".	**A**
F.2: L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2023 o nell'anno 2024. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, l'azienda deve essere in possesso del defibrillatore e i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore devono aver partecipato al corso BLSD nell'anno 2023 o nell'anno 2024.	**B**
F.3: L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione, consistenti in: a) acquisto e installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore o servizi di vigilanza/videosorveglianza a protezione del personale; b) adozione di una procedura aziendale.	**B**
F.4 (P): L'azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata**. L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2024 deve aver dotato i propri dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di sensoristica integrata e deve aver utilizzato un sistema di raccolta e elaborazione dei dati. Per l'individuazione dei dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio si deve far riferimento alla tabella 1, dell'allegato I, del DM 01/09/2021.	**B**

F.5: L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno con verifica dell'esito. **Intervento da adottare su tutte le PAT**. Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2024 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda. L'intervento non è applicabile alle imprese in cui vi siano luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e/o alle imprese in cui siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 151/2011. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili l'intervento si intende realizzato se la prova di evacuazione è stata effettuata per tutti i cantieri attivi nell'anno 2024.	**B**
F.6 (P): L'azienda ha acquistato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e ha adottato un sistema di raccolta dati. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.** Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo o semiattivo con sistema di invio segnalazione di situazioni di pericolo (conformi al rapporto tecnico UNI/TR 11858 - Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI), e deve aver utilizzato un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati.	**B**
F.7 (P): L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi. **L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda**. La termografia predittiva serve a rilevare precocemente un aumento anomalo di temperatura prima che raggiunga il valore di ignizione dei materiali combustibili, prima quindi che intervengano i dispositivi di rilevazione incendi tradizionali. Sinteticamente il sistema si compone di termocamere collegate a un dispositivo o a una centrale di controllo che processa i segnali e attiva gli allarmi o, nei sistemi più complessi e avanzati, anche dispositivi di estinzione o di lotta attiva contro gli incendi. Il sistema deve rispondere ai requisiti contenuti nella serie di norme UNI EN 54.	**A**
F.8: L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato le barre antistatiche (o barre ionizzanti) che emettono ioni positivi e negativi in grado di neutralizzare i campi elettrostatici che spesso disturbano i processi produttivi, poiché causano l'accumulo di polvere, il rischio di incendi, esplosioni, elettroshock, ed altri fenomeni indesiderati.	**B**

BENEFICIARI

Le domande possono essere presentate dalle **imprese (PMI e GI)** in possesso dei seguenti **requisiti**:

a. La regolarità contributiva ed assicurativa nei confronti dell'INAIL. La regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione. La verifica è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda;
b. Il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro. Tale requisito si intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

TIPO DI SOVVENZIONE

La normativa **prevede una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa**, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la **riduzione** è applicata nella **misura fissa dell'8%.**
La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori - Anno del triennio della PAT (N_{pat})	**Riduzione**
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

RETROATTIVITA'

L'azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda (**interventi attuati nel 2024**).

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

CCIAA FIRENZE

SCHEDA 7

Intervento a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali - Anno 2025

TEMPISTICA	Le richieste di contributo dovranno essere presentate **a partire dalle ore 12:00 del 10 marzo 2025 e fino alle ore 16:00 del 31 dicembre 2025.** Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2025. (Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi) Scadenza Raccolta incarico a procedere: 28 febbraio 2025.
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio con conseguenti ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività economiche, hanno stanziato risorse a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze per **interventi di ripristino dei danni subiti nonché per l'implementazione dei sistemi di sicurezza a difesa delle sedi aziendali** In particolare, sono finanziabili i seguenti ambiti di intervento a sostegno delle imprese: **A. Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici;** **B. Sicurezza della sede aziendale.**
BENEFICIARI	Sono ammesse le **MPMI** che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: • abbiano **sede legale e/o unità locali** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di **Firenze**; • siano **iscritti** al Registro delle Imprese ed **attivi**. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti *solo* al Repertorio Economico Amministrativo; • siano in regola con il pagamento del diritto annuale; • risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc); • non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze; • non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; • abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. **Non possono essere** beneficiari dei contributi in argomento: • le società partecipate dalla Camera; • le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura. **Non possono essere beneficiarie** dei contributi in argomento le imprese alle quali siano stati **erogati** dalla Camera di Commercio di Firenze **contributi a valere su "Intervento della Camera di Commercio di Firenze e del Comune di Firenze a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali – anno 2024".**

SPESE AMMISSIBILI	Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, per: **A. Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici:** i)Vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione. ii) Registratori di cassa. B. **Sicurezza della sede aziendale**: i)Installazione/potenziamento/adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione. **Relativamente alle spese di cui alla suddetta lettera A**., in caso di risarcimento parziale da parte di compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto. **Non sono ammissibili le spese sostenute per interventi diversi da quelli sopra elencati.** Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale. **Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**
TIPO DI SOVVENZIONE	Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a **fondo perduto**, pari al **50%** delle spese ammissibili, fino ad un **massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad € 5.000,00.** **In caso di risarcimento parziale dei danni subiti da parte di una compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.** **Spesa minima: € 1.000,00** (esclusa Iva). Alle imprese in possesso del rating di legalità1 verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis. *Agevolazione concessa in nuovo regime de minimis (Regolamento UE n. 2023/2831).*
RETROATTIVITA'	Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, **fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo.** Le **fatture** relative alle spese ammissibili dovranno essere **quietanzate alla data di presentazione della domanda.**
VINCOLI	**Cumulabilità**. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per gli interventi ammissibili realizzati nella sede legale e/o unità operative localizzate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze (città metropolitana di Firenze).

L'impresa richiedente il contributo per spese rientranti nell'ambito di intervento "Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici**" (lettera A),** si impegna a comunicare gli estremi dell'eventuale denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza nonché l'importo dell'eventuale risarcimento ricevuto dalla compagnia assicurativa.

Verrà assegnato ad ogni impresa, la cui domanda sia risultata regolare rispetto ai requisiti di ammissibilità dei beneficiari, un **Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate che dovranno quindi essere integrate e inviate nuovamente alla Camera di Commercio di Firenze tramite mail ordinaria secondo le modalità alternative previste dal bando e indicate dall'Agenzia delle Entrate.**

Si precisa che all'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).

DOCUMENTI

- fatture elettroniche, laddove previste, di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili, in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
- copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

CASE HISTORY

D.L. N. 69/2013 - NUOVA LEGGE SABATINI - BONUS PER MACCHINARI E IMPIANTI RIVOLTO ALLE MPMI

Impresa: Di seguito si propone il progetto dell'impresa XXX SRL. Micro impresa con 6 dipendenti

Descrizione Investimento: Il finanziamento a tasso agevolato convenzionale erogato dalla Sabatini è stato richiesto per l'acquisto di un impianto produttivo specifico (bene strumentale) iscritto in bilancio. L'investimento ha avuto lo scopo di ampliare la capacità produttiva dell'impresa per la fabbricazione di parti meccaniche e accessori per autoveicoli e loro motori.

Programma dei costi:

Importo complessivo dell'investimento	Durata del finanziamento	Contributo concesso
€ 1.800.000,00	5 anni	€ 101.844,37*

*****Tale importo è commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato di 1.800.000 euro, pari ad un'intensità agevolativa di 5,54% ESL.

Conclusione: Il finanziamento erogato a XXX S.r.l. ha permesso all'impresa di realizzare un investimento necessario per la crescita impresale usufruendo di condizioni agevolate.

CASE HISTORY

Legge di Bilancio 2018 - IPERAMMORTAMENTO

Impresa: XXX s.r.l., Grande impresa, opera nel settore della produzione e della commercializzazione della birra.

Obiettivo generale investimento: L'investimento, effettuato interamente a Marzo 2018, consiste nella realizzazione di parte di un impianto di produzione e fermentazione di birra completamente automatizzato ed integrato, con la parte già presente di impianto, in ottica industria/impresa 4.0.

L'impianto contempla l'intero processo di produzione della birra, dalla fase di macinazione ed ammostamento fino all'imbottigliamento della birra all'interno di packaging in vetro.

La parte di investimento inserita nella pratica iper ammortamento fa riferimento alla linea di preparazione della birra composta da diversi serbatoi (cottura, fermentazione, separazioni) e ad una linea di confezionamento.

L'intero impianto è gestito in remoto tramite sistemi di interfaccia ed integrazione Braumat su struttura hardware plc Siemens.

Tipologia interventi:

1. Acquisto ed installazione del nuovo impianto di produzione e fermentazione della birra.
2. Integrazione dell'impianto al sistema di produzione.

Il costo complessivo per l'investimento è pari a 3.256.694,15 €

DATI INVESTIMENTO	
Costo del bene	€ 3.256.694,15
Costo maggiorato	€ 4.885.041,22
Aliquota IRES	24%

IPERAMMORTAMENTO 2018			
INVESTIMENTO	ALIQUOTA IPERAMMORTAMENTO	MAGGIORAZIONE IPERAMMORTAMENTO	RISPARMIO IRES
€ 3.256.694,15	150%	€ 4.885.041,22	€ **1.172.409.89**

Conclusione: L'impresa ha ottenuto in questo modo un beneficio pari a **€ 1.172.409,89.**

Stando a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, con l'applicazione a scaglioni delle nuove aliquote maggiorate, il risparmio IRES a beneficio dell'impresa sarebbe il seguente:

IPERAMMORTAMENTO 2019			
INVESTIMENTO	ALIQUOTA IPERAMMORTAMENTO	MAGGIORAZIONE IPERAMMORTAMENTO	RISPARMIO IRES
€ 2.500.000,00	170%	€ 4.250.000,00	€ 1.020.000,00
€ 756.694,15	100%	€ 756.694,15	€ 181.606,6
TOTALE			€ **1.201.606,6**

Conclusione: L'impresa otterrebbe in questo modo un beneficio pari a **€ 1.201.606,6.**

Area di intervento: Ricerca e innovazione, costi del personale di ricerca, brevetti e acquisizione know how

La misura intende introdurre uno sconto fiscale, suddiviso per quattro periodi d'imposta:

- ✓ *Scheda Riassuntiva - Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Transizione Ecologica, Innovazione Tecnologica 4.0 e Altre Attività Innovative(Scheda 8)*

La Legge 311/2004 consente di detassare i costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali e le spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi

- ✓ *Detassazione dei costi di personale dedicato all'attività di R&S - Legge 311/2004 (Scheda 9)*

Il DL 146/2021 introduce un regime opzionale di maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo, sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

- ✓ *Nuova Patent Box (Scheda 10)*

Il presente intervento mira a sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica.

- ✓ *PR FESR 2021/2027 Azione 1.1.4.1 - Bando 1: Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo 2025 (Scheda 11)*

L'intervento mira a sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e Midcap e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica.

- ✓ *PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.4.1 - Bando 2: Progetti di Ricerca e Sviluppo per MPMI e Midcap – 2025 (Scheda 12)*

La Regione Toscana intende sostenere e consolidare il rafforzamento competitivo, delle filiere produttive strategiche della Toscana, attraverso contributi a progetti integrati di investimento capaci di generare: processi di trasformazione digitale; processi di trasformazione ecologica; occupazione qualificata; valore aggiunto condiviso tra i componenti della filiera realizzati mediante forme di cooperazione e collaborazione tra le imprese lungo la catena del valore della filiera

- ✓ *PR FESR 2021/2027 Bando Filiera Smart Progetto integrato di investimenti in innovazione di processo, prodotto e servizi (Scheda 13)*

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio finalizzati a sviluppare e rafforzare le capacità di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate mediante il sostegno all'acquisizione di servizi per l'innovazione da parte delle imprese PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.3 "Bando Impresa Digitale"

- ✓ *PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.3 "Bando Impresa Digitale" (Scheda 14)*

NAZIONALE

SCHEDA 8

Scheda Riassuntiva - Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Transizione Ecologica, Innovazione Tecnologica 4.0 e Altre Attività Innovative

TEMPISTICA

Linea operativa

Il DL 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, all'art. 6 impone diversi obblighi di comunicazione a carico delle aziende ai fini della fruizione del credito d'imposta. In particolare, definisce queste casistiche:

D. Nuovi investimenti: imprese che hanno effettuato investimenti a decorrere dal 30 marzo 2024

Le imprese sono tenute a comunicare:

- preventivamente (comunicazione ex-ante), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito, la relativa fruizione;
- a completamento degli investimenti (comunicazione ex-post): l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

E. Investimenti in corso: imprese che hanno realizzato investimenti a decorrere dal 01 gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024

Le imprese sono tenute a comunicare al completamento degli investimenti (comunicazione ex-post), in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che sono stati effettuati, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

N.B. Le comunicazioni ex-ante ed ex-post sono effettuate sulla base del modello adottato con Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del MISE e sono condizione necessaria per poter usufruire del credito d'imposta. Le modifiche al modello, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni ex ante ed ex post saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul precedente DM 6 ottobre 2021.

Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta R&S&I relativi al 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo quando, in corrispondenza degli stessi, viene indicato il **2024 come anno di riferimento**:

- "**6938**", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
- "**6939**", relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
- "**6940**", riguardante il credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

La misura intende introdurre uno sconto fiscale, suddiviso per quattro periodi d'imposta:

- per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2019 (***La Legge di Bilancio 2023 proroga la scadenza per il riversamento spontaneo del credito al 30 Novembre 2023)*
- per il **periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2019**
- per il **periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2022**

- per il **periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2025 (31 Dicembre 2031 per le sole attività di ricerca e sviluppo)**

sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (design e ideazione estetica), anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi di imposta precedenti.

PER IL **PERIODO D'IMPOSTA 2015-2019**:

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:

1. Lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
2. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al numero 3);
3. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
4. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

PER IL **PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 2019:**

A. RICERCA e SVILUPPO

Sono considerate attività di **ricerca e sviluppo (rif. OCSE, Manuale di Frascati 2015) ammissibili** al credito d'imposta le attività di:

- **ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

- **ricerca industriale:** lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- **sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico:** lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti si intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo si intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota si intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento proprio di una singola impresa. Tale condizione si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo. Si considerano ammissibili le attività di ricerca e sviluppo che perseguono l'avanzamento scientifico/tecnologico anche nel caso in cui tale obiettivo non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni non sono disponibili e accessibili per l'impresa, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso possono ugualmente rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, ad eccezione del caso in cui quel progresso sia già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa (la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune). Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

B. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sono considerate **attività di innovazione tecnologica (rif. OCSE, Manuale di Oslo 2018)** ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate precedentemente, finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per **prodotti nuovi o significativamente migliorati** si intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le

funzionalità. Per **processi nuovi o significativamente migliorati**, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, si intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

B.1. Innovazione tecnologica 4.0

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

a. l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
b. l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
c. l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
d. l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
e. l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
f. l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
g. l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di

sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo, ad esempio, di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

h. la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
i. la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
j. l'introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
k. la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
l. l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

B.2. Innovazione tecnologica transizione ecologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (Comunicazione della Commissione Europea COM2020 n. 98 del 2020).

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

a. la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
b. la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
c. l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
d. l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
e. l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
f. l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
g. l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (product-as-a-

service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

C. DESIGN e IDEAZIONE ESTETICA

Sono considerate altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta le **attività di design e ideazione estetica** finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti. **Sono esclusi** i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, **incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in **attività di Ricerca e Sviluppo, attività di innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica).**

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

SPESE AMMESSE

Per il periodo di imposta 2015-2019:

Saranno ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie:

a. Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis. Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

b. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

c. Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto

svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).

c-bis. Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

d. Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

d-bis. Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui ai numeri 2) e 3) delle ATTIVITA' FINANZIABILI. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Esclusivamente per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale interno sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.
A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019), i parametri degli obblighi di nomina dei revisori legali e del collegio sindacale all'interno delle SRL sono stati modificati; tali obblighi, dunque, sono obbligatori se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**

Per il **periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2019:**

A. RICERCA E SVILUPPO
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, **sono considerate ammissibili,** nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) **le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici** titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard

dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) **le quote di ammortamento**, **i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) **le spese per contratti di ricerca *extra muros*** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start-up innovative aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. **Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.** Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

d) **le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso**, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Le quote di ammortamento relative a tali beni immateriali rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi dell'art. 103 del TUIR;

e) **le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo

complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

B. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, **sono considerate ammissibili,** nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) **le spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) **le quote di ammortamento**, **i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software** utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) **le spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. **Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa.** La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi

nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

d) **le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

C. ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE (Design e ideazione estetica)

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e di ideazione estetica, **sono considerate ammissibili,** nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) **le spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design ed ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) **le quote di ammortamento**, **i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) **le spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. **Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa.** La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta,

anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

d) **le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative** ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) **le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica** ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese dei contratti indicati alla lettera c).

Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del TUIR, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, i canoni vanno detratti per intero, senza scindere la quota interessi e a prescindere dalla durata contrattuale prevista, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 28 445/2000, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. La dichiarazione prevista sopra è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di

ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo 2014-2019.

Ai fini dell'individuazione della base di calcolo del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di cui sopra **determinate in base ai principi di competenza di cui all'Art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.**

A partire dal 1° gennaio 2020 devono considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della misura le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

TIPO DI SOVVENZIONE

PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2015-2019:

Il credito d'imposta spetta fino ad un **importo massimo annuale di 10 milioni di euro.**

Resta invariata la condizione secondo cui la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta, in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, debba ammontare **almeno ad euro 30.000 ed eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero**, qualora si tratti di imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

Fermo restando quanto sopra indicato, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a bis), b), c bis), d) e d bis).**

PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020:

Il credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** è riconosciuto nella misura pari al **12%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 3 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle **imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonchè nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (come confermato dalla Risoluzione AdE 13/E del 1 Marzo 2021),** la misura del credito d'imposta di cui sopra, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentat:

- dal 12 al **25%** per le **grandi imprese**
- dal 12 al **35%** per le **medie imprese**
- dal 12 al **45%** per le **micro e piccole imprese**.

Il credito d'imposta per le **attività di innovazione tecnologica** è riconosciuto, separatamente in misura pari al:

- **6%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo

d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- **10%** nel caso in cui l'attività di innovazione tecnologica sia finalizzata alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** (individuati tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di design e ideazione estetica** è riconosciuto, in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021-2022:

Il credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** è riconosciuto nella misura pari al **20%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 4 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle **imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (come confermato dalla Risoluzione AdE 13/E del 1 Marzo 2021),** la misura del credito d'imposta di cui sopra, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, nella misura del:

- **25%** per le **grandi imprese**
- **35%** per le **medie imprese**
- **45%** per le **micro e piccole imprese**.

Il credito d'imposta per le **attività di innovazione tecnologica** è riconosciuto, separatamente in misura pari al:

- **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- **15%** nel caso in cui l'attività di innovazione tecnologica sia finalizzata alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** (individuati tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di design e ideazione estetica** è riconosciuto, in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

ANNO 2023

Il credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** è riconosciuto nella misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di innovazione tecnologica** è riconosciuto, separatamente in misura pari al:

- **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- **10%** nel caso in cui l'attività di innovazione tecnologica sia finalizzata alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** (individuati tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 4 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di design e ideazione estetica** è riconosciuto, in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

ANNI 2024-2025

Il credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** è riconosciuto nella misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di innovazione tecnologica** è riconosciuto, separatamente in misura pari al:

- **5%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- **5%** nel caso in cui l'attività di innovazione tecnologica sia finalizzata alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** (individuati tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 4 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta per le **attività di design e ideazione estetica** è riconosciuto, in misura pari al **5%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o

dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

DAL 2026 AL 2031: Al momento è prevista la sola concessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nella misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Tabella Riepilogativa

	2023	2024-2025	2026-2031
Credito d'imposta **Ricerca e Sviluppo**	**10%**	**10%**	**10%**
Credito d'imposta per le attività di **innovazione tecnologica**	**10%**	**5%**	**-**
Credito d'imposta **innovazione tecnologica con finalità ecologica/4.0**	**10%**	**5%**	**-**
Credito d'imposta per le attività di **design e ideazione estetica**	**10%**	**5%**	**-**

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Esclusivamente la maggiorazione per attività di R&S nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è concessa nei limiti e nelle condizioni di cui al regolamento di esenzione (Reg. UE n. 651/2014, art. 25)

RETROATTIVITÀ

PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2015-2019:

Il "bonus" è riconosciuto per sei anni, a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014** e fino a quello in corso al **31 Dicembre 2019.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti e **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.**

PER IL **PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 2019:**

Il credito d'imposta è riconosciuto per i lavori svolti per il periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2025 (31 Dicembre 2031 per le sole attività di ricerca e sviluppo).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

VINCOLI

PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2015-2019:

Cumulabilità. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cumulabile con il credito di

imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Si è ritenuto opportuno ammettere i costi sostenuti dalle imprese nel 2015, in virtù di assunzioni avvenute nel 2014, oltre che al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, anche al credito d'imposta di cui all'art. 24 del DL 83/2012 nei limiti delle risorse stanziate per l'anno 2014.

Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e s.m..

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.** Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 Dicembre 2018.

Riversamento spontaneo per il credito d'imposta
I soggetti che, alla data del 22 Ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare **il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi**.
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie

oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato deve essere riversato entro il 31 ottobre 2023.

Il riversamento delle somme illegittimamente compensate può essere effettuato:

5. in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
6. in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di interessi al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2023. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà versata entro il 16 dicembre 2025.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell'istituto della compensazione.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 Ottobre 2021. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla predetta data, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

PER IL **PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 2019:**

Cumulabilità. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e s.m.i.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.** Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza. **Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta**, la documentazione contabile oggetto di certificazione di cui sopra, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. **Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati** nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale

rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute **per adempiere all'obbligo di certificazione** della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti**. Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione di cui sopra, **si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti** nelle attività ammissibili.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso in cui le attività ammissibili siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, **nella relazione tecnica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica** perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Per il credito d'imposta relativo all'anno 2020-2021-2022:
Esclusivamente la maggiorazione per attività di R&S nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, concessa nei limiti e nelle condizioni di cui al regolamento di esenzione (Reg. UE n. 651/2014, art. 25), è cumulabile ai sensi del suddetto Regolamento di Esenzione, ovvero entro i seguenti limiti di cumulabilità:

a. *il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;*
b. *il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;*
c. *il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.*

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale di cui al punto b) e lo sviluppo sperimentale di cui al punto c) può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:

a. *del 10% per le medie imprese*
b. *del 20% per le piccole imprese;*
c. *del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*
 1. *Il progetto:*
 i. *prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o*
 ii. *prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della cono-scenza, nell'ambito*

	della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 2. *I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.*
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 9

Detassazione dei costi di personale dedicato all'attività di R&S - Legge 311/2004

TEMPISTICA	**Linea operativa.**
ATTIVITA' FINANZIABILI	Sono agevolabili le spese relative ad attività di innovazione svolta nel corso dell'anno precedente ed in particolare: - Ricerca di base e/o fondamentale; - Studi sperimentali, ricerca, progettazione e realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi produttivi; - Applicazione di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel *software*); - Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa.
BENEFICIARI	▪ Società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, nonché gli enti commerciali di cui all'articolo 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR; ▪ Le S.N.C., le S.A.S. e le società ad esse equiparate (esempio: società di armamento e società di fatto); ▪ Le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo; ▪ Le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; ▪ I produttori agricoli titolari di reddito agrario con volume d'affari: o Superiore a 2.582,28 € od a 7.746,85 €; o Ovvero inferiore a tali soglie, a condizione che abbiano rinunciato al regime speciale di esonero degli adempimenti IVA; ▪ Enti privati e non commerciali; ▪ Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. **<u>Sono escluse:</u>** ▪ Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, co. 1, lett. e-bis), del D.Lgs. 446/1997; ▪ Le amministrazioni della camera dei deputati, del senato, della corte costituzionale, della presidenza della repubblica; ▪ Gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. **Per accedere all'agevolazione l'impresa deve rispettare i vincoli di regolarità contributiva riscontrabili sul DURC.**
SPESE AMMISSIBILI	Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione i costi del personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo, <u>a prescindere dall'inquadramento contrattuale.</u> In particolare, è estesa la possibilità di usufruire del'agevolazione alle seguenti fattispecie: - Lavoratori a progetto e amministratori (solo nell'ambito di R&S); - Soggetti che svolgono esclusivamente ricerca e che producono e vendono servizi di ricerca e sviluppo; - Costi del personale in ipotesi di distacco, titolarità da parte del ricercatore di borse di studio ovvero assunzione del ricercatore con contratto di collaborazione a progetto nonché occasionale (a condizione che sia individuato uno specifico obiettivo con valutazione preventiva e riscontro consuntivo del risultato conseguito).

	Dall'anno 2015 le fattispecie di costi del personale ammissibili saranno quelle riferite solamente a: - contratti a tempo determinato; - co.co.pro; - amministratori.
TIPO DI SOVVENZIONE	**L'agevolazione consiste in un risparmio di imposta** (**deduzione**) pari al costo del lavoro sostenuto per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo. Per le imprese l'aliquota IRAP da applicare alla base imponibile ammonta al 3,90% (media nazionale tra tutte le regioni italiane).
RETROATTIVITA'	Per l'individuazione del momento di sostenimento dell'investimento è necessario rifarsi al **principio di competenza.**
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 10

Nuova Patent Box

TEMPISTICA

L'art. 6 del D.L. 146/2021 riscrive la disciplina del Patent box **per le opzioni esercitate dal periodo d'imposta 2021.** Da tale periodo è abrogato il precedente regime.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l'opzione è esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.

Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all'esercizio di una prima opzione, l'impresa intenda richiedere l'agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione che avrà una durata pari a cinque periodi d'imposta a decorrere dal suo esercizio. È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo PB anche nel caso in cui il "nuovo bene" che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà comunque una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell'opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato.

L'opzione per il nuovo regime Patent box può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" oppure come "dichiarazione integrativa / sostitutiva" di quella già trasmessa nei termini.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni integrative/sostitutive.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Il DL 146/2021 introduce un **regime opzionale di maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo,** sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa, per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei seguenti beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa:

a. **software protetto da copyright;**
b. **brevetti industriali** - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c. **disegni e modelli** giuridicamente tutelati;
d. **due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c),** collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Per i dettagli relativi ai beni immateriali di cui sopra si veda l'Allegato A.

Per **utilizzo diretto e indiretto** dei beni di cui sopra, si intende rispettivamente:

a. l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
b. la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali.

Per **attività di ricerca e sviluppo (attività rilevanti)** si intendono:

a. le attività classificabili come **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE 26 maggio 2020, recante le *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica;*
b. le attività classificabili come **innovazione tecnologica** ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto MISE;
c. le attività classificabili come ***design* e ideazione estetica** ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto MISE;
d. le **attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.**

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Per la determinazione del requisito del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Nello svolgere le attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Nei casi sopra previsti, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest'ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ammissibili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene nel periodo d'imposta in cui viene **ottenuto il titolo di privativa industriale**[27], purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Ai fini di cui sopra, **sono ricomprese** tra le attività rilevanti anche quelle:

a. di ricerca fondamentale indicate all'articolo 2, lettera a), del decreto MISE 26 maggio 2020;
b. di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

[27] Pertanto, **con riferimento ai disegni e modelli** non registrati-agevolabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico- è possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, mediante registrazione. In tali casi, resta fermo che, in sede di applicazione del meccanismo premiale, non è possibile agevolare spese per le quali il beneficio è stato già fruito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la divulgazione al pubblico.
Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del *software*, ancorché per tale bene non sia possibile ottenere un titolo di privativa industriale, **requisito espressamente richiesto** dal comma 10-*bis* dell'articolo 6, in quanto la protezione è garantita dalla legge sul diritto d'autore a partire dal momento della creazione dell'opera, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in **cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.**
In riferimento al *software*, dunque, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere dell'ingegno. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE.

Non sono ricomprese tra le attività di cui sopra quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del *nexus ratio* del vecchio regime di patent box.
In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportano il trasferimento dell'azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

BENEFICIARI

Possono optare per il regime opzionale i **soggetti titolari di reddito di impresa** ovvero:

a. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
b. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c. Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;
d. Le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
e. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.

Possono essere inclusi nel novero delle imprese beneficiarie anche i consorzi e le reti di imprese che riscontrino i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 3.2 della Circolare 5/E del 2023.

Il regime opzionale si applica a condizione che i soggetti richiedenti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo,** anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, **finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.**

L'opzione può essere esercitata dall'investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.
Per "**investitore**" si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati; non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti.

Sulla base di quanto fin qui esplicitato, possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub licenziatario deve, dunque,

assumere la veste di 'investitore', come definito dal Provvedimento, ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

L'opzione **non** può essere esercitata dalle imprese:

a. che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
b. in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Qualora una delle situazioni sopra elencate sopravvenga rispetto all'avvenuto esercizio dell'opzione, l'opzione stessa viene meno a decorrere dall'inizio del periodo di imposta in cui la condizione si verifica.

Con riferimento alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria e a concordato preventivo, si ritiene che l'opzione possa essere esercitata comunque qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell'attività economica. La medesima soluzione si ritiene applicabile anche in ipotesi di concordato fallimentare, nel caso in cui lo stesso non sia finalizzato alla liquidazione dell'attività aziendale ma alla sua continuazione.

SPESE AMMESSE

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, le seguenti spese:

a. **spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
b. **quote di ammortamento, quota capitale dei canoni** di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
c. **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti sopra indicate;
d. **spese per materiali, forniture e altri prodotti** analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
e. **spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati**, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Qualora le spese, fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e), si riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.

Le quote di ammortamento di cui alla lettera b), ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale,

della predetta maggiorazione.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. Tale dichiarazione è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori.

Definizione delle spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale
Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese sopra indicate - fatta eccezione per quelli di cui alla lettera e) - e le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa.

TIPO DI SOVVENZIONE

Ai fini delle imposte sui redditi IRES e IRAP, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli **sono maggiorati del 110%.** Il beneficio si sostanzia, quindi, in una maggiore deduzione fiscale dei suddetti costi da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP. Viene quindi riconosciuto un **risparmio d'imposta** pari al 30,69% dei costi sostenuti, in presenza di un'aliquota d'imposta complessiva standard (IRES e IRAP) del 27,9%. Le aliquote IRAP variano in base alla Regione a all'attività esercitata.

RETROATTIVITA'

Le presenti disposizioni si applicano alle opzioni esercitate **a decorrere dal periodo di imposta 2021** e ai successivi periodi d'imposta.

L'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ammissibili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene nel periodo d'imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

VINCOLI

Cumulabilità. Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina del nuovo regime Patent box con quella del credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020 e seguenti. Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero "*delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti*", analogamente a quanto già

sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che *per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)».* Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta in questione. **A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box**. L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale **comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito**; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d'imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d'imposta al momento applicabili. Per completezza di trattazione, si rileva che il medesimo obbligo di restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo debba essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione "ordinaria".

La normativa e le Circolari non prevedono altre informazioni sul cumulo con altre normative. Si ritiene, pertanto, che essendo una misura fiscale a carattere generale il Nuovo Patent Box sia cumulabile con altre agevolazioni fino al 100% delle spese sostenute (a meno che le altre agevolazioni non prevedano espressamente l'esclusione di tale cumulabilità).

SPIEGAZIONE SULLA CUMULABILITÀ TRA PATENT BOX E CRI R&S 2020 E SEGUENTI:

Poniamo il caso di un'azienda che abbia registrato un Brevetto nel 2022 e che abbia sostenuto 10.000 Euro annuali di costi in R&S nel 2020, 2021 e 2022 per tale Brevetto.

Per semplicità ipotizziamo che tutti i costi di R&S sostenuti siano anche ammissibili al Patent Box in toto. Nel caso in cui dovessero essere differenti andranno calcolati e scorporati analiticamente.

BENEFICIO CREDITO D'IMPOSTA R&S:

ANNO	**2020**	**2021**	**2022**
COSTI/BASE IMPONIBILE	10.000 €	10.000 €	10.000 €
ALIQUOTA	12%	20%	20%
BENEFICIO	**1.200 €**	**2.000 €**	**2.000 €**

BENEFICIO NUOVO PATENT BOX (ipotizzando IRAP media regionale del 3,9%):

ANNO	**2020**	**2021**	**2022**
COSTI/BASE IMPONIBILE	10.000 € x 110% = **11.000 €**	10.000 € x 110% = **11.000 €**	10.000 € x 110% = **11.000 €**
ALIQUOTA	27,9% (IRES E IRAP)	27,9% (IRES E IRAP)	27,9% (IRES E IRAP)
BENEFICIO	**3.069 €**	**3.069 €**	**3.069 €**

BENEFICIO DEL CRI R&S SCORPORATO DALL'AGEVOLAZIONE OTTENUTA CON IL PATENT BOX:

ANNO	**2020**	**2021**	**2022**
COSTI/BASE IMPONIBILE	10.000 € - 3.069 € = **6.931 €**	10.000 € - 3.069 € = **6.931 €**	10.000 € - 3.069 € = **6.931 €**
ALIQUOTA	12%	20%	20%
BENEFICIO	**831,72 €**	**1.386,2 €**	**1.386,2 €**

BENEFICIO DA RESTITUIRE DEL CRI R&S:

ANNO	2020	2021	2022
BENEFICIO DA RESTITUIRE SENZA INTERESSI/SANZIONI	1.200 € - 831,72 € = **368,28 €**	2.000 € - 1.386,2 € = **613,8 €**	2.000 € - 1.386,2 € = **613,8 €**

L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Dal periodo d'imposta 2021 è abrogato il precedente regime del Patent box. I soggetti che abbiano esercitato o esercitino l'opzione secondo la precedente normativa afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire alla nuova agevolazione, previa comunicazione da inviarsi tramite PEC o con raccomandata a/r all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box.
Sono esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di autoliquidazione di cui all'articolo 4 del D.L. n. 34/2019 (Opzione OD).

I soggetti che, avendo esercitato l'opzione per il vecchio patent box, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.
Tutti gli altri soggetti che non rientrano in nessuna delle ipotesi sin qui elencate e che intendono optare per il nuovo regime patent box devono esprimere l'opzione per il nuovo regime e a seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.
I contribuenti non possono esercitare l'opzione per il vecchio patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta 2021.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali indicano le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione **in idonea documentazione** predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 471/1997 (dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal citato provvedimento ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione.

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l'Agenzia delle entrate non è vincolata alla

disapplicazione della sanzione amministrativa.

La documentazione deve essere redatta per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, **produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce** e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento.

DOCUMENTI

- Documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i seguenti dati:
 La Sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:
 - Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
 - Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate
 - Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti
 - Modello organizzativo dell'impresa
 - Relazione tecnica
 - Funzioni, rischi e beni dell'impresa

 La **Sezione B** contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
 - Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale (costo del personale impiegato in attività rilevanti; costi promiscui)
 - Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione

Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni integrative/sostitutive.

Il possesso della documentazione idonea può essere comunicato in dichiarazione anche tardivamente, avvalendosi dell'istituto della *remissione in bonis*, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 11

PR FESR 2021/2027 Azione 1.1.4.1 - Bando 1: Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo 2025

TEMPISTICA E ASPETTI RILEVANTI

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 10:00 del 17 novembre 2025 e fino alle ore 17:00 del 16 gennaio 2026.**

Valutazione a graduatoria.
Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che raggiungono o superano il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili. *Per i criteri di ammissibilità si rimanda al bando.*

Scadenza raccolta incarico a procedere: 05 dicembre 2025.

In fase di presentazione della domanda il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Il presente intervento mira a **sostenere gli investimenti** in **ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane**, sostenendo la **cooperazione** tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, **anche al fine di favorire la transizione ecologica.**

A pena di inammissibilità i progetti devono:

- prevedere un grado di innovazione con un TRL di arrivo 7 o 8;
- rientrare nei domini tecnologici prioritari evidenziati dalla matrice di ammissibilità della Smart Specialization Strategy[28].

In fase di valutazione sarà verificata la coerenza del progetto con gli obiettivi STEP (Reg UE 2024/795). Dettagli in allegato.

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- il piano dei costi;
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- il cronoprogramma con le fasi del progetto;
- il programma di utilizzo dei risultati.

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario.

BENEFICIARI

Possono accedere alla presente misura le **Grandi Imprese in cooperazione con almeno 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), con o senza Organismi di Ricerca (OR),** associati nelle forme di ATS, RTI, Reti di Imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto).

[28] Le Priorità Tecnologiche rappresentate nel testo di Strategia sono: - Tecnologie digitali; - Tecnologie per la manifattura avanzata; - Materiali avanzati e nanotecnologie; - Tecnologie per la vita e per l'ambiente (cfr. DGR n.123 del 20.02.2023).

L'accesso ai suddetti bandi verrà esteso ai **liberi professionisti** in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Organismi di ricerca
Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, **solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto**, anche organismi di ricerca. Per gli organismi di ricerca non vale la limitazione relativa alla partecipazione ad una sola proposta progettuale. Per dettagli sui requisiti degli organismi di ricerca si rimanda al banco completo.

Requisiti di ammissibilità
Ogni proponente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità (ad eccezione del DURC):

1. **Iscrizione in pubblici registri**: per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente; altri soggetti: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) ove previsto dalla legge - per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa - altri soggetti: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) ove previsto dalla legge;
2. **Localizzazione del progetto**: l'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario. Nel caso di operazioni realizzate su un'unità produttiva articolata su più sedi, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità si fa esclusivo riferimento alla sede produttiva identificata come "prevalente"[29]. Per quanto riguarda, invece, l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa;
3. **Regolarità contributiva - DURC:** Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;
4. **Procedure concorsuali**: il soggetto richiedente non deve trovarsi, né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:
 i) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare;
 ii) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
 iii) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal

[29] nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

Codice civile.

5. **Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi**: il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:
 a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
 d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
 e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
6. **Responsabilità amministrativa**: il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive, né misure cautelari;
7. **Precedenti penali:** il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei reati previsti (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione;
8. **Contrasto lavoro irregolare**: il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
9. **Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro:** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non deve avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato);
10. **Deggendorf**: Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire;
11. **Dimensione Impresa**: **MPMI** (micro, piccola e media impresa) **o Grande Impresa;**
12. **Divieto di intestazione fiduciaria** il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;
13. **Soggetto attivo/stato di inattività:** Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda;
14. Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari;
15. **Affidabilità economico-finanziaria (In allegato dettagli)** il soggetto richiedente (con esclusione degli OR pubblici) deve possedere **l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato**. La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:
 a) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
 b) Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);
 c) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).
 L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.) – Dettagli sui criteri in allegato.
16. Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni sulla **disciplina Antimafia;**

17. **Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà**.
18. Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una **delocalizzazione**:
 a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;
 b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
19. Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a **discriminazioni** di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
20. Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del **contratto collettivo nazionale di lavoro** sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
21. Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un **debito scaduto e non pagato** verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse;
22. Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti] Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa;
23. **Polizza assicurativa obbligatoria:** Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

Requisiti per le aggregazioni

Ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I al Reg(CE) 641/2014 e della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06/05/2003.

Il presente bando prevede esclusivamente progetti presentati da raggruppamenti di imprese ed eventualmente Organismi di Ricerca. L'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto. Per dettagli si rimanda al bando completo.

Nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% (se di grande dimensione) e del 5% (in tutti gli altri casi) dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

SPESE AMMESSE

Sono ammissibili i seguenti costi sostenuti a partire dalla data di inizio progetto, se direttamente pertinenti all'unità produttiva oggetto di intervento:

a. le **spese di personale** nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca, come risultante da idonea documentazione organizzativa del soggetto beneficiario. Il costo del personale non impiegato direttamente in attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale rientra tra le spese generali (per es. personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria);
b. **costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità produttiva nella quale si svolge il progetto. Se gli

strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. **costi dei fabbricati e dei terreni** nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. I costi relativi ai fabbricati e ai terreni sono ammessi nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;

d. **costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti.** Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati caratterizzanti obbligatori (classe A) e quelli integrabili (classi B e C) secondo le modalità e nei i limiti stabiliti dal Bando Impresa digitale, di cui al Decreto dirigenziale n. 28280 del 5 dicembre 2024. I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo. I costi di cui al presente punto sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;

e. **spese generali** supplementari (fino ad un massimo del **15%** dei costi diretti ammissibili per il personale);

f. **altri costi di esercizio**, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi (in ogni caso beni materiali), sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'allegato 1A "spese ammissibili", pertanto si rimanda alla modulistica allegata al bando.

Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obbiettivo tecnico illustrato nel progetto;
2. fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi dell'intero progetto, in rapporto al piano finanziario approvato. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato;
3. se in possesso dei requisiti di personale altamente qualificato.

I liberi professionisti sono assimilabili ai titolari di impresa individuale e, pertanto, il relativo costo è soggetto al limite del 10% del costo complessivo del progetto.

Si precisa che nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% (se di grande dimensione) e del 5% (in tutti gli altri casi) dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a 1.500.000,00 euro e non superiore a 3.000.000,00 euro.

L'aiuto è concesso nella forma della **sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa**, ai sensi dell'art.25 Reg.UE 651/14.

Entità dell'aiuto

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**	**Maggiorazione**
Micro e Piccola impresa in cooperazione con MPMI	**75%**	**55%**	**+5%**
Media impresa in cooperazione con MPMI	**70%**	**45%**	**+5%**
Grande impresa in cooperazione con MPMI	**60%**	**35%**	**+5%**
Organismo di ricerca in cooperazione con imprese	**60%**	**35%**	**+5%**

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014, art.25)

RETROATTIVITA'

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto mediante compilazione di apposito modulo sulla piattaforma.

Il **termine finale**[30] per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito **in 20 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto**.

VINCOLI

Cumulabilità. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di

[30] Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate.

riferimento sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione **non** possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Le agevolazioni in «de minimis» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis. Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di ricerca e sviluppo") e al Bando dedicato ai "Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap" (Bando n. 2), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi n.1 o n.2 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione (previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa).

Vincolo di stabilità delle operazioni: 5 anni

È obbligo dei beneficiari:

- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica a SAL e finale entro il termine stabilito per la rendicontazione a SAL e a Saldo del progetto;
- in caso di grandi Imprese, non effettuare la delocalizzazione dell'unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento.

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 12
PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.4.1 - Bando 2: Progetti di Ricerca e Sviluppo per MPMI e Midcap - 2025

TEMPISTICA	Le domande possono essere presentate **a partire dalle ore 10:00 del 17 novembre 2025 alle 17:00 del 16 gennaio 2026.** **(Valutazione a graduatoria)** Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che raggiungono o superano il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda con priorità per le domande presentate per prime. *(Criteri in allegato).* Scadenza Raccolta incarico a procedere: 05 dicembre 2025 Attestazione del professionista da allegare alla domanda: il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
ATTIVITA' FINANZIABILI	L'intervento mira a sostenere gli investimenti in **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e Midcap e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica. Il soggetto richiedente deve presentare una **scheda tecnica** che illustri nel dettaglio: – la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome); – il piano dei costi; – le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto); – il cronoprogramma con le fasi del progetto; – il programma di utilizzo dei risultati. **I progetti devono:** • prevedere un grado di innovazione con un **TRL di arrivo 7 o 8;** • rientrare nei **domini tecnologici prioritari** evidenziati dalla matrice di ammissibilità della **Smart Specialization Strategy**[31]. In fase di valutazione sarà verificata la coerenza del progetto con gli obiettivi STEP (Reg UE 2024/795) Dettagli in allegato. L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario.
BENEFICIARI	Possono accedere al bando le **MPMI e Midcap**[32] **singole o in cooperazione (in numero minimo di almeno 3 MPMI, oltre a eventuali Midcap), con o senza Organismi di ricerca (OR)**.

[31] Le **Priorità Tecnologiche** rappresentate nel testo di Strategia sono: - Tecnologie digitali; - Tecnologie per la manifattura avanzata; - Materiali avanzati e nanotecnologie; - Tecnologie per la vita e per l'ambiente (cfr. DGR n.123 del 20.02.2023).

In caso di progetti congiunti, le imprese sono associate nelle forme di:

- ATS;
- RTI;
- Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto).

L'accesso al bando è esteso anche ai professionisti in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Organismi di ricerca

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, **solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto**, anche organismi di ricerca. Per gli organismi di ricerca non vale la limitazione relativa alla partecipazione ad una sola proposta progettuale. L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti dal bando in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso mentre l'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti meglio dettagliati nel paragrafo seguente: sede in Toscana /DURC /Revoche nei 2 anni prec. / Clausola Deggendorf, Contrasto alla discriminazione / Cumulo.

Ogni proponente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità (ad eccezione del DURC):

24. **Iscrizione in pubblici registri**: per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente; altri soggetti: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) ove previsto dalla legge;
25. **Localizzazione del progetto**: l'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario;
26. **Regolarità contributiva – DURC:** Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;
27. **Procedure concorsuali**: il soggetto richiedente non deve trovarsi, né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:
 iv) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare;
 v) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
 vi) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice civile.
28. **Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi**: il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni;

[32] **"Midcap" Piccole imprese a media capitalizzazione:** le entità che non sono piccole o medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone, il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di EUR. (Raccomandazione UE 2025/1099, punto 2, Allegato "definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione");

29. **Responsabilità amministrativa**: il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive, né misure cautelari;
30. **Precedenti penali:** il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) -per uno dei reati previsti (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione;
31. **Contrasto lavoro irregolare**: il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
32. **Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro:** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non deve avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato);
33. **Deggendorf**: Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire;
34. **Dimensione Impresa**: **MPMI** (micro, piccola e media impresa) o **Midcap** (piccola impresa a media capitalizzazione);
35. **Divieto di intestazione fiduciaria** [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]: il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;
36. **Soggetto attivo/stato di inattività:** Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda.
37. **Domicilio digitale e sistema di comunicazione unico con i soggetti beneficiari:** Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile;
38. **Affidabilità economico-finanziaria.** il soggetto richiedente (con esclusione degli OR pubblici) deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:
 - **d)** Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
 - **e)** Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);
 - **f)** Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

 L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (i) e almeno uno fra il secondo e il terzo (ii, iii.).

 Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio) Il primo fattore è espresso dal seguente parametro: **PN /(CP-C) > 0,2** dove: *PN = patrimonio netto della singola impresa; CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda; C = importo del contributo richiesto dall'impresa.* Si rinvia al testo del bando per gli ulteriori dettagli;
39. Non essere impresa in difficoltà;
40. Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni sulla **disciplina Antimafia;**
41. Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una **delocalizzazione**:
 a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;
 b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
42. Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto

accertamenti relativi a **discriminazioni** di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

43. il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un **debito scaduto e non pagato** verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse;
44. Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti] Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa;
45. **Polizza assicurativa obbligatoria:** Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025;
46. **Requisiti per le aggregazioni:** Ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I al Reg(CE) 641/2014 e della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06/05/2003;
47. **Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro:** Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso di **imprese prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti Iscrizione in pubblici registri e Localizzazione del progetto devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ed eventualmente Organismi di Ricerca, l'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/ReteContratto. Si rimanda al bando per dettagli completi.

SPESE AMMESSE

Sono ammissibili i seguenti costi:

g. le **spese di personale** nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca, come risultante da idonea documentazione organizzativa del soggetto beneficiario. Il costo del personale non impiegato direttamente in attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale rientra tra le spese generali (per es. personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria);
h. **costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità produttiva nella quale si svolge il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
i. **costi dei fabbricati e dei terreni** nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. I costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;

j. **costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti,** acquisiti o ottenuti. Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati caratterizzanti obbligatori (classe A) e quelli integrabili (classi B e C) secondo le modalità e nei i limiti stabiliti dal Bando Impresa digitale, di cui al Decreto dirigenziale n. 28280 del 5 dicembre 2024. I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo. **I costi di cui al presente punto sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto**;

k. **spese generali** supplementari (fino ad un massimo del **15%** dei costi diretti ammissibili per il personale);

l. **altri costi di esercizio**, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi (in ogni caso beni materiali), sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'**allegato 1A "spese ammissibili"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Pertanto, si rinvia alla modulistica allegata al bando.

Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

4. se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obbiettivo tecnico illustrato nel progetto;
5. fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi dell'intero progetto, in rapporto al piano finanziario approvato. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato;
6. se in possesso dei requisiti di personale altamente qualificato.

Si precisa che nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% (se di grande dimensione) e del 5% (in tutti gli altri casi) dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

I costi, sostenuti a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, devono essere direttamente **pertinenti all'unità produttiva oggetto di intervento**.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'importo totale del progetto presentato deve essere **non inferiore a 250.000,00 euro e non superiore a 1.500.000,00 euro.**

L'aiuto è concesso nella forma della **sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa**, ai sensi dell'art.25 Reg.UE 651/14;

Entità dell'aiuto

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**
Micro e Piccola impresa	65%	40%
Micro e Piccola impresa in cooperazione con	75%	55%

altre imprese (almeno 3 MPMI)			
Media impresa	55%	30%	+5%
Media impresa in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI)	70%	45%	+5%
Midcap	45%	20%	+5%
Midcap in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI)	60%	35%	+5%
Organismo di ricerca (con imprese)	60%	35%	+5%

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014 art. 25)

RETROATTIVITA'

L'**inizio** del progetto è stabilito convenzionalmente nel **primo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto**.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione mediante SFT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto mediante compilazione di apposito modulo sulla piattaforma SFT.

Il **termine finale** per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in **15 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto.** Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate.

VINCOLI

Cumulabilità. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione **non possono** essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.
Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

Con riferimento al presente Bando (Bando n. 2 ""Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap"") e al Bando dedicato ai "Progetti strategici di ricerca e sviluppo" (Bando n. 1), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi n.1 o n.2 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione dell'agevolazione. L'anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto a copertura anche degli eventuali interessi e spese di recupero.

I beneficiari sono obbligati a rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica a SAL e finale entro il termine stabilito per la rendicontazione a SAL e a Saldo del progetto.

Il beneficiario si impegna a non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso e non effettuare una delocalizzazione, dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree extra SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. Per le grandi imprese il divieto di delocalizzare è esteso a 10 anni.

Vincolo di destinazione: 5 anni (3 per le MPMI).

DOCUMENTI

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 13
PR FESR 2021/2027 Bando Filiera Smart Progetto integrato di investimenti in innovazione di processo, prodotto e servizi

TEMPISTICA E ASPETTI RILEVANTI	Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 10:00 del 03 novembre 2025 e fino ad esaurimento delle risorse.** **La procedura del bando è a sportello valutativa negoziale.** Scadenza raccolta incarico a procedere: 13 ottobre 2025. A partire da tale data sarà possibile procedere alla compilazione online delle domande di finanziamento a valere sulle seguenti azioni: • Innovazione di processo o organizzativa per l'azione 1.1.3 • Ricerca e sviluppo per le imprese - sviluppo sperimentale per l'azione 1.1.4.1; • Sostegno alle PMI – investimenti produttivi per l'azione 1.3.2.1; • Sostegno alle PMI – export per l'azione 1.3.1. Ai fini dell'avvio del procedimento di presentazione del progetto di filiera, occorre creare prioritariamente sul sistema informativo una istanza di filiera alla quale il sistema attribuirà un codice univoco identificativo dello specifico progetto di filiera. Tale attività deve essere effettuata da parte del soggetto identificato come Capofila obbligatoriamente e preliminarmente alla presentazione delle singole istanze. Dettagli in allegato.
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Regione Toscana intende sost**enere e consolidare il rafforzamento competitivo, delle filiere produttive strategiche della Toscana**, attraverso contributi a **progetti integrati di investimento** capaci di generare: • processi di trasformazione digitale; • processi di trasformazione ecologica; • occupazione qualificata; • valore aggiunto condiviso tra i componenti della filiera realizzati mediante **forme di cooperazione e collaborazione tra le imprese** lungo la catena del valore della filiera. L'integrazione riguarda sia le modalità di realizzazione dei progetti di investimento (forme strutturate e formalizzate di cooperazione) sia le tipologie di investimento e conseguentemente di sostegno. I progetti integrati dovranno obbligatoriamente prevedere investimenti in innovazione e investimenti produttivi, in modo da passare dalla fase di sviluppo innovativo a quella della industrializzazione. La fase di sviluppo sperimentale e quella della internazionalizzazione possono essere opzioni progettuali. L'obiettivo perseguito si concretizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto e contributi in conto capitale per **progetti di ricerca e sviluppo e ricerca sperimentale**, **per l'acquisizione di investimenti produttivi e investimenti in servizi e attività per l'innovazione di processo e organizzativa,** favorendo la trasformazione tecnologica delle filiere produttive. **Progetto** L'intervento è, nello specifico, destinato a **progetti integrati di investimento**

finalizzati:

a) alla **realizzazione** di:
 a. nuovi prodotti;
 b. nuovi processi;
 c. nuovi servizi;

b) al **miglioramento significativo** di:
 a. prodotti;
 b. processi;
 c. servizi.

mediante lo sviluppo o l'applicazione delle tecnologie previste dalla RIS3 regionale e la successiva industrializzazione attraverso un progetto unitario tra imprese appartenenti ad una medesima filiera produttiva.

Il progetto integrato deve:

- essere **realizzato unitariamente e congiuntamente da più imprese** tra loro indipendenti, organizzate in aggregazione formalizzata[33];
- fondarsi pertanto su **collaborazione attiva**, scambio di conoscenze e divisione del lavoro;
- prevedere un insieme coordinato di operazioni, **condotte da singole unità produttive** delle diverse imprese;
- avere **obiettivi predefiniti condivisi**, con attività e risultati assegnati a ciascun partecipante, misurabili e convergenti verso un unico risultato tecnico e aziendale in termini di realizzazione.

Il progetto può realizzarsi attraverso:

a) investimenti in sviluppo sperimentale (art.25 GBER) - (Azione 1.1.4.1);
b) investimenti in innovazione dei processi e dell'organizzazione (art.29 GBER) - (Azione 1.1.3);
c) investimenti innovazione (art.28 GBER) (Azione 1.1.3);
d) investimenti produttivi delle MPMI (in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 o art. 17 GBER) (Azione 1.3.2.1);
e) investimenti delle PMI finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea (artt. 18 e 19 GBER) (Azione 1.3.1).

La domanda deve contenere una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- il cronoprogramma con le fasi del progetto;
- indicazione della coerenza con la S3 (priorità tecnologiche-ambiti applicativi di riferimento mediante la selezione degli specifici menù a tendina che verranno attivati nell'ambito della scheda progettuale on-line).

Ai fini del presente bando **per Filiere si intende** un **insieme di attività economiche**, tangibili o intangibili, che **portano dall'approvvigionamento delle materie prime alla vendita del bene o alla prestazione del servizio al consumatore finale**. La filiera, pertanto, si configura come un insieme strutturato di attività e relazioni economiche tra imprese che operano in segmenti complementari di uno stesso ambito produttivo di beni e servizi e consente di "delineare il perimetro entro cui si sviluppano possibili interazioni tra le imprese". Rientrano tra le attività di una filiera, ad esempio, anche:

[33] Per aggregazioni formalizzate si intendono quelle con personalità giuridica (rete soggetto, consorzio ecc.) e senza personalità giuridica (rete contratto, RTI, ATI, ATS)

- la produzione di beni strumentali specifici e necessari alle altre imprese della filiera per compiere le loro lavorazioni o trasformazioni;
- i servizi (es. R&S, logistica, assistenza, consulenza) offerti alle altre imprese della filiera o agli utilizzatori finali del prodotto.

Per attività si intendono:

- produzione/lavorazione/imballaggio di materie prime, semi-lavorati o prodotti finiti;
- produzione di macchine e attrezzature a uso specifico della filiera per la produzione/lavorazione/imballaggio di materie prime, semi-lavorati o prodotti finiti, e loro componenti;
- servizi alle imprese e/o all'utilizzatore finale.

BENEFICIARI

Sono soggetti destinatari le **MPMI e GI in aggregazione appartenenti alla medesima filiera**. Le forme di aggregazione possono essere:

- formalizzate con personalità giuridica (Rete Soggetto, Consorzio, ecc..);
- formalizzate senza personalità giuridica (rete contratto, RTI, ATI, ATS).

costituite o da costituirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione.

L'aggregazione deve prevedere un numero non inferiore a 6 componenti.

In caso di partecipazione di GI, l'aggregazione deve essere non inferiore a 10 componenti, di cui massimo 2 GI ed eventualmente max 2 imprese collegate; in quest'ultimo caso le intensità d'aiuto verranno applicate e verificate in ottemperanza alle disposizioni sugli aiuti di stato per l'"impresa unica". **Le GI possono essere ammesse solo per gli investimenti in sviluppo sperimentale.**

I beneficiari devono essere operanti nei settori ammissibili ai sensi della DGR 704/2025. Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici ATECO di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO Istat 2025, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Requisiti di ammissibilità

48. **Iscrizione in pubblici registri**: per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente; per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa;
49. **Localizzazione del progetto**: **L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.**
 Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda **(nuova localizzazione),** i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)). La localizzazione del progetto comporta la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Tale requisito deve essere dichiarato in sede di presentazione delle domande di erogazione;
50. **Regolarità contributiva - DURC:** Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di

presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;

51. **Procedure concorsuali**: il soggetto richiedente non deve trovarsi, né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:
 vii) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare;
 viii) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
 ix) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice civile.
52. **Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi**: il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:
 a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
 d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
 e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
53. **Responsabilità amministrativa**: il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive, né misure cautelari;
54. **Precedenti penali:** il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione;
55. **Contrasto lavoro irregolare**: il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
56. **Procedimenti penali in corso in materia di lavoro:** il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato);
57. **Deggendorf**: Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di

recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;

58. **Dimensione Impresa**: **MPMI** (micro, piccola e media impresa) **o Grande Impresa;**
59. **Divieto di intestazione fiduciaria** il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;
60. **Soggetto attivo/stato di inattività:** Il soggetto richiedente deve essere "in attività";
61. **Domicilio digitale**: Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;
62. **Affidabilità economico-finanziaria (In allegato dettagli) Il soggetto richiedente dovrà possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. Tale verifica verrà effettuata mediante valutazione di:**
 g) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
 h) Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);
 i) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).
 – Dettagli sui criteri in allegato.
63. **Impresa in difficoltà:** Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.
64. Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni sulla **disciplina Antimafia;**
65. Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale;
66. Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a **discriminazioni** di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
67. **Rating di legalità:** il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso;
68. Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un **debito scaduto e non pagato** verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse;
69. Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti] Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa;
70. **Fornitori qualificati:** il soggetto richiedente/legale rappresentante dell'impresa richiedente che prevede l'acquisizione di servizi qualificati, s'impegna ad acquisire servizi ed utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti e caratteristiche indicati nel Catalogo (Allegato 1/F) e nell'allegato delle spese ammissibili (Allegato 1/A) applicando i tariffari professionali e in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo stesso;
71. **Mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023:** L'aggregazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, deve dimostrare, come indicatore del livello occupazionale, il mantenimento delle ULA nel triennio 2021, 2022, 2023. Si precisa che questo è calcolato in termini di ULA, dove le ULA sono definite ai sensi del Reg UE 651/2014 e calcolate tra le ULA al 31/12/2020 - ULA al 31/12/2023 tenendo conto che nel calcolo non devono

essere considerati gli effetti derivanti da dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa, CIG, procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento). Il risultato per l'aggregazione si ottiene calcolando la differenza della somma dei valori degli indicatori alle date sopra riportate delle imprese facenti parte dell'aggregazione stessa. In caso di imprese costituite dopo il 2022, che dispongano solo dei dati relativi al biennio 2022, 2023, dovrà essere dimostrato il mantenimento delle ULA limitatamente a tale periodo. I soggetti facenti parte dell'aggregazione costituitisi dal 2023 in poi sono esonerati dalla necessità di possedere tale requisito e non vengono pertanto computati ai fini del risultato per l'aggregazione;

72. **Polizza assicurativa obbligatoria:** Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

SPESE AMMESSE

Il progetto può realizzarsi attraverso:

a) investimenti in sviluppo sperimentale (art.25 GBER) - (Azione 1.1.4.1);
b) investimenti in innovazione dei processi e dell'organizzazione (art.29 GBER) - (Azione 1.1.3);
c) investimenti innovazione (art.28 GBER) (Azione 1.1.3);
d) investimenti produttivi delle MPMI (in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 o art. 17 GBER) (Azione 1.3.2.1);
e) investimenti delle PMI finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea (artt. 18 e 19 GBER) (Azione 1.3.1).

Il progetto integrato nel suo complesso (somma complessiva degli investimenti delle singole imprese) deve rispettare le seguenti condizionalità:

- gli investimenti di cui alla lett. (a) non possono essere superiore al 20% del valore complessivo dell'investimento;
- gli investimenti di cui alle lett. (b) (c) cumulativamente non possono essere inferiori al 40% del valore complessivo dell'investimento;
- gli investimenti di cui alla lett. (c) non possono essere inferiori al 50% degli investimenti della lett. (b);
- gli investimenti di cui alla lett. (d) non possono essere inferiori al 20% del valore complessivo dell'investimento e devono risultare associati e conseguenti alla realizzazione di almeno uno degli investimenti di cui alle precedenti lett. (a) (b) (c);
- gli investimenti di cui alla lett. (e) non possono essere superiori al 30% del valore complessivo dell'investimento e comunque devono risultare associati e conseguenti alla realizzazione di almeno uno degli investimenti di cui alle precedenti lett. (a) (b) (c) (d).

Sono riconosciute ammissibili le spese, riepilogate nella seguente tabella:

a. Sviluppo	b. Innovazione dei	c.	d.	e.

Sperimentale (art.25)	**processi[34] e dell'organizzazione (art.29)**	**Innovazione Per le PMI (art.28)**	**Investimenti produttivi delle PMI (de minimis/art. 17)**	**Investimenti per l'export delle PMI (artt. 18 e 19)**
a) **spese di personale:** "personale altamente qualificato" ai sensi del Reg. GBER; b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi relativi agli **immobili e ai terreni** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; d) **costi per la ricerca contrattuale**, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) **spese**	a) le **spese di personale** di cui almeno il 50% di personale qualificato[35]; b) i costi relativi a **strumentazione, attrezzature, immobili e terreni** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) i costi della **ricerca contrattuale**, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; d) le **spese generali** supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto	a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di **brevetti** e altri attivi immateriali; b) i costi di messa a disposizione di **personale altamente qualificato** da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; c) i costi per i **servizi di consulenza** e di sostegno	a) i costi degli **investimenti materiali e immateriali**; b) **ristrutturazione degli immobili** in misura non superiore al 30% dei costi complessivi per investimenti produttivi; c) **spese generali** in misura pari al 7% della somma dei costi di cui ai precedenti punti (solo in caso di aiuto in deminimis)	a) costi dei **servizi di consulenza** prestati da consulenti esterni; b) costi per la **partecipazione a fiere o mostre** (quali locazione, installazione e gestione stand)

[34] **Innovazione di processo: ai sensi GBER, sono esclusi:**

- nell'ambito aiuti innovazione di processo "i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento della capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione e l'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo e dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati";
- nell'ambito di aiuti innovazione dell'organizzazione "i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati dall'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazione del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorativi"

[35] Per personale qualificato si intende personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.		all'innovazione		

Le GI possono essere ammesse solo per gli investimenti in sviluppo sperimentale ed innovazione (punto a e punto b).

Ai fini di ammissibilità della spesa, i criteri di rendicontazione, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1/A "Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", al quale si rimanda.

Non sono ammesse singole spese per un valore inferire a € 700,00.

Vengono inoltre definiti, nell'Allegato 1/F, per ciascuna tipologia di servizi del Catalogo i costi massimi ammissibili rispetto al progetto complessivo.

TIPO DI SOVVENZIONE

Il progetto integrato deve avere una **dimensione minima di 1.500.000 euro e massima di 10.000.000** in termini di **costo totale ammissibile**.

Un singolo componente l'aggregazione non può sostenere da solo più del 30% e meno del 5% dei costi complessivi ammissibili.

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione diretta alla spesa.

L'intensità dell'aiuto relativa ai costi in investimenti innovativi e produttivi come di seguito specificato, dipende dall'investimento attivato in base alla combinazione delle spese e alle tipologie di servizi del Catalogo previste dal progetto, nonché dalla dimensione di impresa:

Imprese	**Sviluppo Sperimentale (art. 25 GBER)**	**Innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29 GBER)**	**Innovazione per le PMI (art. 28 GBER)**	**Investimenti produttivi per le PMI (de minimis)**	**Investimenti produttivi per le PMI (art. 17 GBER)**	**Investimenti per l'internazionalizzazione (artt. 18 e 19 GBER**
Micro	50%	50%	80%	70%	20%	50%
Piccole	50%	50%	80%	70%	20%	50%
Medie	40%	50%	80%	70%	10%	50%
Grandi	30%	15%	-	-	-	-

Nel caso del servizio B.2.4 "Temporary management" mediante personale distaccato da OI e GI l'intensità di aiuto non potrà superare il 50%. Ai sensi dell'art 28 Reg UE 651/2014 come modificato dal Reg (UE) 2023/1315, nei casi in cui l'aiuto supera il 50% tale aiuto non dovrà comunque superare Euro 220.000,00 su un periodo di 3 anni.

	L'intensità d'aiuto complessiva non dovrà comunque essere superiore al 80% del costo totale ammesso. *L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione diretta alla spesa in regime di esenzione per le attività di sviluppo sperimentale, innovazione ed export (a), (b), (c), (d) ed (e); a scelta anche in regime "de minimis" per investimenti produttivi (d).*
RETROATTIVITA'	La data di inizio del progetto è stabilita nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione. Nel caso di aggregazioni non ancora costituite alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione l'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di formalizzazione della aggregazione. I beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento di concessione, purché sia successivo alla data di presentazione della domanda e a condizione che sia dimostrata la coerenza con il progetto approvato e l'aggregazione abbia comunicato l'avvio anticipato del progetto. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del progetto. Il progetto dovrà concludersi entro 20 mesi dalla data convenzionale del suo inizio (salvo eventuale proroga di massimo 4 mesi per cause non imputabili all'aggregazione). Le spese sostenute per il revisore legale incaricato dell'asseverazione della rendicontazione dovranno essere fatturate e pagate entro il termine ultimo per l'istanza di erogazione.
VINCOLI	**Cumulabilità**. Il cumulo con altri aiuti di stato, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati: • con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; • con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento di esenzione. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimi. La rendicontazione avviene tramite **attestazione asseverata**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di

	responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017). Il professionista incaricato dovrà essere unico per ogni progetto integrato. È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto. L'anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno 10 mesi dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all' Organismo Intermedio. Vincolo di stabilità: 3 anni MPMI – 5 anni GI.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 14

PR FESR 2021/2027 - Azione 1.1.3 "Bando Impresa Digitale"

TEMPISTICA	**(Riapertura). La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 13 gennaio 2025 e fino ad esaurimento delle risorse.** (Valutazione automatica a sportello, fino ad esaurimento fondi) I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti *(cfr. Allegato 1-F).* Scadenza Raccolta incarico a procedere: 08 gennaio 2025
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio finalizzati a sviluppare e rafforzare le capacità di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate mediante il sostegno all'**acquisizione di servizi per l'innovazione da parte delle imprese** di cui al *Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con deliberazione della G.R. n 717 del 26/06/2023* **(allegato 1G).** Attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale erogato anche nella forma di voucher, la Regione sostiene le **MPMI toscane** che acquisiscono **servizi per l'innovazione di supporto alla transizione digitale** riconducibili alle seguenti **SEZIONI:** 1) Sezione **"Impresa Digitale e Intelligente":** ▪ supporto nella **transizione digitale** mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e altre tecnologie di base e abilitanti dando priorità agli Interventi connessi con l'utilizzo di tecnologie emergenti fortemente abilitanti che consentono di fare integrazione con soluzioni digitali dei settori chiave. 2) Sezione **"Impresa Digitale e Sostenibile":** ▪ Supporto nella **transizione ecologica** mediante l'applicazione di innovativi metodi organizzativi di lavoro e dei processi di produzione. ▪ Sostegno degli investimenti innovativi immateriali finalizzati a qualificare la **gestione della sostenibilità ambientale** attraverso l'adesione alla norma tecnica ISO14001 - e/o tramite efficientamento dei processi e l'eventuale utilizzo di tecnologia blockchain per la notarizzazione degli stessi. ▪ Interventi che prevedono il supporto delle imprese nell'**acquisizione di servizi digitali ed ambientali** e l'utilizzo di **tecnologie per l'economia circolare** e la bioeconomia, per la decarbonizzazione, per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, per la green propulsion, per la resilienza ambientale. 3) Sezione **"Impresa Digitale e Sicura":** ▪ Incrementare il livello di **salute e sicurezza dei lavoratori** attraverso il sostegno a imprese toscane che realizzino interventi, oltre gli obblighi di legge, con l'applicazione di innovativi metodi organizzativi di lavoro e dei processi di produzione. ▪ Sostenere gli investimenti innovativi immateriali finalizzati a qualificare la **gestione della sicurezza** sui luoghi di lavoro tramite il miglioramento dei processi attraverso l'adesione alla norma tecnica ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. All'interno di ogni Sezione (Digitale e intelligente, Digitale e sostenibile, Digitale e sicura), i **servizi** vengono distinti in **3 classi**: · **Classe A (servizi obbligatori),**

- **Classe B (servizi integrabili o obbligatori** laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo)
- **Classe C (servizi integrabili** di natura diversa dalla transizione digitale).

Nelle tre suddette sezioni per ciascuna classe è indicato un elenco di tipologia di servizi del Catalogo ammissibili. Per tali servizi vengono definitivi costi massimi ammissibili rispetto al progetto complessivo *(v. in allegato).*

SERVIZI OBBLIGATORI (CLASSE A)
Impresa digitale e intelligente

- B.5.1 – Integrazione verticale/orizzontale
- B.5.2 – Cloud computing (Accessibili da Remoto/Nuvola informatica)
- B.5.3 – Big data analytics (Analisi di grandi volumi di dati)
- B.5.4 – Cybersecurity o Sicurezza informatica
- B.5.5 - Manifattura avanzata
- B.5.6 - Manifattura additiva
- B.5.7 - Realtà aumentata
- B.5.8 - Simulazione
- B.5.9 - Rete di comunicazione industriale (Industrial Internet of Things)
- B.5.10 - Intelligenza Artificiale
- B.5.11 - Blockchain (blocchi concatenati)
- B.5.12 - Web3

Impresa digitale e sostenibile

- B.6.1 - Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità
- B.6.2 - Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale
- B.6.3 - Servizi per l'efficienza energetica
- B.6.4 - Servizi a supporto dell'economia circolare

Impresa digitale e sicura

- B.2.3 - Servizi di supporto alla certificazione avanzata e resilienza aziendale
- B.5.11 - Blockchain (blocchi concatenati)

I progetti devono prevedere:

- *obbligatoriamente* l'acquisizione di **servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale** di cui alla **categoria B5** - "***Servizi di supporto alla digitalizzazione"*** del Catalogo nelle **percentuali** indicate nelle tabelle allegate (Allegato 1-F in calce alla presente) e deve essere composto per **almeno il 60% da servizi caratterizzanti obbligatori (classe A);**
- indicazione della **coerenza con la S3** (priorità tecnologiche – ambiti applicativi di riferimento);
- indicazione sintetica dei risultati attesi in termini di obiettivi, attività ed output con particolare attenzione al livello di maturità tecnologica TRL e alla sostenibilità ambientale-economica e sociale.

N.B. Rispetto all'investimento complessivo il progetto per poter essere ammesso deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%.

N.B. Laddove i servizi di classe A non prevedono l'attivazione di servizi della sezione B5 del catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.
Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al

momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti dell'iscrizione in pubblici registri e il requisito della localizzazione devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).
La localizzazione del progetto comporta la **disponibilità dell'area e/o dell'immobile** su cui ricade il progetto ed il relativo **titolo legittimante** la disponibilità. Tale requisito deve essere dichiarato in sede di presentazione delle domande di erogazione.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

- **MPMI**
- **Professionisti**
- **Forme associative con personalità giuridica**, costituite da almeno 3 imprese/professionisti
- **Forme associative senza personalità giuridica** costituite da almeno 3 imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono operare nei **settori** alle attività economiche del **Manifatturiero e Turismo e Commercio** come individuati nella deliberazione della G.R. 1155/2023 purché la loro attività non rientri nei settori esclusi dall'ambito d'intervento del FESR (art 7 Reg UE 1058/2021).

Per la classificazione delle attività economiche rileva il **possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco** di cui alla classificazione delle attività economiche **Ateco Istat 2007** e successivi aggiornamenti, individuato come **primario** per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di **Micro, piccola e media impresa** di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014[36], ed essere **"in attività"[37].**

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. Per le imprese: essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;
2. per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa;
3. essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.
4. non trovarsi né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni: fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di

[36] Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

[37] Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare ovvero una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza oppure essere in liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione come disciplinate dal Codice Civile.

5. non essere stata oggetto, nei precedenti due anni, di procedimenti di revoca totale[38] adottati dalla Regione Toscana;
6. il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, né sanzioni interdittive, né misure cautelari;
7. il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale per uno dei reati previsti dal bando (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione;
8. il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità);
9. Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato);
10. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile, oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (Clausola Deggendorf);
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria (non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo);
12. possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto.
13. possedere l'**affidabilità economico-finanziaria**[39] in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato. La verifica verrà effettuata mediante valutazione di
 a. **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio);
 b. **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica);
 c. **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto).

 La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c) **(*si vedano in Allegato e nel testo del bando le relative formule).***
14. non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà[40];

[38] Per: a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili; d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo; e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

[39] Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

15. essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia laddove ricorre (l'informativa antimafia è richiesta con riferimento ad attività e contributi di importo superiore ad euro 150.000);
16. non deve aver ricevuto (il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente) accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
17. dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso;
18. non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000 (salvo piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze). Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva;
19. Ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa.

Con riferimento ai "Procedimenti penali in corso in materia di lavoro", il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.
Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

Il soggetto richiedente/legale rappresentante s'impegna **ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti e indicati nel Catalogo (Allegato 1-G) e nell'allegato delle spese ammissibili (Allegato 1-A)** applicando i **tariffari professionali** e, in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo stesso.

SPESE AMMESSE

Sono ammissibili le **spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative ai servizi della sezione A -** "*Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione"* **e della sezione B -** *"Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione ed alla transizione digitale ed ecologica"* **del *Catalogo***:

- acquisizione di **servizi di consulenza in materia di innovazione**;
- acquisizione di **servizi di sostegno all'innovazione** compreso i canoni relativi a piattaforme software;
- acquisizione di personale altamente qualificato;

Spese per revisore contabile. Possono essere ammesse le spese relative al revisore dei conti incaricato di rilasciare la perizia asseverata sulla rendicontazione di spesa (verifica ed attesta i requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento). Tali spese sono ammissibili entro un massimo del 10% di

[40] Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

progetto e comunque non superiore ad euro 5.000,00, e devono essere fatturate e pagate entro il termine ultimo per l'istanza di erogazione[41].

SEZIONE B – "SERVIZI QUALIFICATI SPECIALIZZATI DI CONSULENZA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA"

- **B.1 –** "Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo".
- **B.2** – "Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale".
- **B.3** – "Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati".
- **B.4 –** "Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative"
- **B.5** – "Servizi di supporto alla digitalizzazione".
- **B.6** – "Servizi di supporto della sostenibilità".

Sezione **IMPRESA DIGITALE E INTELLIGENTE**

- **B.5.1 - Integrazione verticale/orizzontale**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni pilota di piattaforme software di scambio di informazioni per l'integrazione orizzontale del processo di approvvigionamento, del processo di produzione, della distribuzione, degli impianti produttivi o delle unità produttive, o per l'integrazione verticale attraverso diversi livelli logici dell'organizzazione aziendale.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.2 - Cloud computing (Accessibili da Remoto/Nuvola informatica)**
 Servizi per la realizzazione di soluzioni basate su utilizzo della tecnologia digitale abilitante del "cloud computing" di cui alla sottoarticolazione cyberconnettività e 5G della S3, cioè fornitura a domanda di risorse di calcolo non gestite direttamente dall'utente, da parte di data center distribuiti o concentrati o server accessibili via Internet.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.3 - Big data analytics (Analisi di grandi volumi di dati)**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore analisi di grandi volumi di dati per il miglioramento processi e funzioni aziendali.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.4 - Cybersecurity o Sicurezza informatica**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore della Cybersecurity, dedicati alla protezione da attacchi informatici dei sistemi industriali critici, dei dati dell'impresa e/o del personale e/o dei clienti, delle linee di produzione, delle comunicazioni e dei processi d'impresa.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.5 - Manifattura avanzata**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore dell'advanced manufacturing, quali l'impiego di robot collaborativi (cioè, in grado di interagire in sicurezza con operatori umani in uno spazio di lavoro condiviso) interconnessi

[41] data di presentazione della rendicontazione.

e riconfigurabili per ottimizzare la progettazione ed il processo produttivo, realizzando prodotti ad alta differenziazione, competitivi ed economici.
Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.6 - Manifattura additiva**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore dell'additive manufacturing, quali l'impiego di stampanti 3D o con controllo digitale per la realizzazione di prototipi e per la produzione di componenti e semilavorati individuali o in piccola serie.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.7 - Realtà aumentata**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore della realtà aumentata, ovvero all'impiego di sistemi che forniscano esperienze interattive in cui gli oggetti del mondo reale sono arricchiti di informazioni percettive generate da computer e fornite all'utente attraverso interfacce video, audio e tattili, anche indossabili (wearable devices).
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.8 – Simulazione**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore della simulazione avanzata di prodotti, materiali, processi, macchine o di un completo impianto di produzione o di un flusso di processo caratteristico dell'impresa, ai fini dell'ottimizzazione del prodotto o del processo di produzione o dell'erogazione di un servizio.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.9 - Rete di comunicazione industriale (Industrial Internet of Things)**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore dell'Industrial Internet of Things, in cui sensori e macchine siano interconnesse e dotate di capacità integrate (embedded) di calcolo e comunicazione.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.10 - Intelligenza Artificiale**
 Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni basate su tecnologie digitali di intelligenza artificiale per il miglioramento dei flussi di processo aziendali e/o per l'ottimizzazione della produzione, per la personalizzazione del prodotto e l'ottimizzazione della vendita, per l'ottimizzazione della distribuzione. Il servizio include anche l'eventuale adattamento e interfaccia della soluzione con i flussi di processo dell'impresa, e la messa in esercizio.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.11 - Blockchain (blocchi concatenati)**
 Il servizio prevede la progettazione e la realizzazione di una soluzione basati su blockchain ai fini dell'implementazione di un processo di certificazione di contratti, documenti, prodotti o dello sviluppo di un nuovo servizio, l'eventuale adattamento e interfaccia della soluzione con i flussi di processo aziendali, e la messa in esercizio.
 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.12 - Web3**

 Il servizio prevede la progettazione e la realizzazione di una soluzioni e modelli business basati su web3 o web semanticamente intelligente con configurazione data-driven, che vede coinvolte una varietà di tecnologie, come possibile convergenza di blockchain, NFT (Not Fungible Token), crypto (DeFi), Intelligenza Artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale e big data & analytics con le risorse IT disponibili grazie al cloud computing.

 Per gli esempi di attività in questa categoria di servizi (lista non esaustiva) si rinvia al ***Catalogo***.

Sezione **IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE**

- **B.6.1 - Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità**

 Si tratta di servizi, complementari e collegati ai servizi B.2.3, di **supporto alla sostenibilità** con l'obiettivo di ottenere, in primo luogo, l'implementazione dei sistemi di gestione secondo gli standard relativi alle certificazioni ambientali (ISO 14001, registrazione EMAS ed altri schemi), alla responsabilità sociale (SA8000, AA1000 e altri schemi) ed altri schemi che supportino il percorso per la sostenibilità; in secondo luogo, per l'ottenimento della certificazione. Includono inoltre servizi connessi a schemi certificativi di prodotto e/o di processo (Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, Ecolabel, EPD ed altri) e all'adozione modelli di **rating ESG** (EFRAG ed altri). Particolare rilievo hanno i servizi finalizzati all'integrazione dei sistemi di gestione esistenti o previsti in un unico Sistema di Gestione Integrato. Tali servizi non includono il costo per il rilascio della certificazione.

 Per il contenuto dei servizi si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.6.2 - Servizi per l'efficienza ambientale**

 Si fa riferimento a servizi che intendono coniugare la crescita e sviluppo dell'impresa con la sua efficienza ambientale. Si tratta quindi di servizi di analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi in riferimento alla performance ambientale misurata in termini d'impatto effettivo e potenziale, servizi di selezione dei fornitori per la realizzazione di soluzioni che rendano sostenibile lo sviluppo dell'impresa. Supporto alla progettazione e introduzione delle soluzioni e al miglioramento delle performance ambientali. Rientrano in questa categoria, con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 (cosiddetto Regolamento REACH), i servizi per l'implementazione di un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, a cui le imprese, che fabbricano e importano sostanze chimiche, devono obbligatoriamente ricorrere per valutare il rischio derivante dal loro uso ed a prenderne le necessarie misure preventive atte ad assicurare un elevato livello di protezione umana e dell'ambiente.

 A quanto detto si aggiungono servizi a supporto dello sviluppo della filiera della produzione di idrogeno (blue e verde) e quindi dell'adozione dell'idrogeno nel ciclo di vita dei prodotti delle filiere quindi dal ciclo produttivo al suo uso come propellente.

 Per il contenuto dei servizi si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.6.3 - Servizi per l'efficienza energetica**

 Si fa riferimento a servizi che intendono coniugare la crescita e sviluppo dell'impresa con la sua efficienza energetica. Si tratta quindi di servizi di analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi in riferimento alla performance energetica con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica, ridurre i costi, migliorare le prestazioni energetiche che si integrano nelle attività dell'organizzazione. Supporto nelle attività di misurazione, documentazione, progettazione processi e acquisto di attrezzature che contribuiscono a determinare la prestazione energetica per acquisire consapevolezza del consumo

energetico interno, monitorare e ridurre il fabbisogno energetico, ridurre i consumi legati ai combustibili fossili e le emissioni di anidride carbonica nonché sviluppare in maniera credibile e dimostrabile la reputazione ambientale dell'impresa
Rientrano in questa categoria i servizi per l'implementazione dei sistemi di gestione dell'energia (SGE) che consentano di migliorare in modo continuo la prestazione energetica aziendale.
Per il contenuto dei servizi si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.6.4 - Servizi a supporto dell'economia circolare**
 I servizi proposti vogliono sostenere le organizzazioni nello sviluppo di percorsi di autovalutazione e implementazione di azioni per revisionare e migliorare la propria attività nell'ottica dell'Economia Circolare. Nell'ottica di promuovere l'economia circolare a livello territoriale si propongono servizi a supporto dello sviluppo sostenibile dei territori soggetti a crisi derivanti da processi di deindustrializzazione, marginalizzazione.
 Per il contenuto dei servizi si rinvia al ***Catalogo***.

Sezione **IMPRESA DIGITALE E SICURA**

- **B.2.3 - Servizi di supporto alla certificazione avanzata e resilienza aziendale**
 Si tratta di servizi di supporto all'innovazione e all'implementazione dei sistemi di gestione aziendali (complementari a quelli del B.6.1) con l'obiettivo di ottenere la loro certificazione secondo gli standard relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001) e secondo i modelli funzionali ad accrescere la capacità di disaster recovery e business continuity (es. ISO 27001, ISO 22301). Tali servizi non includono il costo per il rilascio della certificazione.
 Per il contenuto dei servizi si rinvia al ***Catalogo***.

- **B.5.11 - Blockchain (blocchi concatenati)**
 Vedi Sezione "Impresa Digitale e Intelligente"

Per ogni **Sezione** i servizi vengono distinti in **tre classi** e per ciascuna classe è indicato un **elenco di tipologia di servizi** del Catalogo ammissibili:

1. **Servizi obbligatori (Classe A):** acquisizione di servizi, rispetto all'investimento complessivo, in misura **non inferiore al 60%. I costi massimi ammissibili per i servizi di classe A sono pari a € 100.000,00;**
2. **Servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo (Classe B):** integrabili con uno o più dei servizi indicati nelle tabelle in allegato. Le spese di questa sezione **non** possono essere **superiori al 40%** del totale di progetto con un importo massimo per tipologia di servizio pari a **60.000,00 euro.**
3. **Servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale) (Classe C)**: integrabili con uno o più dei servizi indicati nelle tabelle in allegato. Le spese di questa sezione **non** possono **essere superiori al 15%** del totale di progetto e con un importo massimo per tipologia di servizio **variabile (da 10.000 a 50.000 euro a seconda del tipo di servizio).**

Alcuni servizi integrabili sono richiamati anche **sezione A - *"Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione"*** del Catalogo.

Si rinvia al *Catalogo* per maggiori dettagli su descrizione, esempi e contenuto dei singoli servizi di ogni Sezione (Allegato 1-G).

Vengono inoltre definiti **per ciascuna tipologia di servizi del Catalogo i costi massimi ammissibili rispetto al progetto complessivo. Si rinvia all'Allegato 1A per il dettaglio delle spese ammissibili.**

Non sono ammesse singole spese per un valore inferire a € 700,00.

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione;
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado;
- nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA;
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione;
- le forme di ammortamento accelerato ed anticipato;
- le **spese per consulenza specialistica** rilasciata da:
 - titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
 - società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo può non operare con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
 - imprese amministrate da titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
 - partner del medesimo progetto.

FORNITORI

Il fornitore deve possedere i **requisiti specifici** indicati nel catalogo **con riferimento ad ogni area tematica e tipologia di servizi** (v. in allegato per servizi obbligatori), nonché rispondere ai requisiti d'indipendenza dall'impresa beneficiaria secondo la nozione di associazione e collegamento e non risultare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

Ogni fornitore, inoltre:

- dovrà svolgere, presso la sede del cliente o mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, un **monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 del complessivo**;

- non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere, di norma, annualmente contratti che cumulativamente superino euro 1.000.000,00.

Ogni fornitore, con riferimento ai servizi del Catalogo, non può sottoscrivere contratti per progetti agevolati a valere sull'Azione 1.1.3 del PR FESR 2021-2027 che cumulativamente nell'ambito di operatività del Programma superino euro 2.000.000,00. In tale limite si fa riferimento anche al precedente bando Impresa digitale approvato con dd 14630/2023 e s.m.i.

Le prestazioni di consulenza, da distinguersi in attività di progettazione ed implementazione, **dovranno essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto.**

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, **non potrà superare i parametri indicati** nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimi di seguito fissati:

- **per la sezione A e B**

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 - 15 anni	400,00
C	5 - 10 anni	300,00
D	3 - 5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

- **per la sezione C** occorre far riferimento anche all'area geografica in cui ha sede il fornitore ed in assenza di tariffari i massimi sono quelli fissati nell'Allegato 1-G al quale si rinvia.

Per la categoria E il consulente incaricato deve essere impegnato per un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento.

I fornitori di servizi cloud, hosting e data center devono disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, ad un un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o ISO 45001 o ISO 22237 che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione è concessa nella forma del contributo in **c/capitale** ed erogato laddove richiesto dal beneficiario nella forma di **voucher**[42].

L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 150.000,00.

In caso di **aggregazioni d'imprese** il costo totale del progetto ammissibile è definito in funzione del numero di imprese che costituiscono l'aggregazione:

- fino a 5 imprese associate, euro 120.000,00 ad impresa partecipante all'aggregazione

[42] modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente al beneficiario di fruire e/o acquisire un determinato bene o servizio sul mercato da un soggetto terzo fornitore mediante utilizzo della delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 C.c.). La delega di pagamento è l'incarico che il beneficiario (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite Organismo intermedio, ad un soggetto fornitore di servizi qualificati (delegatario)

- oltre 5 imprese associate, euro 100.000,00 ad impresa partecipante all'aggregazione.

Nelle tabelle che seguono **(Allegato 1-F)** suddivise per Sezione vengono riportate **le intensità d'aiuto per ciascuna tipologia di servizio ammissibile e dimensione d'impresa.**

L'**intensità d'aiuto non** dovrà comunque essere complessivamente **superiore** al **70%.**

Sezione **IMPRESA DIGITALE E INTELLIGENTE**

	INTENSITÀ D'AIUTO			
Tipologia Servizi (classe A)	**Media impresa**	**Piccola Impresa**	**Micro Impresa**	**SPESA MAX. PER TIPOLOGIA SERVIZIO**
B.5.1	30	35	40	60.000,00
B.5.2				
B.5.3				
B.5.4	50	60	70	
B.5.5	35%	40%	45%	100.000,00
B.5.6				
B.5.7				
B.5.8				
B.5.9				
B.5.10				
B.5.11				
B.5.12				

Sezione **IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE**

	INTENSITÀ D'AIUTO			
Tipologia Servizi (classe A)	**Media impresa**	**Piccola Impresa**	**Micro Impresa**	**SPESA MAX. PER TIPOLOGIA SERVIZIO**
B.6.1	50%	60%	70%	35.000,00
B.6.2				
B.6.3				
B.6.4				

Sezione **IMPRESA DIGITALE E SICURA**

	INTENSITÀ D'AIUTO			
Tipologia Servizi (classe A)	**Media impresa**	**Piccola Impresa**	**Micro Impresa**	**SPESA MAX. PER TIPOLOGIA SERVIZIO**
B.2.3	50%	60%	70%	35.000,00
B.5.11				100.000,00

Le **intensità di aiuto dei servizi di classe A possono essere incrementate** qualora vengano attivati servizi di classe B e C. Tali maggiorazioni si applicano solo ai servizi di classe A:

1. **Servizi obbligatori (Classe A):** acquisizione di servizi, rispetto all'investimento complessivo, in misura **non inferiore al 60%. I costi massimi ammissibili per i servizi di classe A sono pari a € 100.000,00;**
2. **Servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo (Classe B):** integrabili con uno o più dei servizi indicati nelle tabelle in allegato. Le spese di questa sezione **non** possono essere **superiori al 40%** del totale di

progetto con un importo massimo per tipologia di servizio pari a **60.000,00 euro**. L'integrazione con questi servizi determina una **maggiorazione** dell'intensità d'aiuto prevista **per i servizi obbligatori.**

3. **Servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale (Classe C)**: integrabili con uno o più dei servizi indicati nelle tabelle in allegato. Le spese di questa sezione non possono essere superiori al **15%** del totale di progetto e con un importo massimo per tipologia di servizio **variabile (da 10.000 a 50.000 euro a seconda del tipo di servizio).** L'integrazione con questi servizi determina una **maggiorazione** dell'intensità d'aiuto prevista per i **servizi obbligatori**.

N.B. Laddove i servizi di classe A non prevedono l'attivazione di servizi della sezione B5 del catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

Sono inoltre previste le seguenti **premialità** quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi a quelli indicati in tabella pari al 5% nel caso di progetti:

4. che dimostrano incremento di occupazione in ICT[43];
5. presentati da imprese femminili e giovanili;
6. imprese con rating di legalità (con differenziazione in base alle stelle 1 stella 2%, 2 stelle 3% e 3 stelle 5%) e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere;
7. imprese localizzate in comuni "interni", in aree montane, ed in aree 107.3c;
8. di imprese del settore moda di cui alla tabella allegata alla presente (Allegato 1-H e in calce alla presente).

Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto non dovrà comunque essere complessivamente superiore al 70%.

Nei casi in cui l'aiuto supera il 50%, tale aiuto non dovrà comunque superare euro 220.000,00 su un periodo di 3 anni.

Intensità di aiuto spese per revisore contabile - Le eventuali **spese di consulenza relative alle attestazioni rilasciate** dai soggetti iscritti nel registro dei **revisori legali** potranno essere agevolate in misura non superiore al **50%**.

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Reg. UE n. 651/2014 artt. 28 e 18)

RETROATTIVITA'

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC o, se previsto dal bando, alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'Organismo intermedio.

Per le agevolazioni concesse ai sensi del **regolamento di esenzione**, in caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le **spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.**

I progetti dovranno concludersi **entro 9 mesi** dal termine iniziale (salvo eventuale proroga).

VINCOLI

Cumulabilità. Il cumulo con altri aiuti di stato, , se previsto dal bando, **è consentito** a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella

[43] Si precisa che l'incremento occupazionale in TIC è calcolato in termini di UL nel periodo che decorre dal mese precedente il termine iniziale e fino al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo da dimostrare attraverso gli UNIEMENS/UNILAV rilevati nel periodo di interesse.

normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione **non possono essere cumulati** con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Le imprese posso presentare **ulteriore domanda** singolarmente o in aggregazione **a condizione che:**

- alla data di presentazione della nuova domanda il progetto precedente presentato non risulti in fase di istruttoria di ammissibilità;
- alla data di presentazione della domanda il progetto precedente risulti non ammesso in precedente graduatoria oppure risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo;
- il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi sia diverso;
- si tratti di progetto presentato a valere sulla sezione d'intervento DIGITALE & SICURA
- non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

La **rendicontazione** avviene con le seguenti modalità:

- **rendicontazione ordinaria semplificata**, attraverso la presentazione di un'istanza da parte del beneficiario, unitamente ad una dichiarazione sulla ammissibilità della spesa sostenuta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, sulla cui veridicità, saranno successivamente attivati controlli a campione o puntuali secondo previsione del bando;
- **attestazione asseverata da parte delle imprese**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% e soltanto per n. 1 volta, senza preventiva richiesta di variazione. Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 30%.

Il beneficiario è tenuto a rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del progetto.

Ai beneficiari è richiesto di mantenere per la durata del progetto l'incremento occupazionale realizzato per effetto del progetto.

Il beneficiario è obbligato a garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano

	nazionale. **Vincolo di stabilità delle operazioni:** 3 anni successivi alla erogazione del saldo dell'agevolazione.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

CASE HISTORY

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2015-2020

Impresa: XXX s.r.l., grande impresa, opera nel settore della commercializzazione ed assistenza di sistemi di automazione, impianti sciistici, parcheggi realizzati dalla casa madre austriaca.

Obiettivo generale investimento: Smaterializzazione del denaro contante, automazione e velocizzazione dei processi H24 e effettuazione in modalità self-service di tutte quelle operazioni che, fino ad oggi, hanno richiesto un intervento umano.

Tipologia interventi:

1. Pagamento tramite portafoglio elettronico del pedaggio autostradale, skipass e accesso ai parcheggi automatizzati.
2. Creazione di badge personali innovativi associati ai dipendenti.
3. Progetto di automatizzazione delle casse manuali attraverso la realizzazione di un macchinario dotato di intelligenza artificiale e sensori.

Il costo complessivo per lo svolgimento dei progetti in precedenza descritti nell'esercizio 2017 è pari a 981.571,60 euro.

	TOTALE
A. Media triennio di riferimento (2012-2014)	30.742,73 euro
B. Spesa R&S 2017	981.571,60 euro
C. Spesa incrementale (b-a)	950.828,87 euro
Credito d'imposta per R&S 2017 (50%)	**475.414,44 euro**

Conclusione: L'impresa ha ottenuto in questo modo un credito d'imposta del 50% della spesa incrementale in R&S effettuata nel 2017 pari all'importo sopra indicato.

Area di intervento: Risorse umane (Formazione e selezione del personale e nuove assunzioni)

Area Assunzioni

L'obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, finanziando l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.

- ✓ *PR FSE+ 2021-2027 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025(Scheda 15)*

Con il presente Avviso l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) intende agevolare i processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale.

- ✓ *Contributi ai Datori di Lavoro Privati a Sostegno dell'Occupazione di Lavoratori interessati da Crisi Aziendali (Scheda 16)*

Il presente Avviso mette a disposizione incentivi ai datori di lavoro con unità operativa localizzata in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato, per sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/99.

- ✓ *Contributi per favorire l'occupazione dei disabili L. 68/1999 – Firenze e Prato (2025) (Scheda 17)*

Area Formazione

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta.

- ✓ *L. 106/2021, art. 48 bis - Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (Scheda 18)*

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

- ✓ *Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua (Scheda 19)*

Altri programmi

Il presente Avviso promuove l'adozione di modalità organizzative flessibili e misure di welfare di conciliazione, volte a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e favorire, anche attraverso la corresponsabilità dei compiti di cura, la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.

- ✓ *PR FSE + 2021/2027 - Finanziamento di piani di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro 2023-2025(Scheda 20)*

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 15

PR FSE+ 2021-2027 - Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2023-2025

TEMPISTICA	**In evidenza: Riapertura del bando per i destinatari di cui al punto e) "Donne disoccupate"** con decreto Arti 851 del 14 ottobre 2024[44]. I datori di lavoro possono presentare **domanda di contributo successivamente al 23 ottobre 2024** per assunzioni/ trasformazioni realizzate dal 25 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Le domande **potranno essere inviate:** • fino alle ore 12.00 **del 10 gennaio 2024** per le **assunzioni/trasformazioni** realizzate **nell'anno 2023** a partire dal 01 settembre 2023; • **dal 11 gennaio 2024** fino alle ore 12.00 **del 10 gennaio 2025** per le **assunzioni/trasformazioni** realizzate **nell'anno 2024** (salvo esaurimento anticipato delle risorse); • **dal 11 gennaio 2025** fino alle ore 12.00 **del 10 gennaio 2026** per le **assunzioni/trasformazioni** realizzate **nell'anno 2025** (salvo esaurimento anticipato delle risorse). (Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi). Scadenza raccolta incarico a procedere: • Annualità 2024 – 19 gennaio 2024; • Annualità 2025 – 27 dicembre 2024. Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi. La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà mancante la trasmissione, prima della richiesta del contributo, da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro;
ATTIVITA' FINANZIABILI	L'obiettivo del presente Avviso è quello di **sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento** nel mercato del lavoro, finanziando l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati. L'Avviso si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. **I destinatari delle assunzioni sono soggetti appartenenti a una delle sotto specificate categorie**: a) **OVER 30 disoccupati** interessati da un licenziamento a partire dal 01 gennaio 2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) **assunti a tempo indeterminato;** b) **OVER 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati** ai sensi dell'Art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002 (in allegato specifiche), n.32

[44] Domande precedentemente sospese con Decreto n. 622 del 19/07/2024 (pubblicato su BURT in data 24/07/2024).

Si rinvia a successivo atto lo scorrimento del finanziamento delle domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili di cui ai Decreti Dirigenziali n. 136 del 27/02/2024, n. 278 del 15/04/2024, n. 649 del 29/07/2024 - così come rettificato dal D.D. 659 del 01/08/2024 - n. 730 del 05/09/2024 e 791 del 20/09/204, con i quali si è proceduto ad approvare gli elenchi delle domande rispettivamente presentate nei mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 (per assunzioni trasformazioni realizzate nell'anno 2023), aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi;

c) **OVER 55 disoccupati**, **assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi;**
d) **UNDER 30 disoccupati assunti a tempo indeterminato**;
e) **DONNE disoccupate assunte a tempo indeterminato**;
f) **Persone con disabilità**, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'Art.8 delle L. 68/1999, **assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi.**

I lavoratori destinatari dell'intervento devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro. In caso di trasformazione tali requisiti si intendono riferiti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione.

Le assunzioni devono essere instaurate e realizzate:

- Per l'annualità 2023 dal 01 settembre 2023 al 31 dicembre 2023;
- Per l'annualità 2024 dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- Per l'annualità 2025 dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede il contributo **deve:**

- essere instaurato e trasformato presso la sede legale o unità operativa localizzata nel territorio della Regione Toscana;
- essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso;
- avere la durata minima di 12 mesi, proroghe escluse, per le assunzioni a tempo determinato e di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato;
- essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'Art. 8 della L. 68/1999;
- rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia o abbia beneficiato del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato a valere sui precedenti e sull'attuale Avviso;
- essere instaurato/trasformato sulla base di un contratto di lavoro che rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere riferito ad un contratto di lavoro **full time**, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, **o part time**, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;
- **non essere costituito nella forma di apprendistato, lavoro a domicilio o lavoro intermittente e lavoro domestico (a chiamata);**
- **riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti**:
 - dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
 - da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;

- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate con il datore di lavoro richiedente il contributo;

BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i **datori di lavoro privati**[45] ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico che:

- hanno sede legale o unità operative destinatarie delle assunzioni localizzate nel territorio della Regione Toscana;
- abbiano effettuato assunzioni rivolte ad una delle categorie di lavoratori sopraindicate e rispettino le caratteristiche del rapporto di lavoro sopraindicate;
- sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato **attivo**, nel caso di imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA;
- sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 Art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
- sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 2023/2831della Commissione del 13 dicembre 2023);
- sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- **non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo**;
- alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
- non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di servizi per il lavoro con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego e con la Regione Toscana;
- sono in regola con la normativa antimafia.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'incentivo economico riconosciuto per l'assunzione varia a seconda della tipologia di contratto instaurato e della categoria di destinatario, secondo la seguente tabella:

ANNUALITÀ 2023

[45] Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati.

Tipologie destinatari	Indeterminato full time	Indeterminato Part time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part time
a) Over 30 disoccupati	8.500 euro	4.250 euro	-	-
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	10.600 euro	5.300 euro	5.300 euro	2.650 euro
c) Over 55 disoccupati	8.500 euro	4.250 euro	4.250 euro	2.125 euro
d) Under 30 disoccupati	8.500 euro	4.250 euro	-	-
e) Donne disoccupate	8.500 euro	4.250 euro	-	-
f) Persone con disabilità	10.600 euro	5.300 euro	5.300 euro	2.650 euro

ANNUALITÀ 2024-2025

Tipologie destinatari	Indeterminato full time	Indeterminato Part time	Determinato almeno 12 mesi full time	Determinato almeno 12 mesi part time
a) Over 30 disoccupati	8.721 euro	4.360,50 euro	-	-
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	10.875,60 euro	5.437,80 euro	5.437,80 euro	2.718,90 euro
c) Over 55 disoccupati	8.721 euro	4.360,50 euro	4.360,50 euro	2.180,25 euro
d) Under 30 disoccupati	8.721 euro	4.360,50 euro	-	-
e) Donne disoccupate	8.721 euro	4.360,50 euro	-	-
f) Persone con disabilità	10.875,60 euro	5.437,80 euro	5.437,80 euro	2.718,90 euro

Gli incentivi sono riconosciuti mediante l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) presentate in Appendice al PR FSE+ 2021-2027, previo parere positivo dell'AdA e approvate dalla Commissione Europea con Decisione 2022 (6089) del 19/08/2022, in funzione della tipologia e durata contrattuale come riepilogato nella tabella precedente. L' importo delle UCS riportate nella tabella annualità 2024 e 2025 e applicate al presente Avviso sono il risultato dell'aggiornamento annuale degli importi inseriti in Appendice al PR FSE+ 2021-2027, formalizzati con DGR n. 1500 del 18 dicembre 2023.

In caso di eventuale trasformazione di un contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie. **Non è incentivata invece la trasformazione di un rapporto di lavoro che non varia nella durata, ma solo nell'orario di lavoro da part-time a full time.**

Per essere incentivabile la **trasformazione** deve originare da un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (proroghe escluse) instaurato nel periodo di validità dell'Avviso. La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può eventualmente avvenire prima del termine fissato da contratto. Se il contratto a tempo determinato è stato oggetto di incentivo si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato. In caso di trasformazione in tempo indeterminato il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione.

	Il contributo è concesso in regime de minimis (Regolamento UE n. 2023/2831 (ex 1407/2013))
RETROATTIVITA'	**Le assunzioni devono essere instaurate e realizzate**: • Per l'annualità 2023 dal 01 settembre 2023 al 31 dicembre 2023; • Per l'annualità 2024 dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024[46]; • Per l'annualità 2025 dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
VINCOLI	**Cumulabilità.** I contributi possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui: • all'Art. 5 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831della Commissione, a norma del quale gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili (…) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; • all'Art. 63 comma 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, a norma del quale "un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione". **I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:** • al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato; • al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi nel caso di rapporto di lavoro a Tempo Determinato. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità specificate nell'Avviso. **La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà**: • mancata trasmissione, prima della richiesta del contributo, da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro; • già presentata per lo stesso lavoratore, al di fuori del caso di successiva trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

[46] **Riapertura del bando per i destinatari di cui al punto e) "Donne disoccupate"** con decreto Arti 851 del 14 ottobre 2024. I datori di lavoro possono presentare **domanda di contributo** per assunzioni/ trasformazioni realizzate dal 25 luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 16
Contributi ai Datori di Lavoro Privati a Sostegno dell'Occupazione di Lavoratori interessati da Crisi Aziendali

TEMPISTICA	**Linea operativa** (Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi)
ATTIVITA' FINANZIABILI	Con il presente Avviso l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) intende agevolare i processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale. Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di **favorire l'occupazione di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali nel territorio toscano**, in particolare per lavoratori in esubero/licenziati da crisi aziendali di una certa rilevanza. Tali lavoratori devono essere **assunti a tempo indeterminato** (ivi incluso il contratto di somministrazione a tempo indeterminato con missione presso l'azienda utilizzatrice a tempo indeterminato) e al momento dell'assunzione devono trovarsi in stato di disoccupazione. Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato realizzate dal 01 gennaio 2021 sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso lo stato di disoccupazione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo deve risultare al momento dell'assunzione a tempo determinato. Il **rapporto di lavoro** per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve: a. essere instaurato/trasformato a partire dal 01 Gennaio 2021; b. essere instaurato/trasformato e svolto da "Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali" in qualsiasi Comune del territorio toscano; c. essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999; d. rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; e. non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato; f. essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento; g. **non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;** h. **riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:** · dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo; · da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo,

ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate con il datore di lavoro richiedente il contributo.

BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i **datori di lavoro privati**, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che:

1. hanno sede legale o unità operative destinatarie delle assunzioni localizzate in tutto il territorio toscano;
2. per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
3. per i liberi professionisti: sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
4. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
5. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
7. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro anche con riferimento all'emergenza epidemiologica;
8. sono in regola con le assunzioni previste dalla L. 68/99;
9. **non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo;**
10. **alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale** per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduto dai lavoratori sospesi, e ad eccezione di quegli ammortizzatori esplicitamente attivati con causale "Covid-19" o a questa riconducibili;
11. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;
12. sono in regola con la normativa antimafia.

SOGGETTI DESTINATARI

Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale (almeno 20 esuberi verificatisi complessivamente nel 2019-2020-2021 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste).

Tali lavoratori devono essere assunti a tempo indeterminato (ivi incluso il contratto di somministrazione a tempo indeterminato con missione presso l'azienda utilizzatrice a tempo indeterminato) e al momento dell'assunzione devono trovarsi

	in stato di disoccupazione.
TIPO DI SOVVENZIONE	Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misure dei contributi per le assunzioni sono le seguenti: **a) Per lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale** (almeno 20 esuberi verificatisi complessivamente nel 2019-2020-2021 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un incentivo pari a: · **€ 8.000,00** per l'assunzione a tempo indeterminato full time; · **€ 4.000,00** per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; **b) Per soggetti con disabilità** che siano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999 **interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza** per il territorio regionale o locale (almeno 20 esuberi verificatisi complessivamente nel 2019-2020-2021 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un incentivo pari a: · **€ 10.000,00** per l'assunzione a tempo indeterminato full time; · **€ 5.000,00** per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; Per entrambe le tipologie di lavoratori, in caso di trasformazione, del rapporto di lavoro da part-time a full-time, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo. Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato realizzate dal 01 gennaio 2021 sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso lo stato di disoccupazione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo deve risultare al momento dell'assunzione a tempo determinato. È prevista una **premialità** del 5% per l'assunzione, a tempo indeterminato full time o part-time, di **donne**, fino comunque a un massimo di € 10.000,00. *Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013)*
RETROATTIVITA'	Sono agevolabili le assunzioni/trasformazioni effettuate a partire **dal 01 Gennaio 2021.**
VINCOLI	**Cumulabilità**. I contributi descritti nel presente Avviso non possono essere cumulati con contributi a sostegno dell'occupazione previsti da altri Avvisi emanati dal Settore Lavoro della Regione Toscana e/o da ARTI, aventi ad oggetto quegli stessi rapporti di lavoro. Possono invece essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di riferimento. Il datore di lavoro che intenda richiedere il contributo per più lavoratori può presentare un'unica domanda. I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA (Firenze e Prato)

SCHEDA 17

Contributi per favorire l'occupazione dei disabili L. 68/1999 – Firenze e Prato (2025)

TEMPISTICA

Le **scadenze** per la presentazione delle domande sono:

1. **14 novembre 2025, ore 23.59**
2. **31 gennaio 2026, ore 23.59**
3. **31 marzo 2026, ore 23.59**

(Valutazione a sportello).
Per ogni scadenza e a conclusione delle conseguenti fasi di ammissibilità e valutazione a cura degli uffici competenti, il Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato elabora ed approva con Decreto Dirigenziale l'elenco delle domande ammesse e non ammesse a contributo, procedendo al finanziamento delle domande dichiarate ammissibili secondo l'ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Scadenza Raccolta incarico a procedere:

1. 10 ottobre 2025
2. 14 gennaio 2026
3. 13 marzo 2026.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Il presente Avviso mette a disposizione incentivi ai datori di lavoro con unità operativa localizzata in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di **Firenze e Prato**, per sostenere e favorire **l'occupazione e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/99.**

Gli interventi soggetti a contributo a valere sul presente avviso si articolano nelle **LINEE DI AZIONE** di seguito riportate:

- **LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE**
 Il contributo, sotto forma di integrazione salariale, è riconosciuto per le seguenti azioni:
 - Azione A.1 assunzione a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato);
 - Azione A.2 assunzione a tempo determinato 12 mesi (dalla prima comunicazione di assunzione come da nulla osta di avviamento).

- **LINEA B – CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO:**
 - Azione B.1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - Azione B.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari;
 - Azione B.3 percorsi di formazione;
 - Azione B.4 accompagnamento al lavoro a supporto dei disabili sensoriali;
 - Azione B.5 istituzione responsabile inserimento lavorativo.

- **LINEA C – CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI.**
 Il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione si rivolge alle imprese ospitanti:
 - non soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99;
 - soggette agli obblighi ma che hanno già provveduto alla copertura della quota di riserva nell'ambito territoriale di competenza del tirocinio. Nel caso in cui il tirocinio riguardi soggetti portatori di disabilità intellettiva/sensoriale, il contributo è ammesso a condizione che le

imprese ospitanti siano comunque ottemperanti a quanto disposto dalla L. 68/99 (es. abbiano sottoscritto una convenzione);
- con sede operativa interessata dall'**attivazione del tirocinio nell'ambito territoriale del Settore di Firenze e Prato.**

L'azione non può riguardare soggetti che hanno già svolto un tirocinio presso il datore di lavoro richiedente, fatta eccezione per i tirocini di inclusione sociale.
Il contributo di cui alla presente linea, è ammesso fino ad un massimo del 15% delle risorse finanziarie assegnate al Settore di Firenze e Prato.

Ai fini dell'**ammissibilità all'erogazione** del contributo, i **tirocini**:
- devono essere attivati secondo le modalità previste dalla L.R. 32/2002 e s.m.i.;
- devono essere attivati da un Centro per l'Impiego compreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato;
- devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003 e secondo quanto previsto dalla linea C del presente avviso;
- non devono beneficiare di altro contributo della medesima natura previsto dalla Regione Toscana o altra amministrazione per lo stesso lavoratore.

- **LINEA D – CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**
 - Azione D.1 contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro;
 - Azione D.2 contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali;
 - Azione D.3 contributo per apprestamento tecnologie telelavoro;
 - Azione D.4 contributo per raggiungimento del luogo di lavoro.

 Per i punti **D.1, D.2, D.3**, il contributo sarà riconosciuto a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione) e:
 - fino ad un max del 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999;
 - fino ad un max del 75% delle spese sostenute nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999.

 Per l'azione D.4, il contributo sarà riconosciuto a condizione che il luogo di lavoro sia difficilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

 Il contributo di cui all'azione **D.4** è concesso solo in caso di attivazione di una delle azioni di cui alla Linea A) oppure alla Linea B) Azione B.1.

- **LINEA E - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON ENTI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO**

 Contributo a fondo perduto per le spese sostenute dalle Cooperative sociali di tipo "b", anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura e con enti pubblici, per la creazione di nuovi posti di lavoro; a titolo esemplificativo: acquisto di macchinari, attrezzature e software, realizzazione di interventi ed ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell'inserimento di nuovo personale.
 L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuto inserimento

lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata, secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A e secondo le specifiche di cui alla relativa tabella.

L'instaurazione o la trasformazione del rapporto di lavoro, nonché l'attivazione del tirocinio, devono essere avvenute a partire dal 2 luglio 2025 ed entro il termine perentorio di 180 giorni dall'adozione del decreto di ammissione a contributo.

Il rapporto di lavoro deve riguardare lavoratori per i quali **non** si sia verificata la **cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi** precedenti alla richiesta del contributo:

- da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo;
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 2831/2023, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Il contributo di cui alla **Linea A) Azione A.2** non potrà essere concesso allo stesso datore di lavoro, per il medesimo destinatario già beneficiario di precedente finanziamento a valere sul Fondo regionale disabili, per l'assunzione a tempo determinato.

In caso di richiesta di contributo relativamente alle azioni A2 e B1 per il medesimo lavoratore, qualora la trasformazione sia avvenuta prima dei 12 mesi che costituiscono periodo di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del presente Avviso, il contributo per l'azione A2 verrà riproporzionato sulla base del periodo di effettiva durata del rapporto a tempo determinato.

Per le **linee di azioni A – B – D – E,** il datore di lavoro potrà essere ammesso a finanziamento solo se il lavoratore disabile è stato assunto in seguito al **rilascio di nulla osta,** da parte del servizio territoriale competente, ai sensi della L. 68/99.

Per la **linea di azione C,** il datore di lavoro potrà essere ammesso a finanziamento, previa acquisizione del **parere positivo espresso dal Comitato Tecnico** in merito alla compatibilità alle mansioni indicate nel progetto formativo di tirocinio.

Per le **linee di azione B5, D1, D2 e D3,** il contributo è previsto per soggetti regolarmente **iscritti**, al momento dell'assunzione, negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L.68/1999, con **riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.**

- Il contributo relativo alle **linee di azione D.1, D.2, D.3** non potrà superare il 50% del costo sostenuto dal datore di lavoro **se obbligato** ai sensi della L. 68/1999, e il 75% se non obbligato.

Il contributo per le spese sostenute dalle Cooperative Sociali di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro di cui alla linea di azione E) sarà riconosciuto a fronte di spese sostenute per la creazione di nuovi posti di lavoro, relativi a nuove attività o appalti. A titolo esemplificativo potranno essere ammesse a contributo le spese per acquisto di attrezzature ed arredi, rinnovo locali, opere impiantistiche comunque connesse alla creazione ed alla funzionalità dei nuovi posti di lavoro. L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica dell'effettivo inserimento lavorativo delle persone con disabilità nella struttura indicata,

secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A.

Per la tipologia di cui alla **linea B azione B.5**, la figura del **responsabile per l'inserimento lavorativo,** che svolge compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro, il finanziamento potrà essere richiesto **esclusivamente al momento della richiesta dei contributi di cui alla linea A) e alla linea B), azione B.1**, e può essere concesso **una tantum** a prescindere dal numero degli inserimenti programmati e/o realizzati, finanziati con i contributi a valere sul Fondo Regionale. Il contributo non può essere concesso se già precedentemente finanziato, anche in annualità precedenti.

Per le linee di azione A.2, B.2, B.3, B.4 e D4, sono ammessi al contributo anche i datori di lavoro privati che in qualità di soggetti utilizzatori si avvalgono del servizio di somministrazione.

N.B. Gli interventi incentivabili con il presente avviso sono unicamente quelli che riguardano **rapporti di lavoro/tirocini che si svolgono in una sede operativa ricompresa nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato.**

L'attivazione degli interventi è condizionata, ai fini dell'ammissione a contributo, al preventivo rilascio di nulla osta all'assunzione, ai sensi della legge 68/99, da parte dei Servizi Collocamento Mirato competenti, con esclusione della Linea C (contributo per l'attivazione di tirocini) per la quale sono necessarie la stipula della convenzione e del progetto formativo nonché la previa acquisizione del parere favorevole espresso dal comitato tecnico in merito alla compatibilità con le mansioni.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda **i datori di lavoro privati,** ivi comprese le partecipate che abbiano la forma giuridica di società, a prescindere dal regime proprietario, ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico, anche **non obbligati ai sensi della L. 68/1999**, con **unità operativa ubicata** in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di **Firenze e Prato** che:

- Sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- Sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato;
- Non si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- Sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- Sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- **Non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo**;
- **siano ottemperanti agli obblighi disposti dalla legge 68/99 o, nel caso di tirocinio, abbiano già coperto la quota di riserva nell'ambito territoriale di competenza oppure, nel caso di persone con disabilità intellettiva/sensoriale, siano comunque ottemperanti a quanto disposto dalla L. 68/99 (es. abbiano sottoscritto una convenzione).**

Destinatari

Persone con disabilità iscritte - al momento dell'assunzione/attivazione tirocinio - negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L. 68/1999 di uno dei Servizi per il collocamento mirato di A.R.T.I.

TIPO DI SOVVENZIONE

N.B. I contributi descritti nelle linee sottoelencate sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 30.000,00 per ciascun destinatario.

LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE

Il contributo, sotto forma di integrazione salariale, è riconosciuto per le seguenti azioni:

- Azione A.1 assunzione a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato);
- Azione A.2 assunzione a tempo determinato 12 mesi (dalla prima comunicazione di assunzione come da nulla osta di avviamento).

Il contributo potrà variare da **un minimo di € 5.000** ad **un massimo di € 17.000,00,** come meglio specificato nell'allegato B (in calce alla presente).

I contributi di cui alle azioni A, nel rispetto dei massimali di cui all'allegato B, non potranno comunque superare il **75% dei costi salariali relativi al periodo indicato** (12 mesi per rapporti a tempo determinato e 24 mesi per rapporti a tempo indeterminato).

Il suddetto contributo sarà ridotto a fronte di assunzioni part time come di seguito specificato:

- Orario tra 75% e 99% dell'orario intero nessuna riduzione;
- Orario tra 50% e 74% dell'orario intero riduzione del 50% del contributo;
- Orario inferiore al 50% dell'orario intero nessun contributo.

Per le azioni riguardanti soggetti con disabilità intellettiva o con percentuale di invalidità oltre il 79%, il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto part time compreso tra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

LINEA B – CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO:

- Azione B.1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato sottoforma di integrazione salariale: **€ 9.000,00 per le aziende non in obbligo e € 6.500,00 per le aziende in obbligo.**
 Il contributo non potrà comunque superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo di 24 mesi.
- Azione B.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari: fino ad un max di **€ 3.500**.
- Azione B.3 percorsi di formazione: fino ad un max di **€ 2.500,00**;
- Azione B.4 accompagnamento al lavoro a supporto dei disabili sensoriali: fino ad un max **€ 3.500**;
- Azione B.5 istituzione responsabile inserimento lavorativo o (una sola volta, non ripetibile, a prescindere dal numero disabili assunti): **€ 3.000,00**[47]. Il contributo non può essere concesso se già precedentemente finanziato anche mediante altri avvisi a valere sul Fondo Regionale persone con disabilità.

Per l'azione B.1 contributo sarà ridotto a fronte di assunzioni part time come di seguito specificato:

- Orario tra 75% e 99% dell'orario intero nessuna riduzione;
- Orario tra 50% e 74% dell'orario intero riduzione del 50% del contributo;
- Orario inferiore al 50% dell'orario intero nessun contributo.

Per le azioni riguardanti soggetti con disabilità intellettiva o con percentuale di invalidità

[47] Il responsabile dell'inserimento lavorativo o Disability manager nei luoghi di lavoro si occupa di curare il processo di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e svantaggiate all'interno delle imprese e degli enti pubblici. Svolge una funzione di facilitazione e di mediazione volta ad accompagnare e sostenere da un lato la persona con disabilità o svantaggio e dall'altro il datore di lavoro, al fine di garantire condizioni di lavoro che rispettino le esigenze del lavoratore, valorizzandone capacità e potenzialità e rendendo l'inserimento e la permanenza al lavoro ottimale per entrambi i soggetti. A tal fine assicura, anche attraverso il coinvolgimento di altre risorse aziendali, il presidio delle diverse fasi dell'inserimento lavorativo: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento, fino alla gestione delle attività di sviluppo professionale e di monitoraggio e mantenimento del posto, gestendo la relazione all'interno dell'organizzazione e con la rete territoriale dei servizi sociali e del lavoro. Può operare non solamente con riferimento alle persone con disabilità, ma anche nell'ambito delle misure di welfare aziendale, al fine di sostenere l'organizzazione nella definizione di interventi volti a prevenire le difficoltà e gestire i bisogni dei lavoratori esposti a maggiore fragilità e a promuovere il benessere organizzativo. (https://atlantelavoro.inapp.org/public/files/repertori/13903_Disability.pdf).

oltre il 79%, il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto part time compreso tra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

LINEA C – CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI.
Il contributo massimo è pari a **600,00 euro mensili** per un **massimo di euro 3.600,00.**

LINEA D – CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

- Azione D.1 contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro: MAX **€ 5.000,00;**
- Azione D.2 contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali: MAX **€ 10.000,00;**
- Azione D.3 contributo per apprestamento tecnologie telelavoro: MAX € **2.700,00;**
- Azione D.4 contributo per raggiungimento del luogo di lavoro: MAX € **2.000,00.**

Per i punti **D.1, D.2, D.3**, il contributo sarà riconosciuto a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato e:

- fino ad un max del 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999;
- fino ad un max del 75% delle spese sostenute nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999.

Il contributo di cui all'**azione D.4** è concesso solo in caso di attivazione di una delle azioni di cui alla Linea A) oppure alla Linea B) Azione B.1.

LINEA E - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON ENTI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO
Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di **euro 10.500,00.**

Per le imprese che optano per il regime di aiuti all'occupazione compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 33 e 34 del Reg. (UE) n. 651/2014 (rif. Delibera RT 660/2016, da ultimo prorogata con delibera RT 696/2024), si precisa che possono beneficiare degli aiuti del suddetto regime **imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura**.
Per tale regime di aiuti sono ammissibili i seguenti **costi**:

- costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato;
- i costi per l'adeguamento dei locali;
- i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
- i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità. Gli acquisti sono ammessi a rimborso per importi fino a 516,46 euro. Per importi superiori sono ammissibili gli importi di ammortamento per la durata dell'operazione finanziata;
- costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
- i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la

riabilitazione;
- nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto[48], i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014) o in regime de minimis (Regolamento UE n. 2831/2023). Il datore di lavoro dovrà dichiarare per quale tra i sopra citati regimi giuridici intende optare.

Il contributo di cui alla linea C) "Contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione" non rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

RETROATTIVITA'

L'attivazione degli interventi deve riguardare **assunzioni/trasformazioni/tirocini avviati a far data dal 2 luglio 2025**, previo rilascio di nulla osta da parte dei Servizi Collocamento Mirato competenti.

L'instaurazione o la trasformazione del rapporto di lavoro, nonché l'attivazione del tirocinio, devono essere avvenute a partire dal 2 luglio 2025 ed entro il termine perentorio di 180 giorni dall'adozione del decreto di ammissione a contributo.

VINCOLI

Cumulabilità. I contributi possono essere cumulati alle condizioni di seguito indicate.

- Per quanto concerne il **regime di aiuti in esenzione** possono essere cumulati:
 a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
 b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.
- Per quanto concerne il **regime de minimis,** gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.
- Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto previste, l'importo del contributo non potrà essere concesso, nemmeno in quota parte.
- Il contributo di cui alla **linea C) "Contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione"** non rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e non potrà essere cumulato con altre misure finanziate dalla Regione Toscana e dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'attivazione di tirocini.
- Il contributo di cui alle **Azioni A e B.1** non è cumulabile con gli incentivi di cui all'art.13 della legge 68/99 (Fondo Nazionale).

Il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile, per lo stesso lavoratore e per le stesse spese ammissibili, con gli incentivi a valere sul medesimo Fondo Regionale di cui all'art. 14 della L. n. 68/1999 riservati alle persone con disabilità di natura psichica.

I contributi descritti nelle linee sopraelencate sono tra loro cumulabili fino ad un

[48] "posto di lavoro protetto": posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità

	massimo di 30.000,00 per ciascun destinatario. Prima dell'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse sarà acquisito il documento di regolarità contributiva **(DURC),** e in caso di irregolarità la domanda risulterà non ammessa. La richiesta di liquidazione del contributo di cui alla **linea C),** viene presentata dal beneficiario/soggetto ospitante **entro 90 giorni dal termine del tirocinio** o, nel caso in cui il decreto di ammissione al contributo non sia pubblicato entro tale termine, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, pena la revoca del contributo. L'erogazione del contributo può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Il datore di lavoro ammesso a contributo è obbligato: a. A non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi successivi all'assunzione; b. A non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno 12 mesi successivi all'assunzione.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 18

L. 106/2021, art. 48 bis - Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

TEMPISTICA	**Prossima apertura** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Sostegni bis (25 Luglio 2021), sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
ATTIVITA' FINANZIABILI	A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano **spese per attività di formazione professionale di alto livello** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta. Sono ammissibili al credito d'imposta **le spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0,** quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
BENEFICIARI	Sono ammesse **tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.**
TIPO DI SOVVENZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un **credito d'imposta** in misura pari al **25%** delle spese sostenute. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
RETROATTIVITA'	Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese per attività di formazione professionale di alto livello **nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020**.
VINCOLI	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L.244/2007 e di cui all'articolo 34 della L. 388/2000.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 19

Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua

TEMPISTICA

Conto Formazione: Linea operativa.

Avvisi/Conto Aggiuntivo: Valutazione a sportello con scadenze.

Rivolgersi al CT o al CDI di riferimento per conoscere quali sono gli strumenti attivi al momento.

ATTIVITA' FINANZIABILI

I **Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua** sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Attualmente esistono 21 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, **le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all'INPS (il cosiddetto "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria") ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens.**

Ogni impresa può aderire ad un fondo, l'adesione ha validità annuale ed è revocabile. In caso di revoca e adesione a un nuovo fondo, l'azienda può traferire a quello nuovo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente a quello precedente.

Le imprese che non aderiscono ai fondi interprofessionali devono versare all'INPS il contributo dello 0,30% di cui scrivevamo all'inizio. **Quindi il vantaggio di aderire a un fondo è quello di poter reinvestire questo contributo direttamente nella propria azienda organizzando attività di formazione.**

Le principali modalità di erogazione dei finanziamenti per la formazione sono 2:

1. **Conto Formazione Aziendale**: ovvero un conto nel quale l'impresa può accantonare le somme versate. In questo caso l'azienda potrà disporre, per la formazione, esclusivamente delle quote che ha versato quando e come meglio crede, rimanendo nei limiti di finanziamento stabiliti dal Fondo a cui aderisce. Il Conto Formazione **solitamente ammette formazione obbligatoria** (da verificare direttamente con il Fondo).
 Alcuni Fondi Interprofessionali (incluso Fonder) non si avvalgono delle somme versate e accantonate, ma stabiliscono un importo massimo richiedibile in base al numero dei dipendenti dell'azienda (indipendentemente da quanto versato).
2. **Avvisi con Contributo Aggiuntivo**: ovvero l'azienda deve rispondere presentando il proprio piano formativo entro il termine indicato nel bando. In questo caso la formazione viene finanziata se il progetto supera la valutazione della commissione e l'azienda potrà avvalersi non solo delle somme accantonate, ma anche di un contributo aggiuntivo erogato dal Fondo a cui aderisce. Gli avvisi con contributo aggiuntivo **solitamente non ammettono formazione obbligatoria.**

I datori di lavoro **possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri** dipendenti/**dirigenti** scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo. I 21 Fondi esistenti ad oggi sono:

- **Fondimpresa (consigliato da Golden Group per le imprese con più di 20 dipendenti)**, a cui aderiscono 204.000 aziende per un totale di 4.7 milioni di

	lavoratori; • **<u>Fonder</u>** (Fondo Enti Religiosi) (**consigliato da Golden Group per le imprese con meno di 20 dipendenti)**. • FonArCom (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua), con 165.000 imprese aderenti e 1.038 milioni di lavoratori; • FormAzienda (Fondo per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI); • For.Te (Fondo per la Formazione Continua del Terziario), con 132.000 imprese iscritte e 1.4 milioni di lavoratori; • Fondo FAPI (Fondo Formazione PMI); • Fondirigenti (Fondirigenti Giuseppe Taliercio - Fondazione per la Formazione alla dirigenza nelle Imprese Industriali), con 14.000 imprese aderenti e 78.000 dirigenti; • FondoDirigenti PMI (Fondo per i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali); • FondArtigianato (Fondo per la Formazione Continua nelle Imprese Artigiane); • Fondazienda (Fondo per la Formazione Continua dei Quadri e Dipendenti dei comparti Commercio-Turismo-Servizi, Artigianato, Piccola e Media Impresa); • Fondir (Fondo per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario); • FondItalia (Fondo formazione Italia); • FonServizi (Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali); • FondoLavoro (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese); • FondoProfessioni (Fondo per la Formazione Continua negli Studi Professionali); • Fonter (Fondo per la Formazione Continua dei Lavoratori Dipendenti nelle Imprese del Settore Terziario: comparti turismo e distribuzione servizi); • FBA FondoBancheAssicurazioni (Fondo per la Formazione Continua nei settori del Credito e delle Assicurazioni), a cui aderiscono 854 imprese per un totale di 363.000 lavoratori; • FondAgri (Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura); • For.Agri (Fondo di Settore per la Formazione Professionale Continua in Agricoltura); • Fon.Coop (Fondo per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative); • Fon.In.Coop (Fondo per la formazione continua nei settori economici della cooperazione).
BENEFICIARI	**Tutte le imprese.**
TIPO DI SOVVENZIONE	**Contributo a fondo perduto variabile** a seconda del: · <u>Fondo Interprofessionale a cui l'azienda aderisce</u> · <u>Conto formazione</u> · <u>Avvisi con contributo aggiuntivo</u>
RETROATTIVITA'	No. I corsi **<u>non</u> possono iniziare prima della presentazione del piano.**
VINCOLI	**Cumulabilità**. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, concessi per le medesime spese, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di riferimento. Gli aiuti di Stato sono altresì cumulabili con le misure a carattere generale fino al raggiungimento del 100% dell'importo delle spese ammissibili. <u>L'impresa deve aderire al Fondo per poter accedere ai contributi.</u>

DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 20
PR FSE + 2021/2027 - Finanziamento di piani di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro 2023-2025

TEMPISTICA	Le domande potranno essere inviate **fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2025.** Scadenza Raccolta incarico a procedere: 11 dicembre 2025 (**Valutazione a graduatoria**: le domande saranno istruite e valutate mensilmente da un nucleo di valutazione. Al termine della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, sarà stilata la graduatoria dei progetti. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo, attestato dal numero di protocollo assegnato a ciascuno. In allegato il dettaglio dei criteri di valutazione)
ATTIVITA' FINANZIABILI	Il presente Avviso promuove l'adozione di modalità organizzative flessibili e misure di welfare di conciliazione, volte a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e favorire, anche attraverso la corresponsabilità dei compiti di cura, la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. La misura eroga contributi ai datori di lavoro che adottano ed attuano Piani di welfare di conciliazione, definiti in considerazione dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori; incentiva, inoltre, la costituzione di Reti di welfare territoriale per l'attivazione di servizi di conciliazione, da erogare a lavoratrici/tori e alle loro famiglie. L'adozione di misure di conciliazione, destinate prioritariamente ad una maggiore inclusione delle donne nel mondo del lavoro, è promossa nella prospettiva della certificazione della parità di genere, introdotta dalla legge n. 162/2021. Il presente Avviso sostiene l'adozione di misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso il finanziamento delle seguenti tipologie di azioni: **1. Definizione del Piano di welfare di conciliazione** **2. Attuazione delle misure previste dal Piano** **3. Costituzione di una rete di welfare territoriale o interaziendale a sostegno della conciliazione** Promuove, inoltre, l'introduzione di un sistema di gestione per la parità di genere attraverso la **4. Redazione di un Piano strategico UNI/PDR 125:2022** **Ciascun progetto dovrà necessariamente prevedere lo sviluppo delle prime due azioni, mentre è facoltativa la realizzazione della terza e della quarta azione.** **1. DEFINIZIONE DEL PIANO DI WELFARE DI CONCILIAZIONE** Il Piano di welfare dovrà prevedere l'introduzione di misure di flessibilità oraria/organizzativa e/o misure di welfare di conciliazione di cui al punto 2. Sarà possibile finanziare la redazione del Piano (che potrà essere svolta internamente all'azienda o anche da consulenti esterni), la consulenza di fornitori (providers) o altri esperti in materia di welfare, l'acquisto/utilizzo di eventuali piattaforme informatiche per l'erogazione delle misure di welfare, il supporto legale, fiscale o amministrativo. Ai fini della definizione del Piano sono richieste almeno le seguenti attività: **Attività di analisi e di informazione nei confronti delle/i lavoratrici/lavoratori** L'attività di analisi condotta sulla popolazione aziendale e sul contesto organizzativo è volta a rilevare le caratteristiche della popolazione aziendale (numerosità, caratteristiche sociodemografiche e comportamenti aziendali), i fabbisogni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori ed i servizi di welfare già disponibili. Le misure di welfare di conciliazione

individuate dovranno tener conto di quanto emerso dall'attività di analisi rispetto ai fabbisogni espressi.
L'attività informativa è finalizzata ad illustrare alle/ai destinatarie/i degli interventi le finalità del Piano e le modalità di adesione.

Definizione del Piano di welfare di conciliazione[49]

Il Piano (di durata almeno annuale) dovrà prevedere la descrizione di obiettivi e risultati attesi in termini di conciliazione vita-lavoro; misure di flessibilità e/o di welfare di conciliazione coerenti con le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici; indicazione dei destinatari delle misure (indicando le categorie di lavoratori/lavoratrici); importi (credito welfare); gli strumenti di attuazione del piano -
scelta provider, fornitori, etc.-; le azioni e canali di comunicazione interna; le procedure per monitorare l'attuazione del piano; la tempistica di attuazione.

Adozione del Piano di welfare

Il Piano di welfare - che potrà essere di natura obbligatoria o volontaria, contrattuale o unilaterale - dovrà essere adottato e formalizzato attraverso un contratto o un accordo collettivo aziendale, con regolamento aziendale, o atto liberale, a seconda della fonte normativa da cui si origina.

Monitoraggio sull'utilizzo delle misure di welfare di conciliazione da parte dei lavoratori e breve valutazione

Al termine delle attività per le quali è richiesto il contributo è previsto un report/relazione di monitoraggio e valutazione sulle misure adottate e le ricadute in termini, a titolo esemplificativo, di produttività, riduzione dell'assenteismo e di ritardi/richieste di permessi straordinari, riduzione del tasso di turnover, miglioramento dell'attrattività e della capacità di reclutamento dell'azienda, etc.

Azioni formative, di consulenza o di accompagnamento

Sarà possibile, inoltre, prevedere azioni formative, di consulenza o di accompagnamento negli ambiti della gestione dei processi di innovazione organizzativa, del welfare management, della responsabilità sociale, della psicologia del lavoro, etc., destinate alle figure apicali della struttura e finalizzate a supportare un percorso di strategie e interventi che vanno nella direzione della conciliazione, della parità e dell'inclusione.

2. ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO

Il Piano di welfare di conciliazione, elaborato in considerazione dei bisogni di cura familiare dei propri dipendenti/collaboratori e dei loro familiari, dovrà prevedere misure in materia di conciliazione quali:

- flessibilità oraria e/o organizzativa: flessibilità rispetto ai tempi e luoghi di lavoro (ad es. flessibilità oraria in entrata e uscita, banca ore, integrazione congedo di maternità/paternità, permessi aggiuntivi, congedo per motivi familiari, smart working, etc.);
- servizi di welfare di conciliazione della tipologia cost saving, per la cura o l'assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o per l'educazione e istruzione dei figli[50]; o time saving, a supporto dell'organizzazione familiare (es: disbrigo pratiche amministrative, operazioni bancarie, pagamento bollette, spesa pronta con consegna in azienda, servizio lavanderia/stireria, servizi di pulizia, altri servizi assimilati).

I servizi di conciliazione previsti dal Piano potranno essere erogati sia in forma diretta da parte dell'azienda che in forma indiretta mettendo a disposizione un "credito welfare", fruibile anche tramite l'utilizzo di una piattaforma ad hoc ed erogato attraverso buoni acquisto o sotto forma di rimborso spese.

3. COSTITUZIONE DI UNA RETE DI WELFARE TERRITORIALE O INTER-AZIENDALE A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE

[49] Ci si riferisce esclusivamente alle misure di welfare non collegate al risultato di impresa (o premio di produttività).
[50] Ad esclusione del sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia mediante riduzione o azzeramento delle rette/tariffe pagate dalle famiglie, per la quale è già prevista una misura regionale dedicata, e delle borse di studio.

La costituzione di una rete di welfare territoriale o interaziendale per la conciliazione consente di superare il limite posto dalla ridotta dimensione di impresa e in tal senso va incontro a quelle realtà economiche che da sole possono avere maggiori difficoltà nel mettere in campo soluzioni a sostegno del benessere dei lavoratori.
La collaborazione tra imprese, finalizzata all'attivazione di nuove misure di conciliazione condivise, può concretizzarsi nell'acquisto, produzione o gestione di servizi di interesse comune offerti sul territorio da enti del terzo settore, enti bilaterali, rappresentanze territoriali, altre imprese, amministrazioni pubbliche locali, etc.
La costituzione della rete di welfare è attestata dalla sottoscrizione di un accordo, un protocollo, o un contratto di rete sottoscritto dai diversi operatori economici ed eventuali soggetti terzi.
Potranno essere finanziate nell'ambito di questa tipologia di azione le attività propedeutiche alla creazione della rete territoriale di welfare (incontri e contatti con i partner della rete per la scelta di un paniere di servizi di conciliazione condivisi da erogare ai propri dipendenti/collaboratori e familiari, l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi, la definizione delle modalità di funzionamento della rete, etc.) ed eventuali costi correlati alla sottoscrizione dell'accordo/protocollo/contratto di rete.
Anche in caso di costituzione della rete di welfare, il Piano di cui al precedente articolo dovrà essere redatto a livello di singola azienda.

4. PIANO STRATEGICO UNI/PDR 125:2022

I datori di lavoro che intendono avvicinarsi al tema della certificazione della parità di genere ed avviare i primi passi nel rispetto della norma UNI/PdR 125:2022 potranno prevedere nell'ambito del progetto l'adozione di un Piano strategico orientato allo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo.
Sarà finanziata la redazione del Piano, così come previsto dalla norma UNI/PDR 125:2022.

BENEFICIARI

I progetti possono essere presentati da **datori di lavoro**[51] in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la sede interessata dal Piano di welfare, sede legale e/o unità operativa, localizzata in Toscana;
- avere almeno 1 dipendente;
- per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritti ad albi, elenchi, ordini o collegi professionali ove obbligatorio per legge; o essere iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 e/o alla L. R. n. 73/2008; o essere iscritti alla Gestione Separata dell'INPS e in ogni caso in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti laddove pertinente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con quanto previsto dal Codice per le pari opportunità;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme

[51] Imprese, enti pubblici economici, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

per il diritto al lavoro dei disabili" in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis".

SPESE AMMESSE

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere definito dai Costi diretti ammissibili maggiorati di un tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti.

In particolare, il piano finanziario dovrà essere predisposto valorizzando - a costi reali - le sole voci di spesa riguardanti i costi diretti sottoindicati:

COSTI DIRETTI DI PERSONALE	ALTRI COSTI DIRETTI
B.2.1 DOCENZA/ORIENTAMENTO · B.2.1.1 Docenti junior interni · B.2.1.2 Docenti senior interni · B.2.1.3 Codocenti interni · B.2.1.4 Docenti junior esterni (fascia B) · B.2.1.5 Docenti senior esterni (fascia A) · B.2.1.6 Codocenti esterni/ docenti esterni (fascia C) B.2.3 Personale tecnico amministrativo · B.2.3.1 Personale amministrativo esterno · B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.4.7 Consulenti/ricercatori	B.2.7 Buoni servizi · B.2.7.1 Servizi di cura B.2.10 Costi per servizi

TIPO DI SOVVENZIONE

L'importo concedibile per ciascun progetto ammonta a un massimo di **25.000 euro**, di cui a titolo indicativo almeno l'80% per le azioni 1. Definizione di un Piano di welfare di conciliazione e 2. Attuazione delle misure previste dal Piano.

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:
- **rimborsi trimestrali fino al 90%** del finanziamento pubblico sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- **saldo**, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e del relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014 e 360/2012)

RETROATTIVITA'

La data di avvio del progetto corrisponde alla data di sottoscrizione della convenzione - tra il soggetto richiedente il contributo e la Regione Toscana - e rappresenta il giorno a partire dal quale sono imputabili le spese di realizzazione dell'intervento (salvo autorizzazione dell'Amministrazione all'avvio anticipato). **La convenzione tra la Regione Toscana e il beneficiario sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria.**

Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla firma della stessa.

I progetti proposti dovranno concludersi **entro 18 mesi** a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione dell'Amministrazione all'avvio anticipato).

	Il Piano di welfare sarà finanziato se adottato in data successiva alla data di approvazione del presente Avviso (8 novembre 2023)
VINCOLI	**Cumulabilità**. Non è possibile rimborsare più di una volta il medesimo costo, seppur a valere su fonti di finanziamento pubbliche di diversa natura.
DOCUMENTI	• Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e di rispetto della L. 68/99 (Allegato 2) • Formulario descrittivo di progetto (Allegato 3) Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

CASE HISTORY

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0

Impresa: Di seguito si propone il progetto presentato da XXX SRL, piccola impresa manifatturiera, la cui attività principale è la fabbricazione di articoli in materie plastiche.

Descrizione progetto: Il credito di imposta riguarda le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0». L'azienda in esame, in particolare, intende sviluppare un piano formativo relativo alle seguenti tecnologie: Big data e analisi dei dati; Simulazione e sistemi cyber-fisici; Interfaccia uomo macchina; Integrazione digitale dei processi aziendali. I partecipanti alle attività formative sono 17 discenti e 4 docenti.

Piano formativo:

Azione formativa	N. Partecipanti	N. Ore corso
Consuntivazione commessa stampi	2 discenti + 1 docente interno	400
Elaborazione e analisi dati aziendali	3 discenti + 1 docente interno	320
Riorganizzazione Officina e Ufficio Tecnico	9 discenti + 1 docente interno	320
Riorganizzazione stampaggio per introduzione MES	3 discenti + 1 docente interno	320

Conclusione: La società in oggetto ha ottenuto un **credito di imposta pari a € 77.095,63**, da utilizzare in compensazione tramite modello F24. L'importo è stato ottenuto considerando come spesa ammissibile il costo aziendale riferito alle ore di formazione del personale dipendente sia in veste di discente sia in veste di docente interno (in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente). A tale importo è stata applicata l'intensità di aiuto pari al **40%,** come da Legge di Bilancio 2018. Le Leggi di Bilancio successive hanno modificato tale percentuale, differenziandola in base alla dimensione aziendale. Per una piccola impresa il credito di imposta attuale è pari al 50% delle spese ammissibili.

CASE HISTORY

BANDO FONDIMPRESA – AVVISO 4/2016

Impresa: Di seguito si propone il progetto "*Piano formativo per i lavoratori di XXX* S.r.l." dell'impresa XXX S.r.l.

Descrizione Investimento: Il Piano formativo è rivolto a lavoratori assunti a tempo indeterminato da non più di 6 mesi e riguardano le principali tecniche di produzione aziendali. L'obiettivo generale del piano è quello di far acquisire competenze ai neo assunti per la progettazione e l'utilizzo degli strumenti informatici dell'impresa. Tale obiettivo è realizzato grazie all'utilizzo delle risorse disponibili ed accantonate dall'impresa sul Conto formazione integrate dal **contributo aggiuntivo** messo a disposizione dall'Avviso. Il piano formativo presentato intende quindi formare i dipendenti in ingresso neo assunti con i corsi relativi alle macro aree *contabilità e informatica* di livello base e avanzato.
L'impresa intende, attraverso i corsi, attivare un percorso di apprendimento che possa, da una parte, migliorare i livelli di competitività dell'impresa, dall'altra migliorare le condizioni di occupabilità dei suoi lavoratori, affermando ancora l'efficacia della formazione quale strategia fondamentale per la crescita dell'impresa e dei lavoratori.

Programma Corsi:

Titolo corso	N. lavoratori coinvolti	Ore corso
Contabilità	25	140
Informatica	23	208

Programma costi e Contributo ottenuto: in fase di presentazione del piano formativo l'impresa aveva accantonato sul proprio *Conto Impresa* € 4.632,47. L'avviso metteva a disposizione un contributo aggiuntivo di € 17.575,81. Pertanto, l'impresa ha presentato un piano formativo di € 22.208,28.

Conto Impresa	Contributo Aggiuntivo	Totale Piano
€ 4.632,47	€ 17.575,81	€ 22.208,28

Conclusione: Il *Piano formativo per i lavoratori di XXX* Srl è stato completato e liquidato. L'impresa ha potuto in questo modo realizzare un intervento formativo che risultava necessario per la crescita impresale nonché per svolgere al meglio le proprie funzioni.

Area di intervento: Internazionalizzazione e fiere

La Camera di commercio di Firenze si propone di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione.

- ✓ *Bando a Sostegno dell'Internazionalizzazione delle MPMI – 2025 (Scheda 21)*

CCIAA FIRENZE

SCHEDA 21

Bando a Sostegno dell'Internazionalizzazione delle MPMI - 2025

TEMPISTICA	Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse **dalle ore 12:00 del 26 marzo 2025 e fino alle ore 16:00 del 31 dicembre 2025.** Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 26 marzo 2025. (Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi) Scadenza Raccolta incarico a procedere: 14 marzo 2025.
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Camera di commercio di Firenze si propone di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno **all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.** L'obiettivo è realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di **servizi per l'internazionalizzazione**. Nello specifico, la presente iniziativa si propone di sostenere **il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero** delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto ***percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero.***
BENEFICIARI	Sono ammissibili le **micro, piccole e medie imprese (MPMI)** che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: a. abbiano **sede legale e/o unità locali** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di **Firenze**; b. siano **iscritti** al Registro delle Imprese ed **attivi**. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo; c. siano in regola con il pagamento del diritto annuale; d. risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc); e. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze; f. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 o alle procedure previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza; g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia. **Non possono essere beneficiari** dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera di Commercio. **Non possono essere beneficiarie** dei contributi in argomento le imprese fornitrici dei servizi di cui alla sez. Spese Ammesse.

Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento i soggetti che partecipano a eventi/manifestazioni finanziati/e dalla Camera di Commercio di Firenze o laddove sussista una prestazione di servizi erogati dall'Azienda Speciale PromoFirenze.

Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

SPESE AMMESSE

Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

LINEA 1

a) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, compresa quota di iscrizione ed allestimento, inserite nel Calendario 2025 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali **svolte *in Italia*** pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link: https://calendariofiereinternazionali.it/ ;

b) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero *in Paesi UE (compresi Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino):*** realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);

LINEA 2

c) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero *in Paesi extra UE:*** realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);

LINEA 3

d) **spese per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto** necessarie per l'esportazione in paesi stranieri o a sfruttare determinati canali commerciali esteri (es. GDO);

e) **spese per la protezione del marchio/brevetto dell'impresa all'estero**;

f) **spese per lo sviluppo delle competenze** interne attraverso l'utilizzo di un **digital export manager**;

g) spese per la partecipazione ad **incontri d'affari** (modalità ibrida o in presenza) tra buyer internazionali e operatori nazionali;

h) **test di mercato** con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;

i) **assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica** per la finalizzazione di contratti d'affari, partecipazione a gare europee ed internazionali, consulenza su fiscalità internazionale, consulenza doganale;

j) spese per la **realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale** quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione;

k) spese per campagne di **marketing digitale in lingua straniera** rivolte esclusivamente a paesi esteri, (sono ammissibili le sole spese vive perla realizzazione delle campagne fatturate dalle piattaforme).

Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per:

- soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- produzione di campionature;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di

vendita all'estero (es. ISO, EMAS, marchio CE ecc.);
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

Non sono ammissibili le spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all'aggiornamento del sito internet aziendale.

Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

TIPO DI SOVVENZIONE

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di **contributi a fondo perduto.**

Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro 500,00 (esclusa Iva) ed i seguenti **massimali** per ogni impresa richiedente:

- **LINEA 1** (lett. a) e b) - partecipazione a mostre/fiere svolte in Italia e all'estero in Paesi UE): massimale **€ 2.000,00;**
- **LINEA 2** (lett. c) - partecipazione a mostre/fiere svolte all'estero in Paesi extra UE): massimale **€ 2.500,00;**
- **LINEA 3 (**lett. da d) a k) – tutte le altre tipologie di spesa d): massimale **€ 1.500,00.**

È possibile presentare **una sola domanda** di contributo relativa a **spese riguardanti PIÙ LINEE,** fermo restando il **massimale complessivo di contributo** per ogni singola impresa che sarà pari ad **€ 3.000,00.**

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 100,00, oltre al massimale di contributo sopra previsto. La premialità sarà riconosciuta una sola volta per ogni impresa.

Agevolazioni concesse in regime de minimis (Regolamento UE n. 2023/2831).

RETROATTIVITA'

Sono ammesse a contributo le spese, al netto dell'IVA, fatturate[52] e pagate a partire **dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo.**

In caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni di cui alle LINEE 1 E 2, svolte a partire dal 1° gennaio 2025, sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1° gennaio 2025.

Le spese relative alla partecipazione a fiere in Italia, nei paesi UE e nei paesi Extra UE di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostenute a partire dall'01 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi eventuali spese sostenute per acconti pagati in data antecedente all'01 gennaio 2025 per fiere da svolgersi nell'anno 2025.

VINCOLI

Cumulabilità. Le agevolazioni **non sono cumulabili** con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.

Verrà assegnato ad ogni impresa, a cui domanda sia risultata regolare rispetto ai requisiti, **un Codice Unico di Progetto (CUP)** che dovrà essere obbligatoriamente riportato su

[52] Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda

tutte le fatture presentate che dovranno quindi essere integrate e inviate nuovamente alla Camera di Commercio di Firenze tramite mail ordinaria secondo le modalità alternative, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020.

All'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).

DOCUMENTI

- FATTURE ELETTRONICHE, laddove previste in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
- COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO delle suddette fatture
- COPIA DEL DOCUMENTO FINALE REALIZZATO DAL CONSULENTE, nel caso di spese sostenute per analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione (spese lettera j)
- COPIA DEI REPORT DELLE CAMPAGNE REALIZZATE, nel caso di spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera (spese lettera k)

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

Area di intervento: Produzione di energia e interventi per il risparmio energetico

La normativa ha introdotto una detrazione pari al 65% spettante alcune tipologie di interventi edilizi, il cui denominatore comune è rappresentato dalla finalità di incentivare il risparmio energetico.

- ✓ *Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico nell'edilizia (Scheda 22)*

Il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

- ✓ *Conto Termico 2.0 (Scheda 23)*

La Regione Toscana, con il presente intervento, intende agevolare l'accesso alle fonti finanziarie per le PMI, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche e le persone fisiche che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

- ✓ *Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili (Scheda 24)*

NAZIONALE

SCHEDA 22

Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico nell'edilizia

TEMPISTICA

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al **31 Dicembre 2024** la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il D.L. n. 11/2023 dispone che, a partire dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), non è più possibile optare per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi né per lo sconto in fattura.

Con la L. 67/2024, di conversione del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 39/2024), entrata in vigore il 29 maggio 2024, si sono ristrette ulteriormente le possibilità di cessione/sconto in fattura per i bonus edilizi, eliminando anche le poche casistiche di deroga rimaste praticabili dopo il "blocco generale" disposto dal DL 11/2023.

- **Divieto di cessione delle rate residue**

Dal 29 maggio 2024 è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito in relazione alle rate residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi. Non sarà, quindi, più possibile cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.

- **Nuove regole per le aree terremotate**

Per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (tra cui rientrano anche gli immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche (verificatisi a partire dal 15 settembre 2022), per le spese sostenute dal 30 marzo 2024 è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativamente agli interventi agevolati per i quali, al 30 marzo 2024, sia verificata una delle seguenti ipotesi:

a. sia stata presentata l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione; oppure
b. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) o siano già iniziati i lavori oppure sia almeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi in edilizia libera, per i quali quindi non è previsto alcun titolo abilitativo) sia stato versato un acconto sul prezzo.

- **Cilas 'dormienti'**

Dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito non è più possibile per le cosiddette Cilas "dormienti". In particolare, le opzioni sono precluse in relazione agli interventi per i quali, pur avendo presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo (nel caso di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell'edificio) prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023), al 30 marzo 2024 non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati. Ne consegue che, a partire dal 30 marzo 2024, l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito resta possibile nei seguenti casi:

a. per gli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo:
 · se al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;
b. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi in edilizia libera):
 · se entro il 17 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori e al 30 marzo 2024 risulti

sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati;

- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, se entro il 17 febbraio 2023 sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e al 30 marzo 2024 risulti sostenuta parte delle spese, comprovata da fatture per lavori già realizzati.

Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

➔ **Se non si rientra nelle diverse deroghe, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l'importo eccedente andrà perso.**
Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota del bonus edilizio spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

Infine, si conferma lo **stop alla remissione in bonis** per la comunicazione dell'esercizio delle opzioni alternative al Fisco, incluse quelle per le cessioni delle rate residue non fruite relative a detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti.

➢ **Stop a utilizzo crediti in presenza di debiti verso l'erario**

A partire dal 1° luglio 2024, è disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzo dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'istanza telematica di detrazione deve essere presentata dopo aver sostenuto le relative spese entro 90 giorni dalla fine dei lavori[53].

ATTIVITA' FINANZIABILI

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Requisiti vincolanti per tutti gli interventi
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) **esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). **Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.**

In generale gli edifici devono essere dotati di impianto termico funzionante (ad eccezione dell'intervento relativo alle schermature solari, chiusure oscuranti, collettori solari, caldaie a biomassa).

[53] **La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del collaudo delle opere, del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità (e non di effettuazione dei pagamenti).**

Gli interventi incentivabili sono i seguenti:

L.296/2006 (Finanziaria 2007)	Interventi
Comma 344	· Riqualificazione globale degli edifici
Comma 345	· Serramenti e infissi · Coibentazione involucro · Schermature solari e chiusure oscuranti
Comma 346	· Collettori solari
Comma 347	· Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione · Caldaie a biomassa · Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore · Sistemi ibridi · Microcogeneratori
B.A.	· Building automation

Comma 344 - Riqualificazione globale degli edifici
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria **per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato**. L'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'Allegato A del DM 11/03/08. L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.
L'indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

E' necessario acquisire **l'attestato di prestazione energetica (APE)** di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni fiscali. In relazione a ciò, sono ammissibili le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

Comma 345 - Serramenti e infissi; Coibentazione involucro; Schermature solari e chiusure oscuranti
Serramenti e infissi - l'intervento deve:
- Configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- È agevolabile anche la sola sostituzione del vetro dell'infisso mantenendo il telaio esistente/precedente;
- Delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- Rispettare i requisiti di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26/01/2010.

Coibentazione strutture verticali e orizzontali - l'intervento deve:
- Configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- Delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- I valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori di trasmittanza riportati in tabella 2 del DM 26/01/2010.

Per la coibentazione di strutture verticali e orizzontali è necessario acquisire **l'attestato di prestazione energetica (APE)** di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni fiscali. In relazione a ciò, sono ammissibili le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

Schermature solari e chiusure oscuranti:

- E' agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al D.Lgs 311/2006;
- Le strutture devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente; devono essere a protezione di una superficie vetrata; possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata; devono essere mobili; devono essere schermature "tecniche"; devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- Per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- Per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.

Comma 346 - Collettori solari

- I collettori solari si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
- I collettori solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno cinque anni, mentre gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- Devono possedere anche la certificazione solar keymark;
- I pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.

Comma 347 - Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione; Caldaie a biomassa; Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore; Sistemi ibridi; Microcogeneratori

Per fruire dell'agevolazione è necessario sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. Non rientrano, inoltre, tra le spese ammissibili **gli impianti per il raffrescamento** in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente gli impianti di riscaldamento (sono tuttavia ammissibili le pompe di calore inverter caldo/fresco).

Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione:

a. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (ηs) $\geq$ 90%, pari al valore minimo della classe A;
b. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
c. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

Caldaie a biomassa

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- il generatore di calore deve rispettare le norme UNI EN ISO di riferimento;
- l'intervento deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011) e la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186.

Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore

- L'intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione;
- Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09; qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;
- nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione COP > 2,6.

Microcogeneratori

- l'intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

B.A. - Building Automation

Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. I dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

BENEFICIARI

Sono ammessi a fruire della detrazione **tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.**

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) **esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). **Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.**
Gli edifici devono essere dotati di impianto termico funzionante (ad eccezione dell'intervento relativo alle schermature solari, chiusure oscuranti, collettori solari, caldaie a biomassa).

Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione

dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un **contratto di leasing**. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione 34/E del 25 Giugno 2020**, chiarisce che l'Ecobonus spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, **«a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali».**

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione fiscale consiste in una **detrazione dall'imposta lorda**, da ripartire in **10 rate annuali** di pari importo, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires, nelle seguenti misure:

Comma	Interventi	Aliquota	Massimale comma
344	Riqualificazione globale degli edifici	65%	100.000 €
345	Serramenti e infissi	50%	60.000 €
	Coibentazione involucro	65%	
	Schermature solari e chiusure oscuranti	50%	
346	Collettori solari	65%	60.000 €
347	Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione	a) 50% b), c) 65%	30.000 €
	Caldaie a biomassa	50%	
	Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore	65%	
	Sistemi ibridi	65%	
	Microcogeneratori	65%	100.000 €
B.A.	Building automation	65%	No max

Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, **l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.**

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Cessione del credito
Dal 1° Gennaio 2018 è possibile cedere la detrazione IRES per gli interventi di riqualificazione energetica anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali).
E' esclusa la cessione del credito in favore delle banche, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i **costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico** sia quelli **per le prestazioni professionali** necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
RETROATTIVITA'	Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre far riferimento: · Alla **data dell'effettivo pagamento** (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali; · Alla **data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
VINCOLI	**C Cumulabilità -** La detrazione d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, il Conto Termico). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta. Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.
ADEMPIMENTI	**Per fruire dell'agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.** L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
DOCUMENTI	**Documenti generali** • Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E o F del Decreto Edifici) • Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio (Allegato A del Decreto Edifici) • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti tecnici • Copia delle relazioni tecniche • Schede tecniche dei materiali e dei componenti • Fatture • Ricevuta del bonifico bancario o postale con riferimento alla L. 296/06 **Documenti specifici per comma 344 - Riqualificazione globale degli edifici**

- Copia dell'APE di ogni singola unità immobiliare

Documenti specifici per comma 345 - Serramenti e infissi

- Documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi

Documenti specifici per comma 345 - Coibentazione involucro

- Copia dell'APE di ogni singola unità immobiliare

Documenti specifici per comma 345 - Schermature solari e chiusure oscuranti

- Certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti

Documenti specifici per comma 347 - Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione; Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore; Sistemi ibridi

- Per impianti di potenza utile nominale <100 kW: certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici
- Per impianti con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW: asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici

Documenti specifici per comma 347 - Microcogeneratori

- Dichiarazione del fornitore (o produttore) dell'unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 23

Conto Termico 2.0

TEMPISTICA	**Linea operativa.** Il presente incentivo non ha scadenza e, a differenza della Detrazione 65%, non viene aggiornato di anno in anno in Legge di Bilancio.
ATTIVITA' FINANZIABILI	Il Conto Termico 2.0 **incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.** Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è il soggetto responsabile della gestione del meccanismo, inclusa l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. **Sono ammissibili interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianti di climatizzazione:** a. **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di **pompe di calore**, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile fino a 2000 kW; b. **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**[54] esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatore di calore alimentato da biomassa**, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile fino a 2000 kW; c. **Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria** e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento, con superficie solare lorda fino a 2.500 m^2. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m^2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; All'interno di questa categoria di spese ammissibili rientrano anche i **sistemi di solar cooling per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento**. d. Sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore**; e. **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore**. Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonché devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. E' altresì necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi

[54] Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa ad incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.

	all'ottenimento degli stessi incentivi. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui sopra, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento. Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla **quota eccedente** quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio. **Sono incentivabili, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ESCO, ulteriori interventi, quali:** isolamento termico di superifici opache; sostituzione di chiusure trasparenti; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; trasformazione "edifici a energia quasi zero"; sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti; installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
BENEFICIARI	Possono accedere alla presente misura i **Soggetti privati**, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, **tramite ACCESSO DIRETTO o tramite ESCO** in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352**.**
TIPO DI SOVVENZIONE	Gli incentivi saranno regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di **rate annuali costanti** della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in **un'unica soluzione**, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo non superi 5.000 euro. Nel rispetto dei principi di cumulabilità, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso, il **65%** delle spese sostenute e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Il contributo a fondo perduto, generalmente, è **compreso tra il 40% e il 65%** (a seconda della zona geografica/climatica. Approssimativamente il Conto Termico conviene maggiormente nelle zone del Centro-Nord/Nord, mentre la Detrazione 65% nelle zone del Centro-Sud/Sud).
RETROATTIVITÀ	Il Decreto definisce due modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione: 1. **Accesso diretto,** entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda. La data di conclusione dell'intervento non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento; 2. **Prenotazione degli incentivi**, consentito alle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all'avvio e il saldo alla conclusione dei lavori
VINCOLI	**Cumulabilità**. Gli incentivi del CT 2.0 **non sono cumulabili** con altri incentivi statali (ad esempio la Detrazione 65%), fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in

	conto interesse.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

REGIONE TOSCANA

SCHEDA 24

Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili

TEMPISTICA	**Linea Operativa**
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Regione Toscana, con il presente intervento, intende agevolare l'accesso alle fonti finanziarie per le PMI, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche e le persone fisiche che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana consiste nella concessione di garanzie su finanziamenti a fronte di investimenti. La garanzia è concessa su proposte progettuali che: a. Prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili; b. Siano di pregio ambientale. Sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli. Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie finalizzate a investimenti: · Finanziamenti; · Operazioni di locazione finanziaria; · Prestiti partecipativi. I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate "operazioni di microcredito". Le operazioni finanziarie devono avere una **durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a:** · 300 mesi per gli enti locali, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi; · **120 mesi per gli altri soggetti beneficiari, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi.** La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.
BENEFICIARI	Possono presentare domanda le **Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)**, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007: A - Agricoltura, silvicoltura ad esclusione della pesca B - Estrazione di minerali, ad esclusione di: · 05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) · 05.10 - Estrazione di antracite · 05.20 - Estrazione di litantrace · 08.92.0 - Estrazione di torba

C - Attività manifatturiere, ad esclusione di:
- 19.1 - Fabbricazione di prodotti di cokeria

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente a:
- 77.3 - Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
- 81 - Attività di servizi per edificio e paesaggio
- 82 - Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Q - Sanità e assistenza sociale, ad esclusione di:
- 86.1 - Servizi ospedalieri

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi, limitatamente a:
- 96.01 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- 96.02 - Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione in camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si intende la data di avvio di attività risultante dal REA o altra certificazione equipollente.

Sono in ogni caso escluse le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari.

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;
- Essere in regola con la normativa antimafia nei casi previsti dalla legge;
- Possedere il merito creditizio;
- Per le sole imprese costituite da oltre 24 mesi, possedere un'adeguatezza economico -patrimoniale;
- Avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. In caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale, la predetta localizzazione dovrà risultare da visura camerale in sede di verifica dopo la realizzazione dell'investimento;
- Essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 sopra indicate; In caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale, l'attività economica identificata come prevalente dovrà risultare da visura camerale in sede di verifica della rendicontazione finale dopo la realizzazione dell'investimento;
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,

concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- Non essere un'impresa in difficoltà;
- Non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- Non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili, nonché per mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili;
- Possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Inserimento dei disabili;
 - Pari opportunità;
 - Contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - Tutela dell'ambiente;
- Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- Non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto precisato nel presente bando;
- Rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 o dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 (regime de minimis);
- Possedere i requisiti di **MPMI.**

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Possono altresì beneficiare della garanzia del fondo:
- Gli enti locali;
- Le aziende sanitarie ed ospedaliere;
- Le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica;
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Le persone fisiche.

Soggetti finanziatori[55]
Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa

[55] L'elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito http://www.toscanamuove.it.

Regione - Banche - Soggetto Gestore:

a. Le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/1993 e s.m.i;
b. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993;

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario.

SPESE AMMESSE

Le operazioni finanziarie sono finalizzate ai seguenti investimenti, da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia:

a. Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b. Impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
c. Impianti eolici fino a 100 kilowatt;
d. Impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
e. Impianti mini-idroelettrici, fi no a 100 kilowatt;
f. Impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
g. Impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
h. Impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
i. Impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
j. Coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i). Nel caso in cui tali investimenti comportino l'eliminazione di coperture costituite da cemento amianto sono ammissibili anche le spese di rimozione, smaltimento e di rifacimento delle coperture stesse.

Sono in ogni caso esclusi:

- Le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali di proprietà di amministratori o di soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- Per i soggetti beneficiari persone fisiche sono esclusi i beni e i servizi forniti da imprese amministrate o nella cui compagine sociale siano presenti loro parenti entro il secondo grado o coniugi;
- I lavori in economia;
- Gli interessi passivi;
- Gli acquisti di beni immobili ivi compresi i terreni agricoli o edificabili;
- L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Nei casi in cui il

Beneficiario sia soggetto a un regime forfetario, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;

- Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero sono ammissibili nel rispetto del cumulo;
- Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Gli investimenti, per coloro che sono soggetti all'obbligo della tenuta della contabilità, devono essere regolarmente iscritti nei libri contabili. In particolare le imprese devono iscrivere gli investimenti in bilancio.

Le spese ammissibili devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione, laddove previsti, nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.

TIPO DI SOVVENZIONE

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'**80%** dell'importo di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

L'importo massimo garantito per singolo beneficiario, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia, è pari a:

- Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per le persone fisiche;
- **Euro 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00) **per gli altri soggetti beneficiari.**

L'importo massimo garantito è pari a **Euro 375.000,00** (euro trecentosettanta cinquemila/00) **per gruppi di imprese**.

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico del soggetto beneficiario l'agevolazione. Per le sole imprese agricole la garanzia è concessa a prezzi di mercato, se l'agevolazione eccede i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/213.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Può tuttavia richiedere garanzie personali che - qualora acquisite - vanno riferite all'intero importo del finanziamento.

Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013)

RETROATTIVITA'	**NO**. Termine iniziale **Gli investimenti devono essere ancora da avviare alla data di presentazione della domanda di garanzia**. I beneficiari hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla concessione della garanzia. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, **sono ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.** Termine finale Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dai soggetti beneficiari **entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito.**
VINCOLI	**Cumulabilità**. Gli aiuti generati dalla garanzia sui finanziamenti per investimenti sono cumulabili nel rispetto del massimale stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento per il rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. **La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.** A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate e stipulate o perfezionate successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia al Fondo di garanzia per le PMI, successivamente alla data della delibera del Comitato. In alternativa, la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell'operazione finanziaria **entro tre mesi** dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI, entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato. I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore. **Le operazioni finanziarie devono essere completamente erogate dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori**, a condizione che almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia. Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del

soggetto finanziatore o dal soggetto beneficiario prima della scadenza del termine stesso.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

DOCUMENTI

- Statuto e Atto costitutivo della società
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non antecedente a 3 mesi
- Visura Camerale
- Copia dell'ultimo bilancio depositato
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
- Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte del soggetto beneficiario della richiesta di finanziamento (Allegato 2)
- Scheda Programma di Investimento e Piano Finanziario illustrativi del progetto (Allegato 3). In caso di soggetti beneficiari di nuova costituzione e di soggetti beneficiari per le quali la capacità di far fonte all'intero servizio del debito sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, il finanziamento garantito non potrà essere superiore all'80% dell'investimento
- Dichiarazione della dimensione aziendale (Allegato 4)
- Dichiarazione sugli aiuti illegali (Allegato 5)
- Dichiarazione ambientale (Allegato 6)
- Documentazione per la valutazione del merito creditizio (Allegato 7):
 - Per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale
 - Per i soggetti beneficiari in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime
 - Per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa
 - Conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento
 - Elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza
 - In caso di soggetti beneficiari di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico del soggetto beneficiario (Allegato 8), contenente
 - Precedenti esperienze dei soci e degli amministratori del soggetto beneficiario
 - Breve storia del soggetto beneficiario e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa
 - Per le imprese agricole sotto forma di imprese individuali e di società di persone dovrà essere fornito l'elenco delle proprietà immobiliari e relativo valore stimato da un perito attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato e la PLV
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 9) - *Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione*
- Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i (Allegato 10), accompagnata da

copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità

- Idonea documentazione attestante il necessario incremento del Patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto per il merito creditizio (Allegato 11)
- Relazione tecnica che attesti che l'investimento è realizzato per la riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è di pregio ambientale. La relazione dovrà altresì contenere il calcolo/ dimostrazione del valore Kwh/anno del risparmio conseguito e/o dell'energia prodotta
- Autorizzazione del soggetto beneficiario al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria (Allegato 12)
- Dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione (Allegato 12)
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria vigente tempo per tempo per le stesse spese ammissibili (Allegato 12)

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

Area di intervento: Certificazioni

Dopo un'attenta e approfondita ricerca abbiamo constatato che non risultano attive, almeno nel breve termine, significative opportunità per SOLGOMMA S.P.A. in questa area di intervento.
È comunque ipotizzabile che in un prossimo futuro riaprano misure che prevedano agevolazioni a favore delle imprese che intendono investire nella presente area.
In tal caso GOLDEN GROUP informerà tempestivamente la SOLGOMMA S.P.A. circa le suddette opportunità come previsto dal contratto "Oronews".

Area di intervento: Area commerciale

Il Decreto-legge 9 agosto 2024 (Decreto Omnibus), n. 113, pubblicato in GU 186 del 09 agosto 2024 (in attesa di conversione in legge) proroga il credito d'imposta del 50% previsto per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, per investimenti effettuati tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.

- ✓ *DL Agosto - Art. 81 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive - 2024(Scheda 25)*

Il presente decreto prevede l'erogazione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2023 per interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

- ✓ *L. 205/2017, art. 1, cc. 363 - 366: Sport Bonus 2025 (Scheda 26)*

A partire dal 2023, è previsto un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale e nazionale, anche online effettuati a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, ovvero quello in cui si effettua l'invio della comunicazione, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Viene ripristinato il regime ordinario relativo all'approccio incrementale e sono ESCLUSI gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

- ✓ *D.L. 50/2017, art. 57 bis - Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (Investimenti pubblicitari per l'anno 2025) (Scheda 27)*

NAZIONALE

SCHEDA 25
DL Agosto - Art. 81 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive - 2024

TEMPISTICA	**In attesa di apertura** In attesa di provvedimento del Dipartimento per lo Sport relativo all'apertura dello sportello per **investimenti sostenuti tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024**. **Scadenza Raccolta incarico a procedere: /** **(Non sarà tenuto in considerazione l'ordine temporale dell'invio delle richieste).** Nel caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
ATTIVITA' FINANZIABILI	Il Decreto-legge **9 agosto 2024 (Decreto Omnibus)**, n. 113, pubblicato in **GU 186 del 09 agosto 2024** (in attesa di conversione in legge) proroga il **credito d'imposta del 50%** previsto per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, **per investimenti effettuati tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.** Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, **nei confronti di leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche **ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI** operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici **che svolgono attività sportiva giovanile**, **è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti (pagamenti) effettuati, tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.** L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a **leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi,** relativi al **periodo d'imposta 2023,** e comunque **prodotti in Italia**, **almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione. **Sono escluse** dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
BENEFICIARI	Possono beneficiare dell'agevolazione in oggetto le **imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI), operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici

	e che svolgono attività sportiva giovanile. **<u>Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.</u>**
SPESE AMMESSE	Le spese ammesse sono quelle relative a **campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni,** nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Sono **riconosciute** le spese che risultino da **apposita attestazione** che rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
TIPO DI SOVVENZIONE	Il contributo è concesso sotto forma di **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati, IVA esclusa. L'investimento in <u>campagne pubblicitarie</u> deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a **leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023** e **comunque prodotti in Italia**, **almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**. Il tetto massimo di spesa sarà pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024. **Se ho diversi pagamenti verso società diverse per un totale di euro 10.000,00 posso chiedere ugualmente il credito.** *<u>Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamenti UE 2831/2023, 1408/2013 e 717/2014).</u>*
RETROATTIVITA'	Sono ammesse le spese effettuate dal **10 agosto 2024 al 15 novembre 2024**. Il credito di imposta si calcola sugli investimenti effettuati nel periodo ammissibile **<u>dove per investimenti si intendono sia i pagamenti effettuati sia la data di emissione delle fatture</u>**, **<u>indipendentemente dalla data di stipula del contratto.</u>** <u>Pertanto, per le domande relative alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale, si dovranno considerare i seguenti due aspetti:</u> · **<u>Data di emissione delle fatture:</u> dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.** · **<u>Pagamento delle fatture:</u> dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.** **<u>Sono valide le sole fatture emesse ed incassate nel periodo di applicazione della norma. Se una fattura è stata emessa ma il bonifico ha data di quietanza successiva al periodo di ammissione, essa non potrà essere presentata.</u>** **<u>Tale specifica è traslata dalle FAQ pubblicate in data 05 aprile 2022.</u>**

VINCOLI

Cumulabilità. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, concessi per le medesime spese, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di riferimento.
Gli aiuti di Stato sono altresì cumulabili con le misure a carattere generale fino al raggiungimento del 100% dell'importo delle spese ammissibili.

In caso di più contratti, va presentata un'unica domanda.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **presentando il modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. **Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.**
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento, purché diversi dal contante.

DOCUMENTI

- Certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche
- Qualora l'investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico
- Dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2023, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro
- Apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l'effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione
- Copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico…)
- Copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l'investimento/sponsorizzazione

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere l'ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 26

L. 205/2017, art. 1, cc. 363 - 366: Sport Bonus 2025

TEMPISTICA	Anche per il **2025**, il beneficio può essere richiesto - secondo il procedimento definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, che prevede l'apertura di **due finestre temporali**, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre - esclusivamente dai titolari di reddito d'impresa. **Prima finestra 2025** Le domande dovranno essere presentate **dalle ore 16:00 del 30 maggio 2025 al 30 giugno 2025.** **Seconda finestra 2025** Le domande dovranno essere presentate *indicativamente* **dal 15 ottobre 2025 al 15 novembre 2025.** Scadenza Raccolta incarico a procedere (1 finestra): 10 giugno 2025 Scadenza Raccolta incarico a procedere (2 finestra): 27 ottobre 2025
ATTIVITA' FINANZIABILI	Il presente decreto prevede l'erogazione di un **contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2023 per interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.** La **legge di Bilancio 2025**[56], proroga, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche anche per l'**anno 2025**, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
BENEFICIARI	Il bonus è riconosciuto a **tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva**.
TIPO DI SOVVENZIONE	Lo Sport bonus è riconosciuto nella misura del **65% delle erogazioni liberali** in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2025: · alle **imprese** nel **limite del 10 per mille dei ricavi 2024**. Il credito d'imposta è utilizzabile **in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione (in diminuzione delle imposte dovute)**, presentando il modello F24. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
RETROATTIVITA'	Sono ammissibili le **erogazioni liberali** in denaro effettuate **nella finestra temporale definita successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari delle due finestre per la presentazione della domanda.** Il credito d'imposta è utilizzabile **in tre quote annuali di pari importo** a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo.

[56] LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – comma 246

VINCOLI	**Cumulabilità**. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: · bonifico bancario; · bollettino postale; · carte di debito, carte di credito e prepagate; · assegni bancari circolari.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 27

D.L. 50/2017, art. 57 bis - Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (Investimenti pubblicitari per l'anno 2025)

TEMPISTICA

Per usufruire del credito di imposta è necessario presentare:

- La **Comunicazione per l'accesso al credito di imposta**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, per poter beneficiare del credito di imposta**, dal 1° al ~~31 marzo di ciascun anno~~. Il termine del 31 marzo 2024, entro il quale è consentita la presentazione della "comunicazione per l'accesso" al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2024, è prorogato al giorno 2 aprile 2024.**
- La **Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati** per dichiarare l'effettiva realizzazione, nell'anno agevolato, degli investimenti indicati nella Comunicazione di cui sopra, inviata in precedenza, deve essere trasmessa **dal 09 gennaio al 09 febbraio dell'anno successivo** agli investimenti effettuati.

ATTIVITA' FINANZIABILI

A partire dal 2023, è previsto un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale e nazionale, anche online effettuati a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, ovvero** quello in cui si effettua l'invio della comunicazione, **il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Viene ripristinato il regime ordinario relativo all'approccio incrementale e sono ESCLUSI gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.**

Ciò comporta che, dal 2023, l'accesso al credito di imposta **non** sarà consentito a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali:

- con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore alla soglia dell'1%;
- neocostituiti (in quanto, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 38 del 18 ottobre 2018, manca il dato storico necessario per il confronto);
- che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.

Non si considera sussistente alcun incremento se sono state **sostenute spese pari a 0** nell'anno precedente al periodo agevolato, circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all'incremento percentuale. Sono quindi escluse le imprese che nell'anno precedente abbiano avuto spese (negli stessi canali agevolati) pari a zero.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

	Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. **Sono escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
BENEFICIARI	Possono beneficiare del credito d'imposta **le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.** Ai destinatari del credito di imposta si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia.
TIPO DI SOVVENZIONE	Il credito d'imposta è pari al **75% del VALORE INCREMENTALE degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie ESCLUSIVAMENTE SULLA STAMPA quotidiana e periodica, anche on line,** tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto in misura proporzionale al credito di imposta teoricamente spettante. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare. *Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamenti UE n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014).*
RETROATTIVITA'	**Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno di trasmissione della comunicazione** vengono considerati gli investimenti in campagne pubblicitarie incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR.

	L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
VINCOLI	**Cumulabilità**. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Gli importi degli investimenti indicati nella Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati non possono essere superiori rispetto a quelli indicati in precedenza nella Comunicazione per l'accesso al credito di imposta. Qualora il valore del credito d'imposta richiesto sia superiore ai 150.000 euro, è richiesta la certificazione antimafia oppure è possibile ricorrere al meccanismo della **"white list"**. Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola dichiarazione sostitutiva.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

Area di intervento: Ricapitalizzazione aziendale, esigenza di liquidità

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il sostegno di investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

- ✓ *PR FESR 2021/2027 - Azione 1.3.2 - Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a euro 50.000(Scheda 28)*

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane tramite una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

- ✓ *Fondo di garanzia PMI - Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) (Scheda 29)*

SCHEDA 28
PR FESR 2021/2027 - Azione 1.3.2 - Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a euro 50.000

TEMPISTICA	**Linea operativa** La domanda è comprensiva di descrizione sintetica del progetto e dichiarazione inerente alle caratteristiche del **finanziamento che l'impresa intende richiedere** al soggetto finanziatore. **Il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito della concessione del finanziamento garantito e riassicurato al Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996.** A seguito della presentazione della domanda di partecipazione sul portale di Sviluppo Toscana: · è accantonata una riserva di risorse nel limite dell'importo massimo concedibile ai sensi del GBER tenuto conto degli importi indicati nella domanda iniziale; · **il richiedente presenta la richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di accantonamento, presso uno dei soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana e la richiesta di garanzia a uno dei soggetti garanti autorizzati** di cui agli elenchi disponibili sul sito https://www.regione.toscana.it/economia e https://www.sviluppo.toscana.it/. La garanzia dovrà essere riassicurata al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014. **La domanda di agevolazione sarà perfezionata solo al termine del corretto caricamento sul sistema informativo Sistema Fondi Toscana (SFT), da parte del soggetto richiedente, della documentazione relativa alla concessione del finanziamento, della garanzia e della riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96, entro il termine di 5 mesi dalla comunicazione di accantonamento delle risorse.** Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro i termini di cui sopra, al caricamento della documentazione necessaria al perfezionamento della stessa, la prenotazione delle risorse decade definitivamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda. In particolare, **ai fini del perfezionamento della domanda**, si richiede di caricare sul portale di Sviluppo Toscana: · Documentazione relativa alla concessione del/dei finanziamento/i; · Delibera/e di concessione della garanzia del soggetto garante; · Delibera/e di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96, da cui dovrà risultare, pena l'inammissibilità, che la concessione è effettuata ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014. Scadenza Raccolta incarico a procedere: 22 novembre 2024 (Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi)
ATTIVITA' FINANZIABILI	La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il **sostegno di investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica.** In particolare, l'obiettivo perseguito si realizza attraverso la **concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto (contributo in c/interessi e in**

c/commissione di garanzia) sui finanziamenti, di importo fino a euro 50.000,00, concessi alle PMI localizzate in Toscana dai soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana. I finanziamenti dovranno essere garantiti da soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana (e riassicurati dagli stessi alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96)[57].

L'intervento si articola in due linee:

- **LINEA A: destinata alla creazione di impresa giovanile, femminile o destinataria di ammortizzatori sociali;**
- **LINEA B: destinata alle PMI già costituite.**

Per la **LINEA A** i progetti ammissibili si suddividono in:

- **Progetti di investimento in beni materiali e immateriali**, come dettagliati **nell'Allegato 1/A** "Progetti ammissibili";
- **Progetti di investimento "Green"** in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati **nell'Allegato 1/B** "Progetti green".

Solo per la Linea A sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese per attivo circolante quali scorte e spese generali (utenze e affitti).

Per la **LINEA B** i progetti ammissibili si suddividono in:

- **Progetti di investimento in beni materiali e immateriali**, come dettagliati **nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili**";
- **Progetti di investimento "Green"** in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare.

ALLEGATO 1/A - PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili devono essere coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui agli artt. 22 (LINEA A), 14 e 17 (LINEA B) del Reg. (UE) n. 651/2014.
In particolare, il progetto, ai fini del riconoscimento quale "progetto ammissibile" al contributo ai sensi dell'art. 14 o art. 17 del Reg. (UE) 651/2014 (GBER), deve consistere in un progetto di investimento per:

a. installare un nuovo stabilimento;
b. ampliare uno stabilimento esistente;
c. diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
d. acquisire attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014, il progetto deve essere realizzato nei territori rientranti nelle aree della Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del TFUE.

Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del

[57] L'elenco dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti autorizzati e disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina dedicata https://www.regione.toscana.it/economia e sul sito di Sviluppo Toscana https://www.sviluppo.toscana.it/.

beneficiario nel territorio toscano. Per stabile organizzazione si rimanda all'Allegato 1/A.

Progetti ammissibili

- **Spese relative a beni materiali**[58] quali:
 - **Impianti**
 - **Fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria): non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto**
 Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto **fabbricati strumentali**, localizzati sul territorio toscano, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia e urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.
 Non sono ammessi progetti riguardanti interventi di ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.
 Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando). I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi edilizi".
 L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili.
 - **Spese per macchinari, strumenti e attrezzature**
 I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto. I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzature possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.
 - **Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)**
 Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito di tale categoria, i mezzi di trasporto e altri beni mobili quali arredi, dotazioni di ufficio, mobili e macchine da ufficio, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento. Relativamente ai mezzi di trasporto sono ammissibili solo i mezzi in possesso del requisito "nuovo di fabbrica" e a basse emissioni, per il trasporto via terra e via mare di merci e persone, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti. In Allegato 1/A sono dettagliate tutte le condizioni di ammissibilità.

- **Spese relative a beni immateriali** quali:
 - **diritti di brevetto**
 - **licenze**
 - **know-how o altre forme di proprietà intellettuale: nel limite del 10% del costo totale del progetto**

[58] Sono ammessi progetti di investimento in beni materiali **nuovi** per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione). Solo nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato sono ammessi beni materiali usati (a determinate condizioni).

Tali beni devono rispettare le seguenti condizioni:

a. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b. sono considerati ammortizzabili;
c. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d. figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

I beni immateriali ammortizzabili sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

- **Sono inoltre ammesse eventuali spese di costituzione (solo per la linea A) nel limite massimo del 30% del costo totale del progetto, così come definite dal Codice Civile.**

- **Spese per circolante (SOLO PER LINEA A): sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese per attivo circolante quali scorte e spese generali (utenze e affitti).**

Sono escluse

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità indicati in Allegato 1/A;
- le spese che, in sede di controllo amministrativo in loco, non risultino giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione "Documenti da conservare per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di controllo amministrativo in loco;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;

- le spese relative all'avviamento nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato.

Tutti i beni materiali e immateriali oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

ALLEGATO 1/B - PROGETTI GREEN

Sono ammessi progetti di investimento relativi a investimenti in attivi materiali e immateriali come sopra descritti in Allegato 1/A "Progetti ammissibili", che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, **a processi di economia circolare a condizione che** le categorie di spesa sostenute per la realizzazione di tali investimenti:

- facciano parte di un più ampio programma di investimento organico e funzionale, quindi in quota non prevalente sull'ammontare complessivo dell'investimento;
- non costituiscano la finalità unica del programma di investimento;
- siano coerenti con l'attività principale svolta dall'impresa.

Di seguito le tipologie di progetti identificabili come green purché rispettino i criteri di cui alla **Tabella 1 dell'Allegato 1/B:**

1. **Progetti per la produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo.** Categorie: energia solare, energia elettrica/termica da biomassa, da biogas, eolica, altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile.
2. **Altri progetti nell'ambito della produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo**. Categorie: acquisizione attrezzature per energie rinnovabili, batterie o altre forme di stoccaggio integrati con impianti per la produzione di energia rinnovabili.
3. **Progetti per l'Efficienza energetica**. Categorie: teleriscaldamento, reti di distribuzione, efficientamento energetico degli edifici esistenti, efficientamento energetico di impianti industriali esistenti.
4. **Parco autoveicoli a basse emissioni.** Categorie: automobili per il trasporto di persone, veicoli commerciali leggeri/furgoni, parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti.
5. **Infrastrutture per trasporti a basse emissioni:** tali progetti sono ammissibili esclusivamente in presenza di investimenti di cui al punto 4). Categorie: stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici, stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno.
6. **Raccolta e trasporto rifiuti**
7. **Trattamento rifiuti organici**
8. **Recupero/Riciclaggio di altri rifiuti**
9. **Approvvigionamento idrico**
10. **Trattamento acque reflue**
11. **Progetti di investimento nella prevenzione e controllo dell'inquinamento, risorse idriche.**
 Categorie (da 6 a 11), oltre alle specifiche principali sono ammessi investimenti effettuati come interventi strettamente funzionali alle specifiche attività e al ciclo di produzione di beni e servizi.
 Sono esclusi dai finanziamenti gli impianti di raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, approvvigionamento idrico, trattamento acque reflue, investimenti nella prevenzione e controllo dell'inquinamento e delle risorse idriche effettuati dai soggetti titolari di concessioni di servizi pubblici e previsti dai rispettivi piani di settore.
12. **Sotto progetti di economia circolare.**

I progetti sono riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti appartenenti ad una della "Categorie di progetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella **tabella 1 dell'Allegato 1/B** che rispondano ai criteri riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".
Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal soggetto finanziatore unitamente al fascicolo del finanziamento.

BENEFICIARI

LINEA A
Micro e piccole Imprese giovanili[59], femminili[60] o destinatari di ammortizzatori sociali[61], compresi i liberi professionisti, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e che rispetta i requisiti di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014[62].
La "data di costituzione" coincide:

a. per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla CCIAA;
b. per le società con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
c. per i liberi professionisti con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate.

LINEA B:
Micro, piccole e medie imprese (MPMI).

I destinatari di entrambi gli interventi (linea A e linea B) devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 1155/2023 e del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, come di seguito riportato:
(Sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007)

[59] Per **imprese giovanili** si intendono le imprese in possesso, al momento della presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a. per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione;
b. per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c. per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

[60] Per **imprese femminili** si intendono le imprese in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a. in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
b. per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c. per le imprese cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

[61] Per **imprese di destinatari di ammortizzatori sociali** si intendono imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

a. in caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
b. per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c. per le imprese cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

[62] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701

- B - Estrazione di minerali da cave e miniere ad eccezione dei codici da 05 a 09.90.09
- C - Attività manifatturiere ad eccezione dei codici da 10 a 10.92.00, da 11.02 a 12.00.00, da
- 19 a 19.20.90, 24.4, da 24.46 a 24.46.00, e da 25.4 a 25.40.00;
- D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione dei rifiuti e risanamento
- F - Costruzioni
- G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei codici 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, da 46.1 a 46.11.07, da 46.17 a 46.17.09, da 46.2 a 46.33.20, da 46.35 a 46.35.00, da 46.37 a 46.39.20, da 47.2 a 47.23.00, da 47.26 a 47.26.00, da 47.29.1 a 47.29.20, 47.29.20, da 47.76 a 47.76.20, 47.78.5, 47.78.50, da 47.8 a 47.81.09, e da 47.89 a 47.89.09;
- H - Trasporto e magazzinaggio
- I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- J - Servizi di informazione e comunicazione
- M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- P - Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
- Q - Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
- R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- S - Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96

Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 non sono ammissibili le imprese operanti nel settore di cui alla lettera H della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007.

Requisiti di ammissibilità

1. **Iscrizione in pubblici registri**
 a. per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
 b. per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.
2. **Localizzazione del progetto:** Regione Toscana. Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), il requisito di cui al punto 2. deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (saldo). La localizzazione del progetto deve specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.
3. **Regolarità contributiva - DURC.** Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.
4. **Procedure concorsuali** - Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni: fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare; una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di

ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa; liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

5. **Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi -** Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per i casi previsti dal bando.
6. **Responsabilità amministrativa -** Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, ne sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001. Il requisito non è dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.
7. **Precedenti penali -** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei reati (delitti consumati o tentati) indicati nel bando, anche se hanno beneficiato della non menzione.
8. **Contrasto lavoro irregolare -** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14. Il requisito non deve essere dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.
9. **Procedimenti penali in corso in materia di lavoro -** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato);
10. **Deggendorf -** Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile" oppure, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
11. **Dimensione Impresa -** l soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti: Micro, Piccola e Media impresa di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
12. **Divieto di intestazione fiduciaria -** Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria e tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti. Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.
13. **Soggetto attivo/stato di inattività -** Il soggetto richiedente deve essere "in attività". Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento del perfezionamento della domanda, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.
14. **Impresa in difficoltà -** Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione

di *impresa in difficoltà.*

15. **Delocalizzazione -** Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale e richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale. Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilita dell'operazione.
16. **Contrasto alla discriminazione -** Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.
17. **Rating di legalità -** Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: 6. Responsabilità amministrativa, 7. Precedenti penali.
18. **Posizione debitoria verso il bilancio regionale -** Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) *o procedimenti di recupero* per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.
19. **Antiriciclaggio** [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti] - Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli relativi ai procedimenti penali in corso saranno effettuati anche sul titolare effettivo. Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione ed in ogni fase erogativa.

SPESE AMMESSE

<u>Spesa ammissibile al FESR</u>

Sono ammessi all'agevolazione gli interessi passivi e le commissioni di garanzia relativi a finanziamenti:

- concessi per la realizzazione di progetti di investimento (di cui agli allegati 1/A e 1/B) e, solo nel caso della Linea A, anche a copertura di spese di costituzione e/o per capitale circolante (di cui all'Allegato 1/A);
- garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale - Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

<u>Caratteristiche del finanziamento</u>

I finanziamenti:

- devono essere **concessi dai soggetti finanziatori presenti nell'elenco disponibile ai seguenti link** https://www.regione.toscana.it/economia e https://www.sviluppo.toscana.it/[63] nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 19088/2024;

[63] https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-elenco-soggetti-autorizzati-a-erogare-finanziamenti-alle-pmi-toscane

- **possono coprire fino al 100% del progetto di investimento;**
- possono avere una **durata massima di 7 anni** di cui un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (a cui si aggiunge l'eventuale preammortamento tecnico);
- devono avere scadenze di rimborso predefinite (con rate mensili, trimestrali e semestrali di capitale e di interessi). Non sono ammessi finanziamenti bullet che prevedono il rimborso in soluzione unica alla scadenza;
- **devono essere garantiti da uno dei soggetti garanti presente nell'elenco disponibile** ai seguenti link[64] https://www.regione.toscana.it/economia e https://www.sviluppo.toscana.it/ **e riassicurati alla sezione speciale Regione Toscana del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96** nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n.19088/2024.

SOLO PER LA LINEA A: nel caso di progetti di investimento contenenti sia spese per "attivi materiali" e "immateriali" sia "spese per capitale circolante" non potrà essere concesso un unico finanziamento, ma due finanziamenti distinti, con relative delibere e contratti (uno per spese di investimento e uno per capitale circolante), fermi restando i massimali unitari indicati per il progetto d'investimento nella sua interezza (la domanda di agevolazione alla Regione Toscana rimane comunque unica).

TIPO DI SOVVENZIONE

L'importo totale del progetto presentato **non deve essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a € 50.000,00.**

L'agevolazione è concessa nella forma di **sovvenzione a fondo perduto (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi, garantiti e riassicurati rispettivamente dai soggetti finanziatori e garanti individuati con appositi avvisi pubblici dalla Regione Toscana.**

La sovvenzione è erogata in una unica soluzione.

La **sovvenzione in c/interessi** è calcolata sul valore attuale[65] delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione del soggetto finanziatore, nelle percentuali di seguito indicate.
LINEA A: abbattimento del 100% degli interessi sul finanziamento erogato;
LINEA B: abbattimento dell'80% degli interessi sul finanziamento erogato, elevabile al 90% per "progetti green" di cui all'Allegato 1/B.

In caso di finanziamenti che prevedono erogazioni in più tranche, il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base del piano di ammortamento finale e comunque all'erogazione del saldo del finanziamento e dopo la realizzazione dell'investimento. Gli interessi di preammortamento saranno sommati a quelli risultanti dal piano di ammortamento attualizzati.

La sovvenzione in c/commissioni di garanzia e calcolata:
LINEA A: **abbattimento del 100% del costo della commissione di garanzia;**
LINEA B: abbattimento del costo della commissione di garanzia nella misura dell'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato e comunque nei limiti del costo effettivo della garanzia.

[64] https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-elenco-soggetti-autorizzati-a-concedere-garanzie-alle-pmi-toscane
[65] In conformità alle indicazioni della Commissione Europea, il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, vigente alla data della Domanda per lo Stato membro Italia, pubblicato sulla apposita pagina della Commissione Europea http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base (1%). I tassi di riferimento sono aggiornati mensilmente.

L'importo massimo della sovvenzione totale (comprensivo della sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) non può superare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in termini di intensità di aiuto e in termini di cumulo, e comunque nei limiti dell'importo dell'accantonamento comunicato.

Tabella 1

LINEA A **Art. 22 Reg. 651/2014** **Massimale in ESL**
0,5 milioni di EUR
0,75 milioni di EUR, in caso di aree 107.3.c del TFUE
Nel caso di piccole imprese innovative gli importi di cui sopra possono essere raddoppiati

Tabella 2

Dimensione di impresa	**LINEA B** **Art. 17 Reg. 651/2014** **Percentuali applicabili all'importo del progetto ammissibile**
Micro e piccola impresa	20%
Media impresa	10%

Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014 le intensità di aiuto massime previste dall'art. 17 (di cui alla tab. 2) sono maggiorate del 10% o del 15% a seconda di come è classificata la zona dell'intervento nella Carta degli aiuti a finalità regionale.

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) 1060/2021, in abbinamento alla sovvenzione a fondo perduto è prevista la concessione di una garanzia, ai sensi dell'art. 22 per la linea A e dell'art. 17 per la linea B del Reg. UE 651/14, attraverso la **riassicurazione** del finanziamento, concesso dai soggetti finanziatori, alla Sezione Speciale - Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Qualora l'ESL della sovvenzione, per effetto del cumulo con altre agevolazioni, compresa quella della riassicurazione del Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile e/o l'importo massimo concedibile previsto dal bando, si procederà alla rideterminazione (in misura proporzionale tra c/interessi e c/commissione) della sovvenzione nella misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014, art. 22 per la linea A, art. 17 per la linea B. Per la linea B, in caso di aree 107.3.c del TFUE, l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14).

RETROATTIVITA'

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente **alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi** e finanziati sul portale dell'Organismo intermedio. In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Tutta la documentazione attestante la concessione del finanziamento, la delibera di garanzia e la delibera di riassicurazione deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Il progetto deve concludersi **entro 12 mesi** dal termine iniziale, oltre eventuale proroga di 3 mesi.

L'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta dopo l'inizio del progetto.
Il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili).
Il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità.

VINCOLI

Cumulabilità.
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti ≪*de minimis*≫ relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione.*

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'investimento e dall'erogazione del saldo del finanziamento, il soggetto beneficiario presenta apposita istanza di erogazione. Il contributo pubblico è erogato in una unica soluzione, a titolo di saldo, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del soggetto beneficiario.

Vincolo di destinazione: 3 anni

DOCUMENTI

- Il possesso dei requisiti dimensionali e di *impresa in difficoltà* può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NAZIONALE

SCHEDA 29

Fondo di garanzia PMI - Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a)

TEMPISTICA

Linea operativa.

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma è necessario rivolgersi ad una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiedere la controgaranzia al Fondo.
Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre occorre rivolgersi ad un Confidi accreditato.

Il DL n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. "DL Fisco-Anticipi"), coordinato con la legge di conversione n. 191 del 15 dicembre 2023 e con la Legge di Bilancio 2025, introduce all'art. 15-bis la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, **dettando la disciplina da applicare dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**.

Disposizioni in deroga fino al 31 Dicembre 2025:

a) **onferma dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 mln di euro**;

b) **imodulazioni delle percentuali di copertura che, fatta salva l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, risultano essere le seguenti:**

Fasce di valutazione	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimenti, nuova Sabatini, PMI innovative	Finanziamento del rischio	Microcredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatori certificati
1	**50%**	**80%**	**50%**	**80%**
2				
3				
4				
5	n.a.			

c) **nnalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40.000 euro**, ovvero fino a 100.000 euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. **Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50.000 euro,** la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80% e con l'applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo. L'applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo è prevista solo nel caso in cui i soggetti beneficiari finali siano in possesso di **due bilanci depositati** o due dichiarazioni fiscali presentate presso l'amministrazione competente. Gi importi massimi disposti dalla norma sono da considerarsi per singolo soggetto beneficiario e non per singola operazione;

d) **mmissibilità alla garanzia del Fondo degli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni di importo non superiore a 60.000 euro** (per singola operazione

finanziaria) e senza applicazione del modello di valutazione del Fondo. Si specifica, inoltre, che gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una apposita sezione speciale. Le garanzie rilasciate in favore di questi nuovi soggetti beneficiari non potranno essere superiori al 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. La percentuale di copertura prevista è pari all'80%;

e)

mmissibilità alla garanzia del Fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, **delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (Midcap),** tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l'esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La disposizione normativa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Le percentuali di copertura applicate sono le seguenti:

Fasce di valutazione	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimenti,	Start-up innovative e incubatori certificati	Start-up
1	**30%**	**40%**	**40%**	**40%**
2				
3				
4				
5	n.a.			

f)

pplicazione alle richieste di garanzia riferite alle imprese mid-cap di una commissione "una tantum" pari all'1,25% dell'importo garantito dal Fondo;
La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione che saranno accolte al termine della sospensione dell'efficacia di cui al punto precedente;

g)

ratuità dell'intervento del Fondo in favore delle imprese di microdimensione.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Il Fondo Centrale di Garanzia **sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane tramite una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche**.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:

a. devono essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa;
b. non devono essere finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;
c. evono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa;
d. on devono essere a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
e. non devono essere già deliberate dai soggetti richiedenti, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia e, in tal caso, comunque non devono essere deliberate da più di 6 mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia diretta;
f. non devono essere già perfezionate dai soggetti richiedenti in data antecedente alla data

di ammissione alla garanzia diretta.

Nel caso di operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, **non sono ammissibili** i finanziamenti a breve termine, a meno che la garanzia su tali finanziamenti sia interamente a carico dei contributi apportati al Fondo ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.

Sono **ammesse anche le operazioni di locazione finanziaria**, per un ammontare pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal soggetto beneficiario finale prima della decorrenza del piano di ammortamento.

BENEFICIARI

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma è necessario rivolgersi ad una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiedere la controgaranzia al Fondo.
Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre occorre rivolgersi ad un Confidi accreditato.

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta **i soggetti beneficiari finali (MPMI)** che **svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni ATECO 2007:**
K - Attività finanziarie e assicurative;
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

La garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a. non rientrino nella classe 5, secondo il modello di valutazione sotto riportato;
b. non rientrino nella definizione di "impresa in difficoltà";
c. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
d. non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come "sofferenze";
e. **non presentino**, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate**;
f. non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi della legge fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché delle procedure equiparate ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
g. **non abbiano beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta:**
 i. comunicazione di un evento di rischio che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente;
 ii. richiesta di escussione della garanzia che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente totalmente o parzialmente nel solo caso di accordi transattivi sulla quota residuale della perdita non rimborsata dal soggetto beneficiario finale, ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la garanzia non sia stata dichiarata inefficace;
 iii. liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale anche successivamente

alla surroga del Fondo;
iv. proposta di accordo transattivo;
v. richiesta di prolungamento della durata della garanzia;
vi. revoca dell'agevolazione connessa alla garanzia, per la quale il soggetto beneficiario finale non abbia rimborsato al Fondo l'importo dell'agevolazione.

Inoltre, **nel caso in cui i soggetti beneficiari finali siano start up**, gli stessi **sono ammissibili alla garanzia qualora:**

a. le richieste di ammissione alla garanzia siano **relative ad operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di un programma di investimento**;
b. **i mezzi propri dagli stessi versati siano pari ad almeno il 25% dell'importo** del programma di investimento.

Qualora i mezzi propri non siano stati già versati, alla data della presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, nella misura di cui alla precedente lettera b), l'ammissione deliberata dal Consiglio di gestione è condizionata al versamento dei mezzi propri entro **6 mesi** dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione.

La garanzia non è concessa qualora il Gestore sia stato informato da Autorità amministrative e/o inquirenti che il soggetto beneficiario risulti:

a. incorso in una fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione;
b. destinatario di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d).

TIPO DI SOVVENZIONE

Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

La **Garanzia Diretta** può essere concessa **da un minimo del 30% fino ad un massimo dell'80%** dell'ammontare delle operazioni finanziarie, in base al nuovo modello di valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti beneficiari.

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a **euro 2.500.000,00**, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite. Il plafond essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

La garanzia diretta è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di soggetto beneficiario finale, riportate nella tabella sottostante.

Misure massime di copertura della garanzia diretta						
Fasce di valutazione del soggetto beneficiario	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi	Finanziamento del rischio	**Operazioni finanziarie a fronte di**	Operazioni concesse a Start-up, Start-up

finale[66]			inclusi minibond, senza piano di amm.to o con rate di durata > 1 anno		**investimenti**, ivi inclusi i **finanziamenti nuova Sabatini** Operazioni finanziarie a **PMI innovative**	innovative e incubatori certificati Microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto
1	**30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine)**	**50%**	**30%**	**50%**	**80%**	**80%**
2	**40%**	**60%**				
3	**50%**	**70%**				
4	**60%**	**80%**				
5	**Non ammissibile**					

I valori riportati nella tabella indicano la misura della copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

I soggetti beneficiari finali sono ammessi alla garanzia previa valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo sulla base del modello di valutazione, come sopra indicato. **Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che:**

a. non siano classificati come "Unrated";
b. non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari;
c. non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello massimo fissato da decreto del Mimit.

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo le start up sono ammissibili alla garanzia previa valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo sulla base del relativo modello di valutazione ovvero con riferimento alle richieste di riassicurazione e/o controgaranzia presentate da un soggetto garante autorizzato, senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo.

Sono ammissibili alla garanzia **senza valutazione del merito di credito** da parte del Gestore del Fondo:

a. le start up innovative e gli incubatori certificati qualora:
 · sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 · il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
b. i soggetti beneficiari finali in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:

[66] Le 5 fasce di valutazione sono caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente:
1. Sicurezza (*basso rischio di credito*)
2. Solvibilità (*rischio di credito contenuto*)
3. Vulnerabilità (*rischio di credito accettabile*)
4. Pericolosità (*rischio di credito significativo*)
5. Rischiosità (*rischio di credito elevato*)

- operazioni di microcredito;
- operazioni finanziarie di importo ridotto, ovvero non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
- operazioni finanziarie a rischio tripartito, ossia operazioni per le quali il rischio è suddiviso in tre parti uguali tra soggetto garante, autorizzato e fondo.
- operazioni Resto al Sud.

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:

a. di tipo personale;
b. di tipo reale, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.

Le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che i mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario siano pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento.

La Garanzia Diretta è concessa secondo il regime de minimis (Regolamento UE n. 2831/2023) o in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014, 2472/2022 e 2473/2022)

Limitatamente alle imprese di autotrasporto, le operazioni a fronte di investimenti che comprendono mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regime di esenzione.

RETROATTIVITA'

La garanzia diretta non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

Le operazioni finanziarie non devono essere deliberate dal soggetto finanziatore **da più di sei mesi** alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

Le operazioni finanziarie a fronte di investimenti sono ammissibili alla garanzia:

- **i sensi del regolamento di esenzione**, qualora siano finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di ammissione;
- **i sensi del regolamento de minimis** qualora ne sia fatta richiesta dal soggetto beneficiario finale, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione relativamente alla categoria di "Aiuti agli investimenti delle PMI", a condizione che il programma di investimento non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

VINCOLI

Cumulabilità La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria. **La garanzia è** cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de

	minimis, nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
DOCUMENTI	Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere la documentazione utile ai fini della progettazione.

NOTA CONCLUSIVA

Sulla base dei dati forniti da **SOLGOMMA S.P.A.** a mezzo del Questionario Impresa la **"PROGETTAZIONE CONTINUATIVA"** sembra essere la più indicata. In sede di consegna e di illustrazione del presente Oronews, sarà comunque opportuno un riscontro ulteriore circa le reali esigenze di investimento di **SOLGOMMA S.P.A.**

08/10/2025

dal 1996 the life lasting company
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA

CALENDARI REGIONALI

ANTICIPAZIONI SU MISURE IN PROSSIMA APERTUTA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

REGIONI CON CALENDARIO BANDI:

- EMILIA-ROMAGNA
- LOMBARDIA
- PIEMONTE
- LIGURIA
- PA TRENTO
- PA BOLZANO
- FRIULI-VENEZIA GIULIA
- TOSCANA
- MARCHE
- VALLE D'AOSTA
- VENETO
- CAMPANIA
- CALABRIA
- ABRUZZO
- UMBRIA
- PUGLIA
- LAZIO
- BASILICATA
- SICILIA
- SARDEGNA



GOLDEN GROUP

REGIONI CON PROGRAMMA APPROVATO
(in attesa di pubblicazione del Calendario):

- MOLISE

L'**aggiornamento** del Calendario degli inviti a presentare proposte avviene con cadenza quadrimestrale o semestrale, su scelta delle Regioni

dal 1996 the life lasting company
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA

Pr Fesr Toscana 2021-2027

BANDI "APERTI"
BANDI "IN ATTESA DI APERTURA"
BANDI "CHIUSI"

Cofinanziato dall'Unione europea

Regione Toscana

CALENDARIO INVITI: 2023/2024

AZIONI		TERMINI	BENEFICIARI E RISORSE	INTERVENTI	RICORRENZA
1.1.3 SERVIZI PER L'INNOVAZIONE - BANDO IMPRESA DIGITALE		APERTURA 02 ottobre 2023 CHIUSURA fino ad esaurimento risorse (parziale chiusura)	• MPMI, Forme Associative • 32 milioni di euro	Investimenti in innovazione (di processo, di prodotto, organizzativa) anche mediante acquisizione di servizi qualificati	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.1.3 SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	TERRITORI SMART	novembre2024 - fino ad esaurimento risorse	• MPMI • 11 MLN	Investimenti ininnovazione	IN VIA DI DEFINIZIONE
	FILIERE SMART	dicembre 2024 - fino ad esaurimento risorse	• MPMI • 18 MLN	Investimenti ininnovazione	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.1.4 RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE ANCHE IN RAGGRUPPAMENTO CON ORGANISMI DI RICERCA	BANDO 1	APERTURA 24 gennaio 2024 CHIUSURA 22 aprile 2024 (proroga)	• GI (in partenariato con almeno 3 MPMI) • 30 milioni di euro	ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane,, anche al fine di favorire la transizione ecologica.	IN VIA DI DEFINIZIONE
	BANDO 2	APERTURA 24 gennaio 2024 CHIUSURA 22 marzo 2024 (proroga)	• MPMI e Midcap o in cooperazione tra loro • 49 mln di euro	ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane,, anche al fine di favorire la transizione ecologica.	IN VIA DI DEFINIZIONE

dal 1996 the life lasting company
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA

Pr Fesr Toscana 2021-2027

BANDI "APERTI"
BANDI "IN ATTESA DI APERTURA"
BANDI "CHIUSI"

Coesione Italia 21-27 Toscana | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Toscana

CALENDARIO INVITI: 2023/2024

AZIONI		TERMINI	BENEFICIARI E RISORSE	INTERVENTI	RICORRENZA	RICORRENZA
1.1.2 RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER L'ATTRAZIONE INVESTIMENTI		APERTURA 10 settembre 2024 CHIUSURA ad esaurimento risorse	• GI a capitale estero e PMI a media capitalizzazione a capitale estero • 10 milioni di euro	Investimenti in RSI sostenendo la cooperazione tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica.	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.1.5 START-UP INNOVATIVE		APERTURA 14 Novembre 2024 CHIUSURA 31 gennaio 2025	• MPMI • 2,8 MLN	Sostegno alla fase di costituzione (start up) e di primo sviluppo (seed) di MPMI innovative	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.3.2 INVESTIMENTI PRODUTTIVI C/INTERESSE SU FINANZIAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 50.000 EURO		APERTURA 14 Novembre 2024 CHIUSURA ad esaurimento risorse	• MPMI • 21,4 milioni di euro	Investimenti per favorire l'ampliamento, la diversificazione e il consolidamento del sistema produttivo, sostenendo i processi di transizione tecnologia e digitale	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
2.1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE	AZIONE A) IMMOBILI	APERTURA 13 Novembre 2024 CHIUSURA 14 Febbraio 2025	• IMPRESE • 11 milioni di euro (€ 5.500.000/bando)	efficientamento energetico immobili sedi di imprese	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
	AZIONE B) PROCESSI PRODUTTIVI	APERTURA 16 Ottobre 2024 CHIUSURA 07 gennaio 2025		efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese		

dal 1996 the life lasting company
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA

Pr Fesr Toscana 2021-2027

BANDI "APERTI"
BANDI "IN ATTESA DI APERTURA"
BANDI "CHIUSI"

COESIONE ITALIA 21-27 TOSCANA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Toscana

CALENDARIO INVITI: 2023/2024

AZIONI	TERMINI	BENEFICIARI E RISORSE	INTERVENTI	RICORRENZA	RICORRENZA
2.2.3 PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER LE IMPRESE	APERTURA 16 Ottobre 2024 CHIUSURA 07 gennaio 2025	• IMPRESE • 11 milioni di euro	Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
2.2.4 PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE	DATE PREVISTE APERTURA novembre 2024 CHIUSURA dicembre 2024	• IMPRESE • 20 milioni di euro	Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.3.1 - SOSTEGNO ALLE PMI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE	APERTURA 20 Luglio 2023 CHIUSURA 31 Agosto 2023	• MPMI, Forme Associative • 30 milioni di euro	• Supporto specialistico all'internazionalizzazione • Partecipazione a fiere e saloni internazionali • Servizi promozionali • Servizi di supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE
1.1.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LE IMPRESE ANCHE IN RAGGRUPPAMENTO CON ORGANISMI DI RICERCA	DATE PREVISTE APERTURA novembre 2024 CHIUSURA fino ad esaurimento risorse	• MPMI Grandi Imprese in partenariato con almeno 3 MPMI • 14.1 milioni di euro	produzioni cinematografiche e audiovisive, italiane, europee e extra-europee, che generino ricadute positive sul territorio.	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE

dal 1996 the life lasting company
GOLDEN GROUP
CONSIGLIERI DI IMPRESA

Pr Fesr Toscana 2021-2027

BANDI "APERTI"
BANDI "IN ATTESA DI APERTURA"
BANDI "CHIUSI"

COESIONE ITALIA 21-27 TOSCANA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Toscana

CALENDARIO INVITI: 2023/2024

AZIONI	TERMINI	BENEFICIARI E RISORSE	INTERVENTI	RICORRENZA	RICORRENZA
1.3.5 SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI - PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE	APERTURA 20 NOVEMBRE 2023 CHIUSURA 09 GENNAIO 2024	• MPMI (produzione cinematografica e audiovisiva59.11) • 3 milioni di euro	produzioni cinematografiche e audiovisive, italiane, europee e extra-europee, che generino ricadute positive sul territorio.	APERTURA 29 NOVEMBRE 2024 CHIUSURA 29 gennaio 2025	IN VIA DI DEFINIZIONE
2.6.1.2 ECONOMIA CIRCOLARE	DATE PREVISTE APERTURA APRILE 2025 CHIUSURA MAGGIO 2025	• MPMI • 15 milioni di euro	Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	IN VIA DI DEFINIZIONE	IN VIA DI DEFINIZIONE